

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013
47ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti e Rossi Doria.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(1150) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica preliminarmente che il decreto-legge, in scadenza lunedì 11 novembre, sarà esaminato dall'Assemblea a partire da domani pomeriggio. Onde organizzare i lavori della Commissione propone perciò di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno nella tarda mattinata di oggi, tra le 12,30 e le 13.

La senatrice **MUSSINI (M5S)** domanda se vi siano probabilità di approvare degli emendamenti. In caso contrario reputa preferibile concentrare il lavoro sugli ordini del giorno, per i quali occorre però un approfondimento ulteriore; pertanto, suggerisce di spostare il termine quanto meno alle 13.

Il **PRESIDENTE** chiarisce che la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti è dovuta anche se un'eventuale modifica del provvedimento comporterebbe inevitabilmente la sua decadenza, dati i tempi ristretti per la conversione. Rammenta peraltro che anche gli emendamenti eventualmente presentati potranno essere poi trasformati in ordini del giorno, ove lo suggeriscano le necessità politiche di ciascun Gruppo.

Il senatore **NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI)** osserva che per la seconda volta la Commissione esamina un decreto-legge di estrema rilevanza, come accaduto nel caso del decreto-legge n. 91 del 2013 (decreto "Valore cultura"). Ritiene tuttavia che l'impossibilità concreta di modificare il testo rappresenti una doppia lesione, tanto per i Gruppi più piccoli, quanto per l'Assemblea che svolge un mero ruolo notarile. Preannuncia perciò che procederà alla trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti che intendeva presentare nella consapevolezza che il voto, pur essendo procedura indispensabile, risulta in questo caso inutile.

La senatrice **PUGLISI (PD)** afferma che occorre evitare il rischio di decadenza del decreto, sottolineando peraltro che il decreto-legge n. 91 (Valore cultura) è stato mandato di fatto blindato alla Camera dei deputati, mentre è accaduto a parti invertite per il decreto-legge sul femminicidio. Ciò è stato dovuto al fatto che detti provvedimenti d'urgenza sono stati emanati durante l'estate. Accogliendo l'esigenza di un maggior approfondimento, suggerisce comunque di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al tardo pomeriggio di oggi.

Il **PRESIDENTE** non concorda su tale ipotesi, tenuto conto che anche l'Assemblea ha l'esigenza di fissare un termine, successivo a quello proposto in Commissione. Ribadisce pertanto la proposta di stabilire detto termine alle ore 13 di oggi.

Quanto all'organizzazione dei lavori, propone di proseguire la discussione generale fino alle 13,30, ove necessario alla luce degli iscritti a parlare. Nella seduta pomeridiana prevista per le 14,30

potrebbe aver luogo l'illustrazione e votazione degli emendamenti ed ordini del giorno; al riguardo fa presente che alle 15 avrà inizio la seduta dell'Aula che però fino alle 16 avrà ad oggetto atti di sindacato ispettivo. Laddove tutti i Gruppi fossero d'accordo e non fossero coinvolti negli atti di sindacato ispettivo membri della Commissione, avanza dunque l'ipotesi di proseguire i lavori in concomitanza dell'Aula fino alle ore 16, quando avrà inizio l'intervento del ministro Cancellieri, e di riprenderli al termine di quest'ultimo.

Fa presente tuttavia che alle 18 dovrà assentarsi per partecipare alla riunione dei Presidenti di Commissione sul bilancio interno del Senato, ma i lavori della Commissione potrebbero comunque proseguire fino alle ore 20.

Il senatore **MARIN** (*PdL*) invita a ragionare secondo il buonsenso, nel comune rammarico che il testo, benché migliorabile, sia di fatto immodificabile. Suggerisce perciò di presentare pochi emendamenti in Commissione rinviando la discussione all'esame in Assemblea, tanto più che i tempi disponibili sono assai scarsi e che si potrà incidere assai poco in questa fase. Ritiene pertanto preferibile non dilatare ulteriormente i tempi di esame.

La relatrice **GIANNINI** (*SCpI*) non nasconde il proprio imbarazzo per lo scarso tempo a disposizione per un approfondimento del testo, pur concordando con la senatrice Puglisi che analogo compressione dell'*iter* è accaduta per il decreto-legge n. 91 a danno della Camera.

Il **PRESIDENTE** tiene a precisare che nel caso del decreto-legge n. 91 la ristrettezza dei tempi è stata causata dalla scelta del Governo di emanare il provvedimento l'8 agosto, in concomitanza con la sospensione dei lavori per la pausa estiva; in questo caso invece i 60 giorni per la conversione erano pienamente disponibili per entrambi i rami del Parlamento.

Riprendendo il suo intervento, la relatrice **GIANNINI** (*SCpI*) sottolinea comunque i problemi politici verificatisi alla Camera e sfociati nelle dimissioni del relatore. Si domanda pertanto se sia possibile rinviare l'avvio del provvedimento in Aula almeno a giovedì, sfruttando tutti i giorni possibili fino all'11 novembre. Giudica infine a sua volta preferibile la presentazione di ordini del giorno che in questo caso rappresentano lo strumento più dignitoso, anche se poco influente.

Il **PRESIDENTE** puntualizza che la calendarizzazione in Aula era stata originariamente fissata per oggi pomeriggio e la posticipazione a domani pomeriggio è stata accordata dietro una sua precisa richiesta.

Il senatore **BOCCHINO** (*M5S*) condivide a pieno le considerazioni della relatrice, registrando negativamente l'impossibilità della maggioranza di consentire un *iter* spedito al provvedimento. Afferma infatti che, a differenza del cosiddetto decreto "Valore cultura", per il quale effettivamente la pausa estiva è stata penalizzante, in questo caso l'ampia maggioranza che sostiene il Governo aveva tutte le condizioni per esaminare in maniera ordinaria il testo, mentre invece non vi è stato accordo su punti qualificanti.

Pone perciò un problema politico, giudicando paradossale che un provvedimento così rilevante abbia un *iter* talmente travagliato, a testimonianza della incapacità della compagine politica che sostiene l'Esecutivo di portare avanti con convinzione i propri provvedimenti. Manifesta quindi forti dubbi sulla possibilità di lavorare in maniera efficiente, rimarcando la necessità di modificare tale *modus operandi*, al fine di mettere entrambe le Camere - e soprattutto le opposizioni - in condizione di potersi esprimere. Attribuisce quindi tutta la responsabilità politica della compressione dei tempi alle forze di maggioranza.

Concorda comunque sull'ipotesi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 13, suggerendo però di concentrare i lavori su temi condivisi e qualificanti che fungano da spunto per una futura modifica. Ritiene infatti che la Commissione debba poter incidere, anche attraverso l'esame degli ordini del giorno, impegnando concretamente il Governo in maniera non formale ma sostanziale su aspetti necessariamente da correggere. Ciò anche al fine di superare le divergenze politiche occorse alla Camera e sfociate nelle dimissioni del relatore, nell'ottica di migliorare comunque il provvedimento.

Il senatore **LIUZZI** (*PdL*) riconosce che i tempi stringenti e l'andamento non sempre tranquillo delle cosiddette "larghe intese" non consentono di svolgere un *iter* approfondito. Invita però a tener conto della situazione generale, nella quale il Governo ha posto l'accento su alcune tematiche

strategiche, come i beni culturali nel caso del decreto-legge n. 91 e la scuola con il provvedimento in esame, che occorre affrontare per superare alcune situazioni di necessità.

Pur comprendendo comunque i disagi delle opposizioni, condivide l'idea di affidare ad ordini del giorno unanimemente supportati delle proposte concrete di modifica, che potranno essere poi affrontate in seguito.

Il senatore **CENTINAIO** (*LN-Aut*) giudica deprimente questo modo di lavorare, in quanto si ratifica ciò che è stato deciso da altri.

Afferma pertanto che il suo Gruppo non intende rinunciare alla presentazione degli emendamenti ed accontentarsi di ordini del giorno, anche se compirà una scelta precisa sulle proposte emendative da presentare, onde evitare un lavoro inutile.

Dopo due interventi sull'ordine dei lavori del senatore **MAZZONI** (*PdL*), il quale sollecita l'avvio dell'esame, e della senatrice **MUSSINI** (*M5S*), che denuncia la violazione dell'articolo 76 della Costituzione, su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione conviene di fissare alle ore 13 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE** tiene poi a precisare di aver più volte paventato il rischio di una compressione dei tempi per l'esame di questo provvedimento, invitando tutti i Gruppi ad attivarsi nei confronti dei colleghi della Camera onde far confluire le proprie proposte in quella sede. Dà peraltro atto al Governo e ai due relatori che si sono succeduti nella VII Commissione della Camera di aver affrontato il decreto in maniera aperta verso le sollecitazioni sia della maggioranza che delle opposizioni, come testimonia l'elevato numero di emendamenti approvati, di tutti gli schieramenti. Quanto all'andamento dei lavori per la seduta pomeridiana, nel ribadire la propria proposta, fa presente che la Commissione potrà valutare successivamente come procedere.

Riferisce indi alla Commissione la relatrice **GIANNINI** (*SCpI*), la quale segnala che il provvedimento impatta maggiormente sulla scuola e in misura minore sull'università e sulla ricerca. Nel rimarcare negativamente l'impossibilità materiale di approfondire un provvedimento a suo avviso fondamentale, dichiara di aver avuto l'impressione di microinterventi che affrontano singole esigenze senza tuttavia una *ratio* unitaria né un deciso cambiamento di rotta. Cita ad esempio il caso delle borse di studio, qui incrementate solo per 100 milioni di euro, mentre nel decreto-legge n. 69 del 2013 c'era addirittura un finanziamento di 1,5 miliardi seppur a danno del Fondo ordinario e dunque poi eliminato.

Riconosce comunque la volontà del Governo di assumere il settore dell'istruzione, più che quello dell'università, come comparto di riferimento, impegnandosi a risolvere alcune emergenze tra cui l'edilizia scolastica. Accoglie perciò positivamente il provvedimento, anche se senza troppi entusiasmi, visto che sarebbe stato opportuno un lavoro più accurato. Passa dunque all'esame dell'articolato, segnalando che l'articolo 1 ha la finalità di incrementare il sostegno agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il raggiungimento dei più alti livelli negli studi e del pieno successo formativo, con specifico riferimento alle esigenze degli studenti pendolari e fuori sede. Con un emendamento approvato dall'Aula della Camera, è stata fatta anche esplicita menzione degli studenti con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992. Secondo la relazione illustrativa presentata alla Camera, l'urgenza deriva dalla volontà di erogare i benefici già nell'anno scolastico 2013-2014. A tal fine, il comma 1 prevede un incremento dell'offerta di servizi utili a garantire l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno 2013-2014 attraverso l'autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti che pare a suo giudizio una cifra accettabile. Reputa poi importante il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella ripartizione delle risorse.

L'articolo 2 provvede a rifinanziare il Fondo integrativo statale per le borse di studio agli studenti universitari erogate dalle Regioni e a rendere stabile questo finanziamento, che costituisce a suo avviso un punto cruciale per la riqualificazione del sistema universitario. In particolare, il comma 1 prevede che dal 2014 il Fondo venga incrementato nella misura di 100 milioni di euro, che rappresenta una cifra ancora modesta. Si augura perciò che in un successivo provvedimento normativo sia reperito un finanziamento più consistente, anche in connessione con la Fondazione per il merito.

L'articolo 3 compie a suo giudizio un passaggio importante, in quanto sostiene la formazione presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2, comma 1,

della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a fronte di difficoltà economiche. In proposito ricorda che il comparto vive una bizzarra situazione di convivenza di conservatori e istituti musicali pareggiati, i quali hanno stessi compiti ma diversa qualificazione giuridica. Dopo aver rammentato che sulla materia sono stati discussi anche atti di sindacato ispettivo, rileva che vengono previsti premi (non più borse di studio, a seguito di un emendamento della Commissione cultura) per un importo complessivo di 3 milioni di euro nel 2014. Si prevede l'emanazione di un bando nel quale sono specificati i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative di promozione dell'AFAM.

L'articolo 4 affronta un'altra emergenza, la tutela della salute nelle scuole. Fa presente che l'urgenza della misura è connessa all'immediatezza dei rischi derivanti dal fumo per gli studenti e per gli operatori della scuola. In particolare, si estende il divieto di fumo previsto per i locali chiusi anche alle aree all'aperto di pertinenza

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche, ritenute un subdolo sostituto, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto. Rileva peraltro che, a seguito di un emendamento approvato dall'Aula della Camera, i proventi delle predette sanzioni - originariamente destinati al Ministero della salute per il potenziamento delle attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso delle sigarette elettroniche nonché per attività formative finalizzate alla prevenzione del tabagismo - saranno invece riassegnati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che poi li destina alle scuole che hanno contestato le violazioni per essere successivamente utilizzati per attività finalizzate all'educazione alla salute.

Si sofferma poi sul comma 5, che prevede invece programmi volti a favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, oggetto già di alcune proposte emendative del Gruppo Movimento 5 Stelle in occasione del decreto-legge n. 69 del 2013. Evidenzia altresì che l'Aula della Camera ha poi introdotto due commi aggiuntivi (5-*bis* e 5-*ter*) con i quali si prevedono specifiche linee guida del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero della salute, per disincentivare nelle scuole la somministrazione di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di lipidi, di zuccheri, di sodio, di teina o di caffeina, e per favorire invece la somministrazione di prodotti adatti a studenti celiaci.

L'articolo 5 - prosegue la relatrice - intende potenziare l'offerta formativa, sia intervenendo sugli insegnamenti, sia con ulteriori iniziative volte a promuovere la fruizione del patrimonio culturale. A tale articolo, la Commissione cultura ha premesso un comma iniziale con cui si dispone che entro 90 giorni siano avviati il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione liceale, tecnica e professionale, al fine di garantirne l'aggiornamento e l'adeguamento agli indirizzi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università e dal mondo del lavoro. In proposito esprime alcuni dubbi su una possibile eccessiva "creatività tematica" analoga a quella registrata nelle università, invocando un chiarimento del Governo.

Dopo aver accennato al comma 1, inerente l'integrazione dei quadri con un'ora settimanale di "geografia generale ed economica", dà conto del comma 2, recante disposizioni volte a rafforzare la formazione continua dei docenti e la consapevole fruizione del patrimonio culturale

e la consapevole. Nello specifico, il Ministero dell'istruzione si prefigge di bandire un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale ovvero nelle istituzioni culturali e scientifiche. Per le suddette attività è previsto un finanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2014, sulla cui rispondenza ai bisogni effettivi domanda un chiarimento al Governo.

L'articolo 6 agevola le famiglie con riferimento alle spese per l'acquisto dei libri di testo, intervenendo sul piano sia normativo, ossia sulle regole per l'adozione dei testi, sia economico, introducendo agevolazioni per le famiglie in difficoltà.

E' poi previsto che le scuole possano elaborare autonomi materiali didattici digitali per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e che ogni prodotto sia affidato ad un docente supervisore che ne garantisce la qualità sotto il profilo scientifico e didattico. Un emendamento approvato dalla Commissione cultura ha precisato che le predette norme si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado.

Il comma 2 introduce invece un beneficio per le famiglie in difficoltà, prevedendo che il Ministero dell'istruzione eroghi alle istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, anche usati, di contenuti digitali integrativi ed altri dispositivi da concedere in comodato d'uso a studenti individuati in base all'ISEE.

Passando all'articolo 7, rileva che esso è volto a fronteggiare il rischio della dispersione scolastica, che richiede una risposta immediata, e – più in generale – a rendere le scuole spazi aperti e luoghi di coesione sociale per le famiglie e la comunità. Il comma 1 prevede, in via sperimentale, un Programma di didattica integrativa per l'anno scolastico 2013-2014 con l'obiettivo di arginare i fenomeni di dispersione scolastica nei territori che presentano un rischio superiore di evasione dell'obbligo scolastico, in particolare nel Meridione e nelle aree rurali del Centro-Sud. Per la realizzazione del Programma il comma 3 autorizza la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014.

Giudica peraltro assai importante l'articolo 8, che ha lo scopo di potenziare, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, le attività svolte dalle scuole per l'orientamento degli studenti, in vista della scelta dei successivi indirizzi e sbocchi professionali. A questo scopo si procede sia intervenendo sulla disciplina vigente, sia disponendo uno specifico finanziamento. Il comma 1 intende favorire una maggiore consapevolezza nella scelta del percorso di studio e una migliore conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori. A tal fine, si prevede che le attività inerenti ai percorsi di orientamento che eccedano il normale orario di lavoro possano essere remunerate attraverso il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa. I percorsi di orientamento si devono inserire strutturalmente già dal penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, anziché solo nell'ultimo come attualmente previsto, nonché nell'ultimo della scuola secondaria di primo grado. Afferma peraltro che le attività già esistenti devono in tale direzione essere migliorate. Il comma 2 autorizza, per le iniziative di orientamento, la spesa annua di euro 1,6 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro a decorrere dal successivo.

Sottolinea altresì che la Commissione cultura ha introdotto un articolo 8-*bis* secondo cui i predetti percorsi di orientamento devono comprendere misure volte a far conoscere agli studenti il valore educativo e formativo del lavoro anche attraverso giornate di formazione in azienda, nonché a sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori, tema più volte ribadito dal ministro Maria Chiara Carrozza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e con quello dell'economia, sono definite le tipologie di aziende che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere stipulate fra scuole e imprese, i diritti degli studenti coinvolti e il riconoscimento dei crediti formativi.

L'articolo 9 pone rimedio a un disagio al quale sono soggetti i ragazzi stranieri che studiano in Italia, che rischia di limitarne l'afflusso. Nell'auspicare una comune sensibilità su tale questione, lamenta infatti il reticolo invalicabile di adempimenti burocratici che ostacolano il percorso di questi ragazzi e segnala che il comma 1 consente, nella logica di semplificazione e di riduzione dei costi amministrativi e sociali, la validità del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione per l'intera durata del corso, anziché per un singolo anno rinnovabile poi di anno in anno. Si tratta a suo avviso di una misura pienamente condivisibile, anche nell'ottica di evitare la perdita di studenti per ragioni connesse alla burocrazia.

Altro punto qualificante, prosegue la relatrice, è l'articolo 10, volto a rafforzare le dotazioni materiali delle scuole e delle altre istituzioni di formazione, intervenendo sia sul patrimonio immobiliare delle scuole, sia sul regime fiscale delle erogazioni a loro favore. Il comma 1 prevede infatti la possibilità di contrarre mutui, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché per la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. Condivide peraltro appieno le modifiche apportate dalla Camera, secondo cui le norme di quest'articolo sono state estese anche agli alloggi e alle residenze universitari, nonché alla realizzazione o al miglioramento delle palestre scolastiche.

Dopo aver accennato agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* introdotti alla Camera, nonché all'articolo 11, descrive i contenuti dell'articolo 12, che mira a rimediare a una situazione di inadeguatezza del dato normativo o di incertezza interpretativa circa il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, emersa da decisioni di organi giurisdizionali. In proposito, il comma 1 intende disciplinare la materia in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare

norme di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenza regionale, ma può solo fissare norme generali per il contenimento della spesa, stabilendo obiettivi da raggiungere. Fa presente dunque che il comma 1 limita dunque agli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 il divieto (fissato a regime dalla legge di stabilità 2012) di assegnare il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle scuole costituite con un numero di alunni inferiore a 600, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani. Segnala poi che a regime, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, nonché per la loro distribuzione fra le Regioni, saranno definiti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia, previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le Regioni provvederanno autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base del predetto accordo.

L'articolo 13 reca disposizioni per un ottimale utilizzo delle informazioni presenti nelle anagrafi regionali e nazionale degli studenti di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, prevedendo al comma 1 la loro integrazione, nel rispetto del principio dell'invarianza di spesa, nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti entro l'anno scolastico 2013-2014.

Illustra inoltre l'articolo 14 sul sistema dell'istruzione tecnica superiore e la costituzione di ulteriori istituti tecnici superiori, che rappresentò a suo tempo un'ottima intuizione del Governo Prodi. Segnala al riguardo la partecipazione delle università, degli enti locali e di altri *partner* anche privati quali investitori.

L'articolo 15 - prosegue la relatrice - contiene diverse disposizioni in materia di personale scolastico, che mirano a garantire continuità e programmazione e a migliorare nell'immediato le dotazioni del personale nelle scuole, anche con riferimento agli studenti con disabilità. Con riguardo agli insegnanti di sostegno, segnala che, sempre per garantire una maggiore integrazione degli alunni disabili, le quattro aree disciplinari del sostegno sono unificate e continuano ad essere utilizzate solo per le graduatorie delle procedure concorsuali bandite prima dell'entrata in vigore di questa norma.

L'articolo 16 prevede nuove iniziative per la formazione del personale scolastico e, quindi, per il potenziamento dell'offerta formativa particolarmente rivolte ai docenti delle zone a maggiore rischio socio-educativo, stanziando la somma complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014. Reputa tuttavia un po' generico il riferimento agli esiti nelle valutazioni INVALSI e negli apprendimenti in generale, soprattutto nelle scuole che presentano maggiori criticità, menzionando comunque gli ulteriori ambiti della formazione, quali: l'integrazione degli alunni disabili e di quelli stranieri, con una specifica attenzione alla didattica interculturale e al bilinguismo; l'educazione all'affettività, il rispetto della diversità, il superamento degli stereotipi di genere, anche in attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere previsto dal recente decreto-legge contro i femminicidi; la capacità di gestione dei sistemi scolastici; i processi ed innovazione tecnologica; l'alternanza scuola-lavoro.

Dopo aver brevemente accennato all'articolo 17, precisa che l'articolo 18 consente, al comma 1, l'immediata assunzione di vincitori di un concorso per dirigenti tecnici già espletato, mentre l'articolo 19 contiene misure di immediata applicazione per l'organizzazione e per il personale delle istituzioni AFAM.

Si dilunga invece maggiormente sull'articolo 20 che, nella versione originaria del decreto, eliminava, con effetto anche per gli esami già banditi e non ancora conclusi, il cosiddetto «*bonus di maturità*», accordato dalla normativa precedente agli studenti che si iscrivono agli esami per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato come determinati dalla normativa europea (medicina, odontoiatria, veterinaria e architettura). La norma fissava a 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione ai predetti corsi universitari prevedendo che 90 punti fossero assegnati sulla base del risultato dei *test* di ingresso e 10 fossero assegnati agli studenti che avessero conseguito risultati scolastici di particolare valore nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, indicando i criteri per la determinazione del punteggio da attribuire per la valorizzazione del percorso scolastico. Considerato che si trattava della prima applicazione della norma, anche perché la difficoltà di valorizzare adeguatamente il percorso scolastico tenendo conto del contesto locale aveva indotto a rinviarne gli effetti con interventi annuali d'urgenza fino all'anno accademico 2013-2014, il Ministero ne aveva reputato necessaria l'abrogazione.

Nel corso dell'*iter* del provvedimento alla Camera, tuttavia, anche questa soluzione è stata avvertita come iniqua, avendo modificato le regole durante l'espletamento dei *test* di ingresso alle facoltà a numero chiuso. La Commissione cultura ha perciò approvato un emendamento secondo il quale i partecipanti ai *test* che sarebbero entrati nelle graduatorie entro il numero massimo di posti disponibili se si fossero visti riconoscere il *bonus* sono ammessi in soprannumero già dal corrente anno accademico ovvero dal prossimo, nella sede cui avrebbero avuto diritto con l'applicazione del

bonus. Analogamente, coloro che si sono iscritti ad una sede diversa da quella cui avrebbero avuto diritto con l'applicazione del *bonus*, possono cambiare sede dal prossimo anno accademico, con il riconoscimento dei crediti acquisiti. A tal fine, il Ministero riaprirà la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte dei candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti ai *test* di ingresso. Un emendamento approvato dall'Aula della Camera ha esteso le predette disposizioni ai *test* svolti per l'accesso ai corsi di laurea in professioni sanitarie e in scienze della formazione primaria.

In una breve interruzione il sottosegretario GALLETTI dà analiticamente conto dei meccanismi di recupero dei candidati a seguito della reintroduzione del *bonus*.

Riprendendo il suo intervento, la relatrice GIANNINI (SCpI) riferisce indi sull'articolo 21, che modifica la disciplina della formazione specialistica dei medici, con il duplice obiettivo di risolvere alcune criticità riscontrate in ordine alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e di abbreviare i tempi per la determinazione dell'importo dei contratti degli specializzandi medici.

Segnala poi che l'articolo 22 interviene sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e degli enti di ricerca, con disposizioni la cui urgenza è dettata dall'esigenza di rinnovarne gli organi di vertice. Avviandosi alla conclusione, dopo aver illustrato sommariamente i restanti articoli, ritiene che l'insieme delle misure previste rappresenti più un bisogno di rimediare che un'occasione per affermare una visione strategica per i settori della conoscenza.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BIGNAMI (M5S) si sofferma in particolare sull'articolo 15, che unifica le aree di sostegno compiendo una scelta a suo avviso gravissima. Le attuali 4 aree in cui il sostegno è diviso nella scuola secondaria superiore sono infatti indispensabili quanto meno per quegli alunni con disabilità minori che possono raggiungere, con l'ausilio di docenti professionalmente competenti, gli obiettivi minimi del *curriculum*. In tal modo, essi arrivano a conseguire una maturità spendibile a tutti gli effetti nel mondo del lavoro, mentre senza i docenti specialisti non otterrebbero mai tale risultato. L'area unica del sostegno rappresenta perciò, a suo avviso, una intollerabile ingiustizia sociale, volta solo ad assicurare un posto di lavoro a docenti in sovrannumero. Non va dimenticato peraltro che il sostegno ha spesso rappresentato una scorciatoia per l'inquadramento in ruolo. Non si possono perciò assecondare le richieste di docenti che, quanto meno in parte, non hanno neanche la passione di dedicarsi ai ragazzi con disabilità, in tal modo calpestando il legittimo diritto di apprendere di tutti gli studenti.

Sollecita perciò il Governo ad una ulteriore riflessione su questo punto, sul quale non smetterà di manifestare con forza il proprio dissenso.

La senatrice MUSSINI (M5S), riallacciandosi alle osservazioni della senatrice Bignami, afferma in generale che le tematiche scolastiche ancora una volta sono affrontate in maniera disorganica, con una scarsa competenza in merito alle dinamiche concrete. Ciò comporta alcuni errori grossolani, come è stato fatto sul *bonus* maturità, che sottende l'idea per cui non si valuta solo la *performance* di una prova ma un intero *curriculum*. A suo avviso la vicenda del *bonus* dimostra tuttavia una non consapevolezza dei meccanismi interni alla scuola, mentre sarebbe stato più opportuno intervenire sul computo del credito scolastico laddove fossero state riscontrate effettive disparità tra le scuole o le aree territoriali del Paese.

Lamenta poi che analoga approssimazione ha riguardato altri aspetti del comparto, che rischiano di rovinare la scuola. Cita, con grande sorpresa, il collegamento tra le prove INVALSI, la dispersione scolastica e la qualità dell'insegnamento: ritiene infatti che per misurare la capacità didattica degli insegnanti sia inadeguato utilizzare le valutazioni dell'INVALSI, tenuto conto che detta misurazione dovrebbe avere ad oggetto un differenziale di competenze e tener conto anche di altre variabili come il numero di alunni per classe e il contesto sociale. Quanto poi alla presunta connessione tra la formazione degli insegnanti e i fondi europei, fa presente che, secondo le rilevazioni pubblicate dal ministro Barca, le Regioni che impiegano maggiormente dette risorse per la formazione dei docenti sono quelle in cui c'è maggiore criticità sui risultati dell'INVALSI. Si domanda pertanto quale coerenza ispiri l'azione del Governo e invoca l'avvio di un lavoro serio sugli obiettivi di una scuola moderna.

Circa il reintegro di un'ora di geografia, reputa vergognoso l'intervento sui *curricula* nella logica del risparmio che ha portato nei licei all'unificazione degli insegnamenti di storia e geografia. Manifesta perciò profonda tristezza nel vedere come siano stati danneggiati i *curricula* senza che la materia sia stata affrontata nell'insieme.

Ritiene poi assai grave l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'offerta formativa per l'acquisto dei beni materiali connessi ai laboratori, tenuto conto che su tale Fondo ricadono spesso troppe esigenze del quotidiano, come ad esempio le supplenze. Dopo essersi soffermata sull'ampliamento dell'orientamento, che in molte scuole è già diffuso a partire dal quarto anno della scuola superiore di secondo grado, ritiene assai preoccupanti le misure contenute nel decreto.

Augurandosi che sia messa da parte una volta per tutte l'emergenza, si domanda se in futuro possa essere instaurato un nuovo dialogo tra Governo e Parlamento per la risistemazione del sistema scolastico, di cui tutti parlano salvo poi tirarsi indietro al momento di intervenire in concreto.

La senatrice PUGLISI (PD) reputa che il provvedimento rappresenti un indubbio passo in avanti, seppur attraverso singoli interventi che sono comunque preferibili rispetto ai brutali tagli inferti al settore dai Governi precedenti. Apprezza perciò che sia stata avviata un'opera di restituzione di risorse e che non si sia intervenuto mediante riforme "epocali", senza prima dare alla scuola la possibilità di avere fiducia e di agire con tranquillità dopo gli sconvolgimenti degli anni passati.

Ciò premesso, fa notare che l'articolo 1 non ha paragoni in passato in quanto non ci sono mai state vere misure per il *welfare* studentesco. I 15 milioni di euro assegnati alle Regioni integrano infatti misure che solo detti enti prevedevano. Si esprime pertanto con favore sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ha concentrato le risorse sul trasporto scolastico, rapportato alla situazione economica di ciascuno studente, a prescindere dal merito, in quanto occorre anzitutto garantire il diritto di raggiungere la scuola. Ritiene dunque che alla Camera dei deputati sia stato compiuto un buon lavoro e siano stati apportati dei miglioramenti, su cui anche il suo Gruppo si è a lungo confrontato.

Segnala peraltro che uno dei settori di intervento è stato il personale scolastico, al fine di riparare a danni precedenti, come ad esempio la cosiddetta *spending review* per la parte riguardante gli inidonei e gli ATA, consentendo tra l'altro la possibilità di stabilizzare circa 27.000 insegnanti di sostegno e di avvicinarsi all'organico funzionale che assegna personale stabile sui posti disponibili. Ripercorre altresì la battaglia che è stata fatta in Commissione bilancio della Camera dei deputati con il Ministero dell'economia e delle finanze, formulando l'auspicio di una piena indipendenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle modalità di gestione del *budget* ad esso assegnato.

Sottolinea inoltre che il provvedimento introduce misure che la scuola aspettava da anni, che andranno senz'altro implementate, come ad esempio l'apertura pomeridiana e il contrasto alla dispersione scolastica. Si sofferma altresì su un aspetto fondamentale, rappresentato dal nuovo investimento nella formazione in servizio dei docenti. In proposito ritiene che fino ad oggi sia stata diffusa una visione distorta delle misurazioni dell'INVALSI, che comunque fotografano gli apprendimenti.

Reputa perciò positivo che gli insegnanti siano supportati, sul piano della formazione, per aggiornare la didattica in merito a quegli aspetti più deboli come certificati dall'INVALSI, tanto più che la formazione rappresenta anzitutto uno scambio di buone pratiche, in modo da consentire agli studenti di raggiungere risultati migliori. Nega dunque che si tratti di strumenti positivi o premianti in quanto sono misure a disposizione delle scuole. Nel richiamare il dibattito in corso anche nel Gruppo Partito Democratico, reputa che la valutazione dell'efficacia di tale metodo si potrà svolgere nei prossimi anni, in termini di miglioramento negli apprendimenti.

Con particolare riguardo al *bonus* maturità rammenta che il ministro Maria Chiara Carozza ha tentato di correggere le iniquità e a fronte di molte segnalazioni il Consiglio dei ministri all'unanimità ha effettivamente deciso l'eliminazione di tale misura. Tuttavia numerosi studenti hanno protestato in quanto tale scelta ha inciso sulle prove in corso e ciò spiega la modifica approvata dalla Camera dei deputati, che tenta di evitare le disuguaglianze. Invoca tuttavia una risposta definitiva al problema, manifestando forte preoccupazione per il futuro dei giovani studenti che vedono infranti i loro sogni. Ritiene infatti auspicabile un sistema universitario senza sbarramento all'ingresso ma con una forte selezione dopo il secondo anno. Deplora altresì le difficoltà che incombono sugli studenti che vogliono cambiare facoltà, dopo l'insufficiente orientamento svolto nella scuola superiore, tenuto conto che anche le facoltà non a numero chiuso prevedono lo svolgimento di un *test* di competenze senza il quale non è possibile mutare percorso. Nel lamentare l'enorme perdita di tempo per gli studenti, si domanda se le università, per inseguire i criteri di valutazione - su cui invita il Dicastero ad intervenire - , stiano perdendo di vista gli

obiettivi di dimezzare la dispersione scolastica e di incrementare il numero di laureati, previsti entrambi dalla strategia "Europa 2020".

Avviandosi alla conclusione, chiede al Governo maggiori delucidazioni sulla situazione degli specializzandi in medicina nei confronti dei quali vengono cambiati in corso d'opera i criteri esistenti.

Il senatore **MAZZONI** (*PdL*) rileva che dei 400 milioni stanziati dal decreto, circa 107 sono destinati al personale della scuola, mentre gli studenti avrebbero meritato un'attenzione maggiore. Pone dunque l'accento sul rapporto tra le istituzioni e le nuove generazioni, deplorando il cambiamento delle regole a percorso già avviato e sottolineando criticamente che se ciò fosse accaduto durante l'amministrazione dell'allora ministro Gelmini ci sarebbe stata quanto meno una mobilitazione di piazza, mentre ora si registrano solo silenzi a suo giudizio significativi ed imbarazzati. Ritiene quindi che la Camera dei deputati abbia posto rimedio ad un *vulnus*, il cui superamento ha rappresentato per il Gruppo Il Popolo della Libertà una battaglia di equità per ristabilire il corretto rapporto tra istituzioni e studenti.

Stigmatizza poi un altro errore riguardante la copertura finanziaria, lamentando che per la seconda volta un provvedimento di urgenza viene coperto con un incremento dell'imposta di registro e delle accise sugli alcolici, secondo un approccio opposto alla visione del suo Gruppo. Ricorda peraltro che nel luglio scorso la Ragioneria generale dello Stato aveva dato parere contrario ad ulteriori incrementi di tasse sugli alcolici, in quanto avrebbe provocato una depressione dei consumi. Rivendica invece la proposta del suo Gruppo di assoggettare all'IVA alcuni prodotti di Poste italiane ora esenti, per garantire un gettito certo. Critica perciò l'impostazione statale sottesa al provvedimento e sollecita il superamento di un retaggio culturale che marginalizza le scuole paritarie, le quali invece fanno a pieno titolo parte del sistema pubblico di istruzione.

Si dichiara invece d'accordo con le misure sul *welfare* studentesco, sulle borse di studio, sull'alternanza scuola-lavoro, anche se ritiene ancora non compiuta la sinergia tra scuola e lavoro. Afferma dunque che su tale piano il provvedimento resta meramente simbolico, in quanto non vi è un reale rafforzamento degli istituti tecnici e di quelli superiori.

Un altro tema assente è la questione del ricambio nelle cattedre ormai esaurite, per le quali il recente concorso avrebbe dovuto garantire la copertura dei posti. Lamenta invece che per le classi di concorso esaurite non sono stati banditi nuovi posti e pertanto le vacanze saranno coperte attingendo da materie affini. Chiede infine delucidazioni sulla sorte dei docenti che stanno svolgendo i TFA ordinari, domandando se corrisponde al vero che essi saranno inseriti nella quarta fascia. Nel preannunciare un ordine del giorno in tal senso, conclude ponendo nuovamente un problema di equità che sarebbe a suo avviso sbagliato non affrontare.

La senatrice **IDEM** (*PD*) concorda con la senatrice Puglisi ritenendo che il provvedimento introduca positive misure per assicurare la sopravvivenza dei comparti di riferimento.

In ordine alle prove INVALSI, ritiene che esse siano accettabili solo nella misura in cui costituiscano un punto di partenza, tenuto conto che si tratta di prove tecniche spesso avulse dal contesto di riferimento. Segnala infatti che talvolta alunni inseriti in ambienti scolastici difficili vengono bollati come poco preparati. Reputa altresì necessaria la formazione pedagogica in partenza per gli insegnanti, onde dotarli di tutti gli strumenti adeguati. Si augura infine che si raggiunga una concertazione sulle riforme necessarie.

Il senatore **BOCCHINO** (*M5S*) lamenta che alcune classi di concorso si trovano in una situazione di sofferenza per la riduzione del numero di ore loro dedicate e dunque aumentano le classi di concorso atipiche. Nel sollecitare l'atteso riordino delle classi di concorso che rappresenta a suo avviso il luogo principale per risolvere alcune criticità e stemperare le situazioni di sofferenza, deplora che siano di fatto sparite molte ore curriculari dalle scuole. Nel preannunciare la presentazione di un ordine del giorno in tal, spera che il Governo manifesti disponibilità su ciò.

In relazione alla ricerca, rileva criticamente l'assenza di misure concrete anche circa gli enti pubblici di ricerca, ad eccezione di poche norme contenute nel capo III intitolato peraltro "Altre disposizioni", a dimostrazione della scarsa importanza di tale segmento che invece dovrebbe costituire un settore strategico. Nel merito, giudica marginali le modifiche inerenti le nomine dei vertici, affermando che sarebbe stato necessario intervenire anche per le assunzioni degli altri enti oltre l'INGV, i quali svolgono attività altrettanto utili, nell'ottica di mantenere la *leadership* dei nostri settori di ricerca.

Reputa poi assai spinosa la questione dei fondi premiali, tenuto conto che gli enti pubblici di ricerca attendono ancora la restituzione di circa 130 milioni di euro sottratti nel 2012 e non più assegnati. Dopo aver ribadito che la quota premiale non deve valere sulle assegnazioni ordinarie, si sofferma sui ritardi nella selezione dei progetti, domandando maggiori chiarimenti sull'eventuale ripresentazione del bando. Quanto alle misure contenute nel decreto, giudica inopportuno che una quota del Fondo ordinario venga assegnata in relazione alla valutazione della qualità nella ricerca, atteso che essa non è aggiuntiva e che la valutazione è stata fatta in un contesto di ristrettezze economiche. Sollecita perciò un ripensamento e coglie l'occasione per segnalare la presentazione di un emendamento al disegno di legge di stabilità che, da un lato, restituisce i 55 milioni di euro tagliati dalla *spending review* e dall'altro prevede che questa quota aggiuntiva venga assegnata in base alla valutazione della qualità, in modo tale che l'attuale quota premiale ritorni nel Fondo ordinario. In proposito, rammenta il parere espresso dalle Commissioni parlamentari sul riparto del Fondo ordinario per il 2013, invocando nuovamente il ripristino del taglio lineare.

Giudica altresì risibile l'articolo 23, che tocca in maniera solo marginale il problema del precariato, peraltro neanche affrontato dal decreto-legge n. 101 del 2013, in occasione del quale sono stati inopinatamente respinti alcuni emendamenti sulla possibilità di assunzione previa selezione. Si interroga dunque sulla sorte dei precari nel momento in cui scadranno i contratti e rivolge un appello al Governo affinché intervenga almeno con la legge di stabilità. Si augura pertanto che sia condivisa la necessità di restituire a tali soggetti quanto meno il rispetto che meritano, ferma restando l'esigenza che siano comunque restituiti i 55 milioni di euro, i quali del resto rappresentano una cifra esigua se rapportata al bilancio dello Stato. In conclusione stigmatizza l'assenza di misure per i lavoratori della conoscenza in tale provvedimento.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*) giudica assai importanti gli argomenti trattati dal decreto-legge, che avrebbero potuto costituire l'occasione per dare il segno di cambiamento atteso dal Paese. Rileva invece con rammarico che si è nuovamente persa la possibilità per dare risposte concrete, a dispetto delle dichiarazioni programmatiche del ministro Maria Chiara Carrozza. Si domanda poi le ragioni della scelta di un provvedimento di urgenza, che reputa riduttivo in quanto affronta solo alcuni temi senza l'ambizione di una visione di insieme. Ipotizza inoltre che il richiamo all'intransigenza del Ministero dell'economia e delle finanze rappresenti di fatto un alibi per accettare interventi così miseri, nella totale assenza di una prospettiva di lungo periodo.

Circa gli investimenti sulla scuola, l'università e la ricerca, lamenta che non si sia scelto un settore su cui rilanciare il Paese onde diffondere un messaggio di speranza di carattere trasversale. Sottolinea poi che ci sono numerosi profili trascurati dal provvedimento, come il nodo delle pensioni, che invece chiede di affrontare.

Si sofferma a sua volta sulla situazione dei docenti che svolgono tirocinio formativo attivo nonché sulla sorte degli enti pubblici di ricerca, evidenziando altri nodi aperti a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 101.

Nel giudicare assai imperfetto il bicameralismo che di fatto si è affermato, osserva che molti emendamenti riguardanti il provvedimento in esame confluiranno nel disegno di legge di stabilità, onde sanare le questioni rimaste irrisolte in questa sede, benché ciò rischi di risultare incomprensibile all'esterno.

Pur apprezzando che le risorse investite siano pari a circa 450 milioni di euro, ricorda infine che i tagli inferti dal precedente Governo sono stati di circa 10 miliardi e dunque ora deve essere rimesso in moto un sistema profondamente devastato.

Il senatore **MARIN** (*PdL*), pur giudicando difficile da accettare un esame preliminare così sommario, come peraltro segnalato dalla relatrice, anche a causa dei tempi ristretti, ritiene positivo l'impianto generale del testo. Segnala tuttavia alcune criticità sulle quali si soffermerà durante l'esame in Assemblea, fra cui in primo luogo l'inadeguatezza della copertura finanziaria, già rilevata dal senatore Mazzoni, che incide nuovamente sugli alcolici e sui derivati dell'alcool deprimendo di fatto i consumi. Nel rilevare come evidentemente l'innalzamento delle tasse provoca una riduzione dei consumi, ritiene che maggiori risorse potevano essere utilizzate per la formazione dei ragazzi puntando però sul merito. In proposito si domanda come possa essere riconosciuto il merito, anche a prescindere dai *test* di ingresso.

Nel rilevare con rammarico come il provvedimento non segni un'effettiva inversione di tendenza, giudica comunque accettabili le soluzioni proposte su cui potrà esserci un confronto più approfondito in Assemblea ed esprime soddisfazione per l'ulteriore intervento sull'edilizia scolastica.

Il presidente **MARCUCCI** (*PD*), nell'apprezzare a sua volta le norme sull'edilizia scolastica, si sofferma proprio sull'articolo 10, che da solo a suo giudizio giustificerebbe il voto favorevole al provvedimento, tanto più se letto unitamente alle misure in proposito già previste nel decreto-legge cosiddetto "del fare". Ritiene infatti assai vergognoso che lo Stato imponga ai privati il rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, ma non alle scuole che rappresentano il cuore della formazione dei cittadini.

Giudica peraltro interessante l'ingegneria finanziaria del provvedimento, condividendo l'opportunità di accedere a fondi consistenti legati a mutui pluriennali. In questo modo, saranno infatti disponibili dai 650 agli 800 milioni per interventi a favore dell'edilizia scolastica, riferiti alla normativa antincendio e antisismica ma anche per palestre e alloggi universitari.

Sebbene le misure previste non risolvano in via definitiva tutti i problemi del comparto, afferma dunque che esse innescano una spinta tanto virtuosa quanto necessaria.

Condivide altresì che somme a tal fine stanziare siano in deroga al patto di stabilità. Ritiene infatti che ciò costituisca una conquista, poiché delinea una strategia prioritaria e consente finanziamenti adeguati in un momento così delicato.

Non essendoci altri iscritti nel dibattito, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale, comunicando che nella seduta pomeridiana avranno luogo le repliche della relatrice e del Governo e inizierà l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013

48^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1150) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - si è concluso il dibattito. Comunica poi che sono stati presentati circa 300 tra emendamenti ed ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto in forma provvisoria, che saranno esaminati successivamente alle repliche della relatrice e del rappresentante del Governo.

Replica agli intervenuti il sottosegretario GALLETTI che ringrazia la Commissione per la disponibilità manifestata nell'approvazione di un testo in effetti arrivato "blindato" in seconda lettura. Rimarca comunque che alla Camera dei deputati è stato svolto un lavoro approfondito e i circa 370 emendamenti ritenuti ammissibili sono stati esaminati in dettaglio, tanto che il provvedimento risulta radicalmente cambiato rispetto all'impostazione iniziale. Nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento, ritiene infatti che le modifiche abbiano migliorato l'articolato anche se, in un contesto di scarsità di risorse, alcuni interventi non sono stati possibili. Resta comunque l'impegno del Governo a sopperire alle lacune, a partire dal disegno di legge di stabilità.

In merito alla critica da più parti avanzata circa la mancanza di una funzione strategica sottesa al provvedimento, conferma che esso non aveva l'intenzione di risolvere tutti i problemi della scuola né di riformare completamente i settori di riferimento. Esso si inserisce invece nell'ottica di imprimere una inversione di tendenza a partire dal rifiuto di compiere tagli lineari, puntando invece agli investimenti. Fa presente infatti che i circa 400 milioni di euro del provvedimento servono a dare segnali agli studenti e alle famiglie più in difficoltà per quanto riguarda la lotta alla dispersione scolastica, l'acquisto di libri, le facilitazioni nei trasporti, la disponibilità del *wireless* nelle scuole.

Condivide peraltro pienamente le affermazioni del Presidente circa il forte segnale sull'edilizia scolastica, che è una priorità per il Dicastero. In proposito, sottolinea che le risorse complessive stanziare nei diversi provvedimenti del Governo sull'edilizia scolastica ammontano a circa un miliardo e 300 milioni in trent'anni, tenuto conto che le Regioni potranno contrarre mutui trentennali esenti dal patto di stabilità.

Rileva indi che sono stati affrontati altri problemi centrali, come ad esempio la questione degli inidonei, che potranno permanere nel comparto scolastico almeno fino all'anno 2015-2016. Si tratta dunque di una risposta positiva, benché parziale, analogamente a quanto compiuto circa i *bonus* maturità.

Risponde poi alla senatrice Puglisi, sottolineando che consentire l'accesso all'università a tutti gli studenti senza uno sbarramento all'ingresso significherebbe immettere circa 68.000 studenti con riferimento alla sola facoltà di medicina, in luogo degli attuali 10.000. Occorrerebbe pertanto che il sistema universitario potesse sopportare tale afflusso, fermo restando però che i posti di lavoro in uscita sono comunque connessi al numero di specialità possibili, pari attualmente a 6.000. Si

interroga perciò sull'utilità di immettere un contingente così elevato di studenti senza dar loro una prospettiva, con un evidente sacrificio economico per le famiglie. Assicura comunque che tale tema resta a disposizione di un dibattito più ampio, unitamente ad altre questioni non risolte in maniera definitiva.

Ritiene comunque che il testo impatti sulla scuola in maniera più forte rispetto alla versione originaria, grazie anche al lavoro compiuto in prima lettura. Preannuncia peraltro che, dati i tempi e l'impossibilità di modificare il decreto, non potrà esprimere un giudizio positivo sugli emendamenti, mentre assicura che il Governo valuterà analiticamente tutti gli ordini del giorno, onde assumere impegni veri.

Replica a sua volta la relatrice **GIANNINI (SCpI)**, la quale si unisce al ringraziamento del Sottosegretario rammaricandosi però di non avere la possibilità di soffermarsi sugli aspetti salienti su cui si riserva di intervenire in Assemblea. Manifesta peraltro soddisfazione per l'onestà dimostrata dal Sottosegretario, affermando che il provvedimento non ha un carattere strategico. Riconosce comunque che esso fa compiere un mutamento di rotta, attraverso interventi che definisce microchirurgici, la cui sommatoria ha un impianto complessivo. Invita perciò a giudicare positivo tale segnale con particolare riferimento al *welfare* studentesco. Quanto all'edilizia scolastica, pur concordando con l'esigenza di rispondere ad una reale emergenza, reputa preferibile l'investimento sul patrimonio intangibile.

Sollecita peraltro a dichiarare onestamente che alcune misure servono a rimediare ad errori precedenti, come ad esempio in relazione al *bonus* maturità. Sul piano del metodo, preannuncia che, nell'impossibilità di esaminare tutte le proposte emendative presentate, esprimerà un parere contrario, riservandosi di compiere una valutazione più analitica sugli ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE** comunica che, conformemente a quanto prospettato questa mattina, i lavori saranno brevemente sospesi per riprendere poi intorno alle 15,15 e proseguiranno in concomitanza dell'Assemblea fino alle ore 16, salvo poi riprendere nuovamente intorno alle 17,30.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,25.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, segnalando che il parere della Commissione bilancio sarà reso direttamente per l'Aula.

In sede di articolo 1, poiché nessuno chiede di intervenire nell'illustrazione, la relatrice **GIANNINI (SCpI)** e il sottosegretario **GALLETTI** esprimono un invito al ritiro su tutte le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previa sottoscrizione dell'emendamento 1.2 da parte del senatore **BOCCHINO (M5S)**, con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 e 1.10 che sono dichiarati decaduti.

In sede di articolo 2, previo parere favorevole della relatrice **GIANNINI (SCpI)**, il sottosegretario **GALLETTI** accoglie gli ordini del giorno nn. 23, 24 e 25, mentre il n. 26 è accolto come raccomandazione. Ribadisce altresì l'invito a ritirare le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Si associa la relatrice **GIANNINI (SCpI)**.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 2.1, i senatori **BOCCHINO (M5S)** e **SERRA (M5S)** sottoscrivono il 2.2 che è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

In esito a successive votazioni risultano parimenti respinti gli emendamenti da 2.3 al 2.11.

In sede di articolo 3, la relatrice **GIANNINI (SCpI)** e il sottosegretario **GALLETTI** esprimono un invito al ritiro su tutte le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Con successive e distinte votazioni sono dunque respinti gli emendamenti da 3.1 a 3.7, nonché il 3.8 cui ha aggiunto la propria firma la senatrice **SERRA** (*M5S*).

In ordine all'articolo 4, previo parere conforme della relatrice **GIANNINI** (*SCpI*) il sottosegretario **GALLETTI** accoglie l'ordine del giorno n. 27. Circa l'ordine del giorno n. 28 dichiara di accoglierlo come raccomandazione tenuto conto che per intervenire sulla vendita dei prodotti alimentari occorre un provvedimento legislativo di competenza del Parlamento e non del Governo. Per gli stessi motivi accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 29. Il parere è poi contrario sugli emendamenti, fermo restando l'invito al ritiro.

La relatrice **GIANNINI** (*SCpI*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Posti separatamente ai voti, sono dunque respinti gli emendamenti da 4.1 a 4.4.

Sugli analoghi emendamenti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 la senatrice **MUSSINI** (*M5S*) domanda se le ore di educazione fisica sono aggiuntive rispetto ai quadri orari.

Il sottosegretario **GALLETTI** fa presente che il condivisibile obiettivo di rendere curricolare l'educazione fisica nelle scuole primarie incontra una difficoltà di ordine economico ed una di carattere normativo, legata all'impostazione generale dell'insegnante unico. Fa presente comunque che esiste già un fondo per l'alfabetizzazione motoria, destinato ad attività sperimentali in collaborazione con il CONI.

Posti ai voti sono dunque respinti gli emendamenti da 4.5 a 4.8.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore **MARIN** (*PdL*) il quale invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, tenuto conto che essi sono stati ripresentati anche in Assemblea.

Il senatore **CENTINAIO** (*LN-Aut*) accoglie tale proposta e ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Risultano poi respinti gli emendamenti 4.17 e 4.18.

In sede di articolo 5, previo parere conforme della relatrice **GIANNINI** (*SCpI*) il sottosegretario **GALLETTI** dichiara di non accogliere l'ordine del giorno n. 31 mentre sugli ordini del giorno n. 32, 33, 34 e 35 preannuncia un accoglimento come raccomandazione oppure un accoglimento pieno laddove essi siano riformulati inserendo, nell'impegno al Governo, le parole "valutare l'opportunità di". Accoglie invece l'ordine del giorno n. 36. Ribadisce poi l'invito a ritirare gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Si associa la relatrice **GIANNINI** (*SCpI*).

La senatrice **SERRA** (*M5S*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 31 che risulta respinto dalla Commissione.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*) accoglie l'invito del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno n. 32 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto. Dichiara poi di ritirare tutte le proposte emendative a sua firma.

Il sottosegretario **GALLETTI** accoglie dunque l'ordine del giorno n. 32 (testo 2).

La senatrice **SERRA** (*M5S*) dichiara a sua volta di ritirare tutte le proposte emendative del suo Gruppo.

La senatrice **PUGLISI** (*PD*) fa propri gli ordini del giorno nn. 33, 34 e 35 e li trasforma in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato al presente resoconto, che vengono accolti dal sottosegretario **GALLETTI** come riformulati.

Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.25 e 5.0.1, mentre tutti i restanti emendamenti all'articolo 5 risultano ritirati.

La seduta, sospesa alle ore 15,55 riprende alle ore 18,05.

In merito all'articolo 6, il sottosegretario GALLETTI manifesta un orientamento favorevole sull'ordine del giorno n. 37 a condizione che le parole "ad adottare gratuitamente" siano sostituite dalle seguenti "a promuovere l'adozione gratuita", tenuto conto che la competenza sui libri di testo spetta alle scuole.

La relatrice **GIANNINI** (SCPl) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

La senatrice **SERRA** (M5S) fa proprio l'ordine del giorno n. 37 e lo riformula in un testo 2, nel senso indicato dal Sottosegretario.

L'ordine del giorno n. 37 (testo 2) è dunque accolto dal sottosegretario GALLETTI.

Con riferimento all'articolo 7 il sottosegretario GALLETTI accoglie pienamente gli ordini del giorno nn. 38 e 41, mentre come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 39 e 40. Anche quanto al n. 42, è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

Si associa la relatrice **GIANNINI** (SCPl) .

Il senatore **BOCCHINO** (M5S) domanda chiarimenti sull'ordine del giorno n. 42, premettendo che in ordine alle scuole paritarie il suo Gruppo ha una visione diversa da quella del ministro Maria Chiara Carrozza. Sottolinea comunque che l'atto di indirizzo chiede di assoggettare le scuole paritarie agli stessi obblighi previsti per le scuole pubbliche; invoca pertanto un ripensamento da parte del Sottosegretario onde acconsentire un accoglimento pieno.

Il sottosegretario GALLETTI chiarisce che, con riferimento al primo impegno, si rischia di gravare eccessivamente sugli Uffici scolastici provinciali, mentre nulla osta ad accogliere il secondo impegno. Propone pertanto di sostituire le parole "a sancire l'obbligo" con le seguenti "a valutare l'opportunità di sancire l'obbligo" nel primo impegno. In questo caso, l'ordine del giorno può essere accolto pienamente.

Il senatore **BOCCHINO** (M5S) riformula l'ordine del giorno n. 42 in un testo 2, che risulta dunque accolto dal sottosegretario GALLETTI, il quale accoglie altresì l'ordine del giorno n. 43, riferito all'articolo 10.

In sede di articolo 11, il sottosegretario GALLETTI manifesta un orientamento contrario sull'ordine del giorno n. 44, mentre accoglie l'ordine del giorno n. 45 a cui aggiungono la propria firma le senatrici **DI GIORGI** (PD) e **PUGLISI** (PD).

La senatrice **BIGNAMI** (M5S) giudica iniquo che le risorse dell'articolo 11 siano distribuite in base al numero di edifici interessati reputando preferibile far riferimento alle cubature.

Il sottosegretario GALLETTI puntualizza che il riferimento alle cubature richiederebbe uno sforzo eccessivo per le amministrazioni. Propone pertanto una diversa formulazione dell'ultimo impegno al Governo, nell'ottica di valutare la possibilità di assegnare le predette risorse in base al summenzionato criterio.

La senatrice **BIGNAMI** (M5S) riformula conseguentemente l'ordine del giorno n. 44 in un testo 2, che è accolto dal sottosegretario GALLETTI, il quale accoglie altresì l'ordine del giorno n. 46 relativo all'articolo 13.

In sede di articolo 15, il sottosegretario GALLETTI accoglie l'ordine del giorno n. 47, mentre non accoglie l'ordine del giorno n. 48. Circa l'ordine del giorno n. 49 dichiara di accogliere i primi tre

punti mentre manifesta un parere contrario rispetto al punto n. 4. Analogamente, sull'ordine del giorno n. 50 accoglie gli impegni di cui alle lettere a, b e c, esprimendosi invece negativamente su quello di cui alla lettera d. Non accoglie poi gli ordini del giorno nn. 51 e 52, segnalando a tale ultimo riguardo che esso è contrario al testo del decreto. Accoglie invece come raccomandazione l'ordine del giorno n. 53, sottoscritto dalla senatrice **PUGLISI (PD)**.

La relatrice **GIANNINI (ScpI)** si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Relativamente all'ordine del giorno n. 48 il senatore **BOCCHINO (M5S)** ritiene che si tratti di una questione assai spinosa inerente i precari della scuola i quali hanno subito un danno a seguito della cancellazione della possibilità di monetizzare le ferie per il solo anno 2012-2013. Nel ravvisare pertanto una certa confusione normativa, reputa necessario tutelare i diritti acquisiti e dunque insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Il sottosegretario **GALLETTI** conferma il proprio orientamento negativo, manifestando con forza la volontà di non creare aspettative che non possono essere rispettate.

Posto ai voti è dunque respinto l'ordine del giorno n. 48.

Il senatore **BOCCHINO (M5S)** interviene poi sull'ordine del giorno n. 49, ringraziando il Sottosegretario per l'accoglimento degli impegni riferiti ai punti nn. 1, 2 e 3. Chiede tuttavia un ripensamento sull'impegno n. 4 che riguarda la riorganizzazione delle classi di concorso per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il sottosegretario **GALLETTI** fa presente che è in corso un approfondimento e che dunque il Dicastero non ha ancora elaborato una linea definitiva.

Il senatore **BOCCHINO (M5S)** riformula comunque sia l'ordine del giorno n. 49 che il n. 50 in un testo 2, che risultano entrambi accolti dal sottosegretario **GALLETTI**.

La senatrice **BIGNAMI (M5S)** insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 51, che posto ai voti è respinto dalla Commissione.

Con riferimento all'ordine del giorno n. 52 la senatrice **BIGNAMI (M5S)** denuncia i danni conseguenti all'unificazione delle aree disciplinari di sostegno previste dall'articolo 15, affermando che l'attività formativa del docente specializzato non può prescindere dalle sue competenze e conoscenze di base. Dopo aver richiamato una recente sentenza del Consiglio di Stato che sancisce il diritto all'istruzione del disabile e il diritto di avere insegnanti di sostegno con competenze specifiche, stigmatizza che il testo finirà per attribuire indebiti vantaggi a persone che probabilmente non lo meritano, portando ad un disastro per gli alunni con disabilità e innescando ovvie proteste da parte dei genitori.

Il sottosegretario **GALLETTI** ribadisce che il testo è stato su questo punto modificato dalla VII Commissione della Camera dei deputati all'unanimità dei Gruppi con la sola astensione del Movimento 5 stelle. Si dichiara pertanto impossibilitato ad esprimere un orientamento favorevole su una proposta che smentisce quanto invece approvato in prima lettura, manifestando stupore per un ripensamento da parte di un Gruppo nel passaggio tra la prima e la seconda lettura.

La relatrice **GIANNINI (ScpI)**, al di là delle tensioni che certi delicati argomenti suscitano, riferisce di aver ricevuto numerose segnalazioni da diverse parti, in alcuni casi favorevoli all'area unica. Data l'impossibilità di un approfondimento in questa sede e considerato il valore tutto sommato simbolico dell'atto di indirizzo, invita ad una riformulazione che lasci la possibilità di un ripensamento futuro, onde non marginalizzare il tema.

Il **PRESIDENTE**, considerato che tutti gli ordini del giorno e emendamenti sono stati ripresentati in Assemblea, propone di ritirarlo e di rinviare l'approfondimento all'esame dell'Aula anche in vista di una riformulazione che solleciti l'Esecutivo ad adottare un certo tipo di indirizzo senza contraddire la legislazione vigente.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice **BIGNAMI** (M5S), che propone di mantenere l'area unica solo laddove si è lontani dal raggiungimento degli obiettivi minimi, prende la parola la senatrice **PUGLISI** (PD) la quale condivide il contenuto dell'ordine del giorno su cui è maturato un dibattito interno al suo Gruppo. Precisa comunque che nelle scuole superiori occorre un supporto distinto per discipline e dunque, tenuto conto della delicatezza dell'argomento, concorda con l'ipotesi di un rinvio onde elaborare una corretta indicazione al Governo.

Il senatore **BOCCHINO** (M5S), nel comprendere la posizione del Sottosegretario, rileva criticamente come tale circostanza mostri il limite intrinseco dell'esame in corso. Nega comunque che vi sia alcuna offesa legislativa nel pronunciarsi in senso contrario rispetto a quanto approvato dall'altro ramo del Parlamento, tanto più che il Senato è stato schiacciato nelle sue prerogative. Se invece ci fossero stati i tempi adeguati, il decreto-legge sarebbe senz'altro stato modificato.

Il senatore **MAZZONI** (Pdl) ritiene a sua volta che non vi sia alcuno sgarbo istituzionale ma possa invece essere segnalata un'esigenza di correzione.

Il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita a tener conto dei tempi di scadenza del decreto.

Il senatore **LIUZZI** (Pdl), alla luce delle considerazioni avanzate, ravvisa i fondamenti del bicameralismo proprio nell'esigenza di valutazioni diverse. Si associa dunque alla proposta del Presidente di riformulare l'ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Il senatore **MARTINI** (PD) invita a circoscrivere l'ambito di discussione, evitando riflessioni sul bicameralismo in generale. Ritiene comunque che l'argomento non sia banale e dunque sollecita un ulteriore approfondimento onde impegnare il Governo senza che ciò contrasti con la legge.

La relatrice **GIANNINI** (SCpI) e il senatore **MINEO** (PD) suggeriscono alcune riformulazioni.

Il **PRESIDENTE** tiene a precisare che non si può, attraverso un atto di indirizzo, impegnare il Governo a non applicare una legge dello Stato. Si può invece tutt'al più chiedere all'Esecutivo di compiere gli approfondimenti necessari, nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa, onde verificare se ne occorre una modifica. Nel sollecitare una riflessione politica all'interno dei Gruppi, ribadisce la proposta di rinviare la discussione all'Aula.

Su richiesta della senatrice **BIGNAMI** (M5S) l'ordine del giorno n. 52 è accantonato.

In sede di articolo 16, il sottosegretario **GALLETTI** accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 58.

In sede di articolo 17, il sottosegretario **GALLETTI** accoglie l'ordine del giorno n. 54, cui i senatori **MAZZONI** (Pdl) e **DI GIORGI** (PD) aggiungono la loro firma.

Gli emendamenti 17.4 e 17.9 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 19, il sottosegretario **GALLETTI** accoglie pienamente gli ordini del giorno nn. 55 e 56 e come raccomandazione il n. 57, cui il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la propria firma.

L'emendamento 19.5 è dichiarato decaduto.

Passando all'articolo 20, il sottosegretario **GALLETTI** accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 67 e 68.

Con riguardo all'articolo 21, il sottosegretario **GALLETTI** dichiara di non poter accogliere l'ordine del giorno n. 59, in quanto contrario alle graduatorie nazionali.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'ordine del giorno n. 59.

Il sottosegretario **GALLETTI** accoglie invece l'ordine del giorno n. 60, cui aggiungono la propria firma i senatori **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e **PUGLISI** (*PD*).

Gli emendamenti 21.2 e 21.3 sono dichiarati decaduti.

Passando all'articolo 22, il sottosegretario **GALLETTI** dichiara di non poter accogliere gli ordini del giorno nn. 61 e 63 che, su richiesta del senatore **BOCCHINO** (*M5S*), sono posti ai voti e respinti, previa dichiarazione di voto contraria del senatore **MARIN** (*PdL*) con specifico riguardo all'ordine del giorno n. 63.

Quanto all'ordine del giorno n. 62, il sottosegretario **GALLETTI** si dichiara disponibile ad accoglierlo qualora sia modificato l'impegno al Governo nel senso di aggiungere le parole "valutare l'opportunità di".

Il senatore **BOCCHINO** (*M5S*) sottolinea la delicatezza dell'argomento, osservando che, per essere veramente indipendente, la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR dovrebbe essere fatta direttamente dal comitato di selezione, anziché dal Ministro nell'ambito di un elenco compilato da quest'ultimo.

Il presidente **MARCUCCI** (*PD*) sottolinea come le modalità di nomina dei componenti del Consiglio direttivo siano fissate dalla legge e non possano essere modificate con un ordine del giorno.

Si associa il sottosegretario **GALLETTI** il quale conferma la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno solo se riformulato.

Il senatore **BOCCHINO** (*M5S*) accede alla richiesta del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno n. 62 in un testo 2, che viene accolto dal Governo.

In sede di articolo 23, il sottosegretario **GALLETTI** si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 64 se il primo impegno al Governo fosse riformulato in senso di inserire le parole "valutare l'opportunità di".

Il senatore **BOCCHINO** (*M5S*) lamenta che il decreto ministeriale n. 713 del 2013 non abbia previsto, a differenza di quello del 2012, una clausola di salvaguardia per impedire che alcune università, pur virtuose ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2012, subiscano comunque una riduzione di punti organico e si collochino al di sotto del 20 per cento del *turn over*. Auspica perciò un'azione correttiva che eviti una distribuzione iniqua dei punti organico, penalizzante per talune università virtuose. Del resto, ricorda, anche il ministro Carrozza si è più volte dichiarata favorevole ad una revisione in questo senso. Invita perciò il Governo ad accogliere pienamente l'ordine del giorno proposto.

La relatrice **GIANNINI** (*ScpI*) conferma che il ministro Carrozza ha più volte dichiarato la propria apertura alla revisione delle modalità di distribuzione dei punti organico. Invita tuttavia il presentatore ad accogliere la riformulazione suggerita dal Governo, onde evitare una bocciatura dell'ordine del giorno, che invece potrebbe mantenere viva l'attenzione sul tema.

Il senatore **BOCCHINO** (*M5S*) accoglie conclusivamente la proposta del Governo e presenta l'ordine del giorno n. 64 (testo 2), che viene accolto dal sottosegretario **GALLETTI**, il quale accoglie altresì l'ordine del giorno n. 65. Non accoglie invece l'ordine del giorno n. 66.

Il senatore **BOCCHINO** (*M5S*), ricordando di aver presentato un emendamento nel medesimo senso al disegno di legge di stabilità, preferisce ritirare l'ordine del giorno n. 66.

In sede di articolo 24, il sottosegretario GALLETTI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 69 e, passando all'articolo 26, accoglie l'ordine del giorno n. 70, cui aggiunge la propria firma il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Con riferimento all'articolo 27, il sottosegretario GALLETTI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 71.

Passando agli ordini del giorno di carattere generale, il sottosegretario GALLETTI accoglie i nn. 1, 3, 7, 13, 14, 16, 17, 18 (sottoscritto dalla senatrice **PUGLISI** (*PD*)), 20 e 21 (sottoscritto anche dal senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)). Accoglie invece come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 4 (sottoscritto dalla senatrice **PUGLISI** (*PD*)), 10, 12 (a cui aggiungono la propria firma i senatori **PUGLISI** (*PD*) e **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)), 15, 19, 22 (sottoscritto dai senatori **PUGLISI** (*PD*) e **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)) e 30 (a cui aggiunge la propria firma il senatore **LIUZZI** (*PdL*)).

Non accoglie invece l'ordine del giorno n. 8 che risulta ritirato dalla senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*).

Il sottosegretario Galletti chiede poi ai presentatori degli emendamenti nn. 2, 6 e 9 di modificare le rispettive proposte aggiungendo agli impegni del Governo le parole "valutare l'opportunità di". Quanto all'ordine del giorno n. 5, invita a sopprimere le parole "del provvedimento in oggetto" e, quanto all'ordine del giorno n. 11 invita a sopprimere il secondo impegno al Governo.

La senatrice **BIGNAMI** (*M5S*) accoglie la proposta di Governo e presenta l'ordine del giorno n. 2 (testo 2), che è accolto dal Governo.

La senatrice **PUGLISI** (*PD*) sottoscrive gli ordini del giorno nn. 5 e 6 e li riformula in un testo 2. Riformula altresì in un testo 2 l'ordine del giorno n. 11. Tutti e tre gli ordini del giorno sono accolti dal Governo come riformulati.

Anche la senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*) accoglie la proposta del Governo e riformula l'ordine del giorno n. 9 in un testo 2, che è accolto dal Governo.

Quanto all'ordine del giorno n. 52, precedentemente accantonato, la senatrice **BIGNAMI** (*M5S*) dichiara di ritirarlo onde acconsentire un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore **MARTINI** (*PD*) comunica infine di non aver fatto in tempo a presentare un ordine del giorno sugli istituti musicali pareggiati, che impegni il Governo a distribuire sollecitamente le risorse stanziare dal provvedimento, onde corrispondere alle pressanti difficoltà economiche di detti enti. Chiede quindi alla relatrice Giannini la disponibilità a presentarlo in Assemblea.

La relatrice **GIANNINI** (*Scpi*) fornisce assicurazioni in tal senso.

Concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Giannini a riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati autorizzandola a richiedere di svolgere la relazione orale e a recepire gli eventuali pareri espressi dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)

N. 1150

G/1150/1/7

PUGLISI, IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premessi che:

l'entrata in vigore della riforma Gelmini ha modificato sostanzialmente i parametri per la formazione delle pluriclassi previsti dal decreto ministeriale n. 331 del 1998 che ne fissava il limite massimo a 12 alunni, prevedendone l'istituzione qualora il totale dei bambini frequentanti classi diverse non sia superiore a 18, visto che tale limite può aumentare fino al 10 per cento se ci sono nuove iscrizioni nel corso dell'anno, senza che si abbia il diritto allo sdoppiamento delle classi. Ne consegue che, a seguito di tutto ciò, si sia determinato un sovraffollamento delle pluriclassi con gravi disagi per gli alunni e gli insegnanti che vi operano;

ritenuto che:

il numero di diciotto alunni in una pluriclasse è troppo elevato per offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale dei bambini e delle bambine, non può garantire una didattica di qualità in un ambiente educativo sereno, non può favorire la formazione adeguata di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di crescita e di apprendimento, creando piuttosto ansia e timore nell'affrontare in modo adeguato i successivi gradi di istruzione;

considerato che:

per chi vive in montagna o nelle piccole isole ed affronta ogni giorno tante difficoltà, sia per motivi di lavoro, sia per motivi socio culturali, la scuola non deve essere un'ulteriore penalizzazione;

le realtà scolastiche delle scuole montane e delle piccole isole, che operano già in condizioni di disagio, devono poter offrire uno svolgimento dell'attività educativa comunque stimolante ad alunni di età diverse. La buona volontà degli insegnanti però in condizioni di sovraffollamento non basta a garantire il diritto allo studio per tutti, che deve essere assicurato anche a chi vive in montagna o nelle piccole isole,

impegna il Governo a valutare la possibilità di tornare per le pluriclassi ad numerosità di studenti massima di 12 alunni.

G/1150/2/7

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premessi che:

l'entrata in vigore della riforma Gelmini ha modificato sostanzialmente i parametri per la formazione delle pluriclassi, prevedendone l'istituzione qualora il totale dei bambini frequentanti classi diverse non sia superiore a 18, visto che tale limite può aumentare fino al 10 per cento se ci sono nuove iscrizioni nel corso dell'anno, senza che si abbia il diritto allo sdoppiamento delle classi. Ne consegue che, a seguito di tutto ciò, si sia determinato un maggiore affollamento delle pluriclassi con gravi disagi per gli alunni e gli insegnanti che vi operano;

il decreto ministeriale n. 331 del 1998 prevedeva invece un totale massimo di dodici bambini per le pluriclassi;

ritenuto che:

diciotto alunni in una pluriclasse sono troppi per poter garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale dei bambini, un servizio didattico di qualità, al fine di favorire al meglio il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi di apprendimento;

considerato che:

le realtà scolastiche montane sono costrette ad operare in condizioni di disagio, sia per quanto riguarda un positivo e stimolante svolgimento dell'attività ed educativo-didattica, sia per l'offerta formativa, piuttosto limitata rispetto ad altre realtà, impegna il Governo:

a ripristinare la composizione massima di dodici alunni nelle pluriclassi così come era previsto dal decreto ministeriale n. 331 del 1998 antecedente alla riforma Gelmini, al fine di trovare soluzioni adeguate a ciascuna realtà scolastica e rendere dignitosa l'offerta formativa.

G/1150/2/7 (testo 2)

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

l'entrata in vigore della riforma Gelmini ha modificato sostanzialmente i parametri per la formazione delle pluriclassi, prevedendone l'istituzione qualora il totale dei bambini frequentanti classi diverse non sia superiore a 18, visto che tale limite può aumentare fino al 10 per cento se ci sono nuove iscrizioni nel corso dell'anno, senza che si abbia il diritto allo sdoppiamento delle classi. Ne consegue che, a seguito di tutto ciò, si sia determinato un maggiore affollamento delle pluriclassi con gravi disagi per gli alunni e gli insegnanti che vi operano;

il decreto ministeriale n. 331 del 1998 prevedeva invece un totale massimo di dodici bambini per le pluriclassi;

ritenuto che:

diciotto alunni in una pluriclasse sono troppi per poter garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale dei bambini, un servizio didattico di qualità, al fine di favorire al meglio il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi di apprendimento;

considerato che:

le realtà scolastiche montane sono costrette ad operare in condizioni di disagio, sia per quanto riguarda un positivo e stimolante svolgimento dell'attività ed educativo-didattica, sia per l'offerta formativa, piuttosto limitata rispetto ad altre realtà,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ripristinare la composizione massima di dodici alunni nelle pluriclassi così come era previsto dal decreto ministeriale n. 331 del 1998 antecedente alla riforma Gelmini, al fine di trovare soluzioni adeguate a ciascuna realtà scolastica e rendere dignitosa l'offerta formativa.

G/1150/3/7

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

l'entrata in vigore della riforma Gelmini ha modificato sostanzialmente i parametri per la formazione delle pluriclassi, prevedendone l'istituzione qualora il totale dei bambini frequentanti classi diverse non sia superiore a 18, visto che tale limite può aumentare fino al 10 per cento se ci sono nuove iscrizioni nel corso dell'anno, senza che si abbia il diritto allo sdoppiamento delle classi. Ne consegue che, a seguito di tutto ciò, si sia determinato un maggiore affollamento delle pluriclassi con grave disagio per gli alunni e gli insegnanti che vi operano (il decreto ministeriale n. 331 del 1998 prevedeva, invece un totale massimo di 12 alunni);

ritenuto che:

diciotto alunni in una pluriclasse siano tanti e che la scuola, in queste condizioni, non possa offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale dei bambini, non possa garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e stimolante, non possa favorire al meglio il processo di formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi di apprendimento, creando, invece, negli alunni confusione e disorientamento e influenzando in modo negativo il loro percorso formativo;

considerato che:

molte realtà scolastiche, come per esempio le scuole di montagna, sono costrette ad operare in condizioni di disagio, sia per quanto riguarda un positivo e stimolante svolgimento dell'attività educativo-didattica, sia per l'offerta formativa, piuttosto limitata rispetto alle altre

realtà. Spesso la buona volontà di chi opera nella scuola non è sufficiente; occorre dunque che sia garantito il diritto allo studio per tutti, anche per gli studenti che vivono in montagna, diritto che lo stesso Ministro dell'istruzione, università e ricerca ha assicurato;

chi vive in montagna e in zone geograficamente penalizzate, ogni giorno affronta tante difficoltà, sia per motivi di lavoro, sia per motivi socio-culturali e la scuola non deve essere un'ulteriore penalizzazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di trovare immediate ed adeguate soluzioni a ciascuna realtà scolastica, per rendere l'offerta formativa veramente dignitosa, visto che l'applicazione dei parametri della riforma Gelmini ha determinato notevoli problemi e disagi.

G/1150/4/7

FAVERO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

l'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

la natura concorsuale delle graduatorie ad esaurimento del personale docente dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche si rileva all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante il piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009;

la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 febbraio 2011, n. 41, ha dichiarato l'illegittimità del comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, il quale reca l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella lettera c), comma 605, dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, disponendo che la lettera c) si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime;

considerato che:

una maggiore economicità e efficacia della certezza di diritto si rende necessaria nella gestione del contenzioso pendente relativo alla valutazione dei titoli dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

impegna il Governo:

ad adottare opportuni interventi normativi al fine di precisare la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla controversie concernenti la valutazione dei titoli e la posizione assunta nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente per evitare discriminazioni nelle differenti zone del territorio nazionale.

G/1150/5/7

PEZZOPANE

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

i Direttori dei servizi generali ed amministrativi del comparto scuola, già responsabili amministrativi, sono stati inquadrati nel nuovo profilo a far data dal 1° settembre 2000, ai sensi dell'articolo 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 26 maggio 1999;

agli stessi, a livello retributivo, è stato applicato il meccanismo della temporizzazione ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 15 marzo 2001, il che ha comportato una forte decurtazione dell'anzianità di servizio;

l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare il disposto dell'articolo 66, comma 6, del CCNL 1995, ai sensi del quale «restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive

modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399»;

la disposizione del citato articolo 66 espressamente richiama l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 ed è stata da ultimo confermata dall'articolo 142 del CCNL del 24 luglio 2003, secondo il quale «continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995»;

il Ministro della pubblica istruzione con circolare del 19 marzo 2007 ha esplicitamente disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio e quindi l'applicazione del citato articolo 66 in favore dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati a partire dal 1° settembre 2003;

in tal modo, sono però rimasti esclusi in modo discriminatorio i Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003;

non può sostenersi che l'articolo 8 del CCNL del 2001 abbia abrogato la disposizione di cui all'articolo 66, comma 6, del CCNL del 1995, proprio in quanto il contratto 2003, escludendo dal novero delle norme da disapplicarsi l'articolo 66, comma 6, induce a ritenere che tale articolo sia allo stato ancora vigente, altrimenti il Contratto collettivo nazionale del lavoro avrebbe dovuto reintrodurre la norma e non limitarsi ad affermare la sua salvaguardia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nel provvedimento in oggetto, la previsione dell'esplicita applicazione nel comparto scuola dell'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995, garantendo così il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003.

G/1150/5/7 (testo 2)

[PEZZOPANE](#)

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

i Direttori dei servizi generali ed amministrativi del comparto scuola, già responsabili amministrativi, sono stati inquadrati nel nuovo profilo a far data dal 1° settembre 2000, ai sensi dell'articolo 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 26 maggio 1999;

agli stessi, a livello retributivo, è stato applicato il meccanismo della temporizzazione ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 15 marzo 2001, il che ha comportato una forte decurtazione dell'anzianità di servizio;

l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare il disposto dell'articolo 66, comma 6 del CCNL 1995, ai sensi del quale «restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399»;

la disposizione del citato articolo 66 espressamente richiama l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 ed è stata da ultimo confermata dall'articolo 142 del CCNL del 24 luglio 2003, secondo il quale «continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995»;

il Ministro della pubblica istruzione con circolare del 19 marzo 2007 ha esplicitamente disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio e quindi l'applicazione del citato articolo 66 in favore dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati a partire dal 1° settembre 2003;

in tal modo, sono però rimasti esclusi in modo discriminatorio i Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003;

non può sostenersi che l'articolo 8 del CCNL del 2001 abbia abrogato la disposizione di cui all'articolo 66, comma 6, del CCNL del 1995, proprio in quanto il contratto 2003, escludendo dal novero delle norme da disapplicarsi l'articolo 66, comma 6, induce a ritenere che tale articolo sia allo stato ancora vigente, altrimenti il Contratto collettivo nazionale del lavoro avrebbe dovuto reintrodurre la norma e non limitarsi ad affermare la sua salvaguardia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre la previsione dell'esplicita applicazione nel comparto scuola dell'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995,

garantendo così il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003.

G/1150/6/7

ORRÙ

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

visti gli articoli 399 e 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplinano l'organizzazione dei concorsi a cattedra sulla base di una previsione triennale dei posti vacanti e disponibili e prescrivono la pubblicazione di una graduatoria di merito dove sono inseriti i candidati che hanno superato tutte le prove e a cui è riconosciuta l'abilitazione se sprovvisti, ai fini dell'assunzione per il 50 per cento dei posti annualmente autorizzati;

vista la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 della Corte costituzionale con cui si ricorda come i docenti idonei al concorso ordinario siano stati sempre inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti trasformate ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini delle assunzioni,

considerato che l'articolo 13 del DDG n. 82 del 24 settembre 2012 relativo al bando dell'ultimo concorso a cattedra, nel prevedere la pubblicazione delle graduatorie di merito, non ne ha specificato né la validità né l'utilizzo ai fini delle immissioni in ruolo degli idonei negli anni successivi all'anno scolastico 2014/2015, riconoscendo l'abilitazione conseguita soltanto ai vincitori;

preso atto dell'allegato A alla circolare Miur n. 21 del 21 agosto 2013 che, nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2013/2014, disponeva la cessazione dell'utilizzo delle graduatorie di merito dei precedenti concorsi laddove pubblicate le nuove graduatorie di merito previste dal DDG n. 82 del 24 settembre 2012 e l'utilizzo delle nuove graduatorie di merito per l'assunzione dei vincitori anche negli anni successivi,

impegna il Governo:

ad approvare le opportune determinazioni perché le graduatorie di merito siano utilizzate per le assunzioni da disporre negli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2014-2015 anche per gli idonei e a riconoscere agli idonei l'abilitazione conseguita al termine del superamento della fase concorsuale ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento prima del prossimo aggiornamento triennale attraverso uno specifico intervento normativo.

G/1150/6/7 (testo 2)

ORRÙ

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

visti gli articoli 399 e 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplinano l'organizzazione dei concorsi a cattedra sulla base di una previsione triennale dei posti vacanti e disponibili e prescrivono la pubblicazione di una graduatoria di merito dove sono inseriti i candidati che hanno superato tutte le prove e a cui è riconosciuta l'abilitazione se sprovvisti, ai fini dell'assunzione per il 50 per cento dei posti annualmente autorizzati;

vista la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 della Corte costituzionale con cui si ricorda come i docenti idonei al concorso ordinario siano stati sempre inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti trasformate ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini delle assunzioni,

considerato che l'articolo 13 del DDG n. 82 del 24 settembre 2012 relativo al bando dell'ultimo concorso a cattedra, nel prevedere la pubblicazione delle graduatorie di merito non ne ha specificato né la validità né l'utilizzo ai fini delle immissioni in ruolo degli idonei negli anni successivi all'anno scolastico 2014/2015, riconoscendo l'abilitazione conseguita soltanto ai vincitori;

preso atto dell'allegato A alla circolare Miur n. 21 del 21 agosto 2013 che, nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2013/2014, disponeva la cessazione dell'utilizzo delle graduatorie di merito dei precedenti concorsi laddove pubblicate le nuove graduatorie di merito previste dal DDG n. 82 del 24 settembre 2012 e l'utilizzo delle nuove graduatorie di merito per l'assunzione dei vincitori anche negli anni successivi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di approvare le opportune determinazioni perché le graduatorie di merito siano utilizzate per le assunzioni da disporre negli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2014-2015 anche per gli idonei e a riconoscere agli idonei l'abilitazione conseguita al termine del superamento della fase concorsuale ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle

graduatorie ad esaurimento prima del prossimo aggiornamento triennale attraverso uno specifico intervento normativo.

G/1150/7/7

MAZZONI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premessi che:

grazie agli spazi messi a disposizione dell'Istituto comprensivo Mascagni da parte dell'Assessorato all'istruzione pubblica del comune di Prato, l'Istituto ha presentato un progetto condiviso con la rete delle scuole, in contatto con l'università;

si tratta dell'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, di un Laboratorio scientifico didattico pratese;

questa risorsa risulta molto preziosa, sia per il tipo di formazione logico-matematica che è alla base della mentalità e della cultura attualmente dominanti, sia per l'approccio di integrazione tra le varie comunità, interessante in un momento in cui vengono ad affermarsi le seconde generazioni dei migranti;

in particolare il Laboratorio avrà le seguenti finalità e caratteristiche:

promuovere la diffusione della conoscenza scientifica e matematica, attraverso gli strumenti della laboratorialità, del *cooperative learning* e del *peer tutoring/coaching* sulla scia di analoghe esperienze esistenti sul piano nazionale e internazionale;

privilegiare a tal fine, inizialmente, la matematica, la fisica, la biologia e la chimica come discipline di riferimento; in tempi successivi ci si augura di ampliare l'offerta formativa ad altre discipline;

proporre ai giovani e alla cittadinanza occasioni di apprendere, anche in forma ludica, e di approfondire la conoscenza nei settori indicati, mediante la partecipazione ai laboratori sia insieme alla propria classe, sia individualmente o in gruppi liberi, secondo modalità e orari da concordare;

offrire ai docenti delle scuole dell'infanzia e del I ciclo di istruzione un punto di riferimento e alcune proposte da integrare pienamente nella propria attività didattica, al fine della promozione di una didattica di qualità nelle discipline sopra ricordate;

selezionare e realizzare proposte di *exhibit* e attività che siano coerenti con le indicazioni relative a tali ordini di scuole e con le attuali conoscenze della ricerca scientifica e didattica, da predisporre e gestire sotto la direzione di persone di indubbia e riconosciuta esperienza in tali settori;

proporre occasioni di reale integrazione e collaborazione reciproca fra studenti italiani e di altre etnie, con particolare riferimento alla comunità cinese;

coinvolgere gli studenti universitari pratesi, attraverso la collaborazione con il PIN e l'Università di Firenze, per una trasmissione di conoscenze e come testimonianza e impegno contro la dispersione scolastica;

il Laboratorio scientifico didattico pratese avrà la sua sede in locali appositamente individuati e già affidati al dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Mascagni dal comune di Prato;

l'opportunità di una offerta formativa sulle materie scientifiche e matematiche potrebbe essere condivisa anche da altri istituti scolastici con un progetto comune, che preveda la fruibilità del progetto a tutte le scuole del comprensorio;

in un simile contesto, potrebbe essere creato un coordinamento tra istituti e l'Istituto comprensivo Mascagni potrebbe proporsi come capofila per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto e per la gestione del Laboratorio stesso nelle forme più adeguate, al fine di assicurare che tale Laboratorio possa costituirsi, avviare quanto prima le proprie attività e garantire negli anni il proprio funzionamento in maniera costante per la realizzazione degli scopi indicati;

in questa prima fase, una volta acquisita la disponibilità del Comune a mettere a disposizione gli spazi, occorrerà reperire gli adeguati finanziamenti per l'acquisto degli arredi, della dotazione iniziale di attrezzature e per il funzionamento della gestione nel primo triennio;

nel triennio di avviamento, il Laboratorio dovrà rendersi autonomo gradualmente, in modo da poter coprire con gli introiti le spese di gestione e funzionamento;

contestualmente, attraverso il coordinamento dell'Istituto comprensivo Mascagni, l'esperienza potrà essere proposta per progetti e finanziamenti di natura pubblica e privata, che consentano col tempo di estendere ed arricchire le competenze del Laboratorio;

gli spazi potrebbero inoltre essere destinati anche ad altre attività legate a tematiche dell'apprendimento scolastico, aventi anch'esse un interesse diffuso per tutte le scuole, come ad esempio i disturbi specifici di apprendimento. In tal caso, la sede del Laboratorio potrebbe divenire un importante punto di incontro con le famiglie a livello cittadino;

nel I anno, si ipotizza di strutturare e attivare i seguenti laboratori, individuati per livello di difficoltà:

scuola primaria: Matematica 3 – Fisica/Scienze della terra 1 – Biologia/Scienze Naturali 1; scuola secondaria di I grado: Matematica 3 – Fisica 2 – Scienze della terra 1 – Biologia/Scienze Naturali 1;

di conseguenza andranno arredate e attrezzate 3 stanze più una stanza di accoglienza. Ogni stanza dovrà essere dotata di 4 o 5 tavoli per mensa da 8 persone, circa 25 sedie ed un armadio con chiavi per il materiale e le attrezzature. La stanza di accoglienza dovrà essere dotata di due scrivanie con *personal computer* ed attrezzata per l'attesa ed i colloqui, con poltrone;

inoltre, i laboratori necessitano delle attrezzature tecnico-scientifiche adeguate alle attività per le materie del progetto;

al finanziamento provvederà l'Amministrazione comunale, oltre a soggetti e associazioni pubbliche o private che potranno sostenere e sponsorizzare l'iniziativa;

nel II anno, in base al successo dell'esperienza dell'anno precedente, si ipotizza di strutturare e attivare, oltre ai precedenti, i seguenti laboratori:

scuola dell'infanzia: Matematica 2 – Fisica 1 – Scienze naturali 1;

scuola primaria: Matematica 2 – Fisica/Scienze della terra 1 – Biologia / Scienze Naturali 1;

scuola secondaria di I grado: Matematica 1 – Fisica 2 – Chimica 1 – Biologia/Scienze Naturali 1;

di conseguenza andranno arredate e attrezzate altre 2-3 stanze, con le dotazioni sopra elencate;

per i nuovi laboratori accorreranno inoltre le attrezzature, come sopra;

per il finanziamento vale quanto sopra riportato;

nel III anno, non si pensa di attivare altri laboratori;

sarà necessario rivedere e sistemare i precedenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di sostenere l'attività del Laboratorio scientifico didattico pratese.

G/1150/8/7

STEFANO, PETRAGLIA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, furono sviluppate politiche attive di lavoro per far fronte all'emergenza lavorativa di lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e disoccupati di lungo corso, creando la figura del lavoro socialmente utile (LSU) da svolgere a favore degli enti locali (comuni e province);

ai lavoratori impiegati veniva corrisposto un sussidio, pagato dallo Stato, senza che tra essi e i soggetti ai quali veniva prestata l'attività lavorativa si instaurasse un rapporto di lavoro subordinato;

la costante giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato che: «le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego; e ciò per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei cosiddetti ammortizzatori sociali) e riguarda un impegno lavorativo certamente precario; non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento; presenta caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro; la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali» (per tutte Cons. St. n. 3664 del 2007; n.1253 del 2007);

circa 15 mila unità di lavoratori impegnati in attività di lavoro socialmente utile vennero impiegati nelle scuole provinciali e comunali in sostituzione di personale ausiliario ATA, assistenti, custodi, sorveglianti e altre figure professionali operanti nell'ambito scolastico;

con il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, recante «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili», venne stabilito che la proroga dell'impiego di personale in lavori

socialmente utili, nel frattempo cresciuti a dismisura, fosse subordinato ad un percorso di stabilizzazione. Le alternative prospettate erano sostanzialmente due:

l'assunzione diretta attraverso una percentuale di riserva obbligatoria in caso di avviamenti a selezione presso gli enti utilizzatori;

l'assunzione in aziende private (cooperative o non), convenzionate in deroga alle leggi di evidenza per le gare di appalto, che ottenevano la gestione dei servizi sui quali operavano i LSU, che venivano così esternalizzati e privatizzati;

la maggior parte dei LSU impegnati in ambito scolastico non vennero assunti direttamente, ma da società esterne, in tal modo fallendo l'obiettivo di stabilizzazione voluto. Da allora, nelle scuole i compiti propri del personale ATA sono stati svolti mediante personale dipendente, nonché mediante contratti di servizio stipulati dagli enti locali con soggetti privati e con personale che continuava ad essere impegnato in progetti di lavoro socialmente utile;

successivamente, a partire dal 1999, le competenze svolte dagli enti locali nelle scuole elementari, materne e negli istituti secondari superiori – tra le quali i servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie – furono trasferite allo Stato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

il decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, e in particolare l'articolo 9, dispose il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici), per la parte concernente l'attuazione di compiti propri del personale ATA, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;

con il trasferimento di competenze dagli enti locali allo Stato, nella specie al Ministero dell'istruzione, venne anche prevista una nuova stabilizzazione. Infatti, l'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999 stabiliva che: «Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni»;

pur troppo la predetta disposizione rimase inapplicata nella scuola, mentre l'articolo 78, comma 313, della legge n. 388 del 2000 interveniva nuovamente disponendo che ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici si dovesse ricorrere alla «terziarizzazione», ovvero ancora una volta all'appalto a consorzi di ditte e cooperative di servizi di pulizia nelle scuole;

questo intervento, presentato come un piano di ottimizzazione per la scuola e di stabilizzazione per i lavoratori, ha tradito gli obiettivi perseguiti, determinando una ulteriore precarizzazione di questa categoria di lavoratori e uno sperpero di risorse pubbliche;

l'affidamento ai consorzi avveniva tramite procedura diretta, senza il rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti, circostanza che ha portato nel 2005 l'Unione europea a intervenire per chiedere il rispetto delle leggi e ha costretto il Ministero dell'istruzione ad adottare il decreto ministeriale n. 92 del 2005, con il quale si è disposto lo svolgimento delle gare di appalto pubbliche con evidenza europea;

inoltre, ai consorzi erano riconosciuti sgravi fiscali e contributivi per tre anni e contributi economici per ogni lavoratore assunto, nonostante i lavoratori continuassero e continuino a percepire retribuzioni più basse di quelle percepite dagli altri lavoratori che svolgono identiche mansioni nelle scuole alle dipendenze dirette del MIUR;

la situazione di questi lavoratori si è così trascinata per anni, passando attraverso ulteriori vicende che non si può esitare a definire di sfruttamento del lavoro e con garanzie previdenziali diminuite, che produrranno effetti molto negativi sui loro diritti pensionistici. Dopo tanti anni di lavoro nella scuola, alcuni fin dal 1996, questi LSU non hanno ottenuto la stabilizzazione, né hanno acquisito punteggi, entrando in una graduatoria scolastica, che possa consentire loro l'assunzione;

nel 2005, per i circa 14.000 ex LSU della scuola, lo Stato spendeva circa 400 milioni di euro l'anno. Per 35 ore lavorative settimanali, i lavoratori percepivano (e continuano a percepire nel 2013) al massimo 800 euro mensili, mentre le ditte che li impiegano ricevevano un contributo di stabilizzazione superiore a 2000 euro – oggi aumentato – per lavoratore (dati ricavati dalla nota del MIUR – Direzione generale per il personale della scuola – Prot. 26 Esternalizzazione ex UFF. VIII – del 26 gennaio 2005). È stato calcolato che se lo Stato assumesse questi lavoratori risparmierebbe circa 74 milioni di euro l'anno, oltre a garantire loro maggiori tutele assicurative e previdenziali, eliminando la costosa intermediazione di manodopera rappresentata dalle aziende aderenti ai consorzi nazionali aggiudicatari degli appalti;

negli ultimi anni le risorse per ex LSU della scuola sono state ridotte e l'occupazione di questi lavoratori è messa a rischio anche dalla scadenza degli appalti in corso e dallo svolgimento delle nuove gare da parte della CONSIP. Per molti di loro, già in cassa integrazione, sta per scattare quella a zero ore e tra pochi mesi potrebbero rimanere disoccupati;

nel 2012 il MIUR ha speso, tra finanziamento appalti e cassa integrazione, 320 milioni di euro, ma se assumesse gli ex LSU come personale ATA, spenderebbe invece 260 milioni, risparmiando 60 milioni,

impegna il Governo:

a provvedere alla stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2013, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

a inquadrare detti lavoratori, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale;

a inquadrare a domanda, nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale, i lavoratori socialmente utili occupati da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo.

G/1150/9/7

PETRAGLIA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premessi che:

con l'entrata in vigore della riforma Fornero sulle pensioni, il personale del Comparto scuola è stato fortemente penalizzato, poiché per esso ai fini del computo del servizio prestato vale l'anno scolastico e non quello solare, come recita l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998;

la Riforma nella norma di salvaguardia ha bloccato l'esigibilità dei vecchi requisiti pensionistici anche per il Comparto scuola al 31 dicembre 2011, quando avrebbe dovuto essere estesa al 31 agosto 2012;

considerato che:

il Comparto scuola è l'unico ad avere una sola finestra di uscita dal lavoro che determina nell'attuazione della Riforma ritardi di pensionamento superiori a quelli causati a lavoratori di altri Comparti;

nessun provvedimento di natura giudiziaria, facente seguito a ricorsi legali degli interessati, ha dato torto ai ricorrenti e nei prossimi mesi dovrà pronunciarsi la Corte costituzionale;

la riforma Fornero non è stata prodotta per difendere i diritti di alcun lavoratore, giovane o vecchio che sia, ma per mettere in discussione una pietra miliare dello Stato sociale, la previdenza pubblica;

la riforma Fornero con i suoi rigidi criteri di accesso al pensionamento impedisce qualsiasi ricambio generazionale, mentre si citano i numeri della disoccupazione giovanile;

la riforma Fornero nel giro di due anni ha ridotto di un terzo il *turn over* della scuola, i cui lavoratori sono in media i più anziani di Europa, impedendo a migliaia di precari la giusta stabilizzazione,

impegna il Governo:

ad intervenire con un provvedimento legislativo riconoscendo i diritti lesi dei lavoratori della cosiddetta «Quota 96» che non ha costi elevati, considerata la platea ristretta di coloro che hanno maturato il diritto a pensione il 31 agosto del 2012 con i requisiti antecedenti la riforma Fornero.

G/1150/9/7 (testo 2)

PETRAGLIA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premessi che:

con l'entrata in vigore della riforma Fornero sulle pensioni, il personale del Comparto scuola è stato fortemente penalizzato, poiché per esso ai fini del computo del servizio prestato vale l'anno

scolastico e non quello solare, come recita l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998;

la Riforma nella norma di salvaguardia ha bloccato l'esigibilità dei vecchi requisiti pensionistici anche per il Comparto scuola al 31 dicembre 2011, quando avrebbe dovuto essere estesa al 31 agosto 2012;

considerato che:

il Comparto scuola è l'unico ad avere una sola finestra di uscita dal lavoro che determina nell'attuazione della Riforma ritardi di pensionamento superiori a quelli causati a lavoratori di altri Comparti;

nessun provvedimento di natura giudiziaria, facente seguito a ricorsi legali degli interessati, ha dato torto ai ricorrenti e nei prossimi mesi dovrà pronunciarsi la Corte costituzionale;

la riforma Fornero non è stata prodotta per difendere i diritti di alcun lavoratore, giovane o vecchio che sia, ma per mettere in discussione una pietra miliare dello Stato sociale, la previdenza pubblica;

la riforma Fornero con i suoi rigidi criteri di accesso al pensionamento impedisce qualsiasi ricambio generazionale, mentre si citano i numeri della disoccupazione giovanile;

la riforma Fornero nel giro di due anni ha ridotto di un terzo il *turn over* della scuola, i cui lavoratori sono in media i più anziani di Europa, impedendo a migliaia di precari la giusta stabilizzazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con un provvedimento legislativo riconoscendo i diritti lesi dei lavoratori della cosiddetta «Quota 96» che non ha costi elevati, considerata la platea ristretta di coloro che hanno maturato il diritto a pensione il 31 agosto del 2012 con i requisiti antecedenti la riforma Fornero.

G/1150/10/7

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premessi che:

il ministro Carrozza, nell'audizione tenuta il 6 giugno del 2013 davanti alle Commissioni congiunte del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche, ha sostenuto la necessità della sempre maggiore autonomia di cui dovrebbero godere gli istituti scolastici;

entro il ventaglio di un'autonomia scolastica, allo stato dei fatti più vagheggiata che compiuta, il Ministro ha sottolineato la necessità di alcune «azioni concrete e realmente incisive» come la «costituzione dell'organico dell'autonomia e dell'organico di rete» o «il vero e proprio organico funzionale (strumento di flessibilità del quale il sistema scolastico non può fare a meno per garantire un servizio efficiente)», obiettivo cui tendere nel medio periodo;

a ragione e ad ampio giro di compasso, occorrono criteri di semplificazione che possano contribuire a far superare le ischemie di un sistema, infinite volte sollevate e mai concretamente risolte, riguardanti lo iato esistente fra «organico di diritto» (immissioni in ruolo, trasferimenti) e «organico di fatto» (previsioni e aggiustamenti in base al numero delle classi, utilizzo degli insegnanti di ruolo in altre Province, e via enumerando);

e considerato inoltre che:

gli Uffici scolastici (ex Provveditorati) concedono e comunicano le assegnazioni in tempi diversi, da una Provincia all'altra, e questo complica ulteriormente le cose;

impegna il Governo:

a superare, in nome di una flessibilità e di una autonomia scolastica sempre più necessarie, l'ormai inadeguata ripartizione fra organico di fatto e organico di diritto, per promuovere – nei tempi e nei modi che riterrà opportuni – quell'organico funzionale ch'è strumento ineludibile per raggiungere e consolidare la flessibilità e l'autonomia ora citate.

G/1150/11/7

PUGLISI, IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premessi che:

i valori e la graduazione degli importi delle tasse universitarie sono materia riservata all'autonomia dei singoli atenei entro i limiti della legge, fatta salva l'esenzione tutti per gli studenti risultati idonei a fruire dei benefici del diritto allo studio;

la maggior parte degli atenei adotta graduazioni relativamente poco progressive rispetto al reddito delle famiglie per il calcolo delle tasse universitarie dovute;

la perdurante crisi economica ha messo in difficoltà non solo le famiglie meno abbienti ma anche quelle del ceto medio impoverito;

il risultato è che il pagamento delle tasse universitarie risulta sempre più gravoso da affrontare anche da parte di famiglie di medio reddito e che questa è certamente una delle cause della netta diminuzione delle immatricolazioni registratasi negli ultimi anni;

la diminuzione delle immatricolazioni porta naturalmente alla diminuzione dei laureati, quando invece l'Italia è agli ultimi posti in Europa come percentuale di laureati nella popolazione attiva, anche restringendosi alle fasce sotto i quarant'anni, e dovrebbe cercare di aumentarla per raggiungere gli obiettivi europei;

l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha modificato i limiti posti dalla legge all'autonoma determinazione delle tasse universitarie da parte degli atenei, depurando il relativo indicatore budgetario dell'ammontare delle tasse pagate dagli studenti iscritti fuori corso e abbassandone così il valore rispetto al massimo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;

ne consegue che gli atenei potranno aumentare le tasse universitarie agli studenti in corso fino al raggiungimento di tale valore massimo e quelle agli studenti fuori corso senza alcuna conseguenza sul valore dell'indicatore;

il medesimo articolo 7 ha però stabilito che, limitatamente al triennio accademico 2013/2016, gli atenei non possano procedere ad alcun aumento delle tasse universitarie per gli studenti in corso che appartengano a famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro;

dalle norme indicate risulta evidente che le tasse universitarie nei prossimi due anni accademici potrebbero comunque aumentare per gli studenti fuori corso (entro i particolari limiti stabiliti dal già citato articolo 7, comma 42) e per gli studenti in corso provenienti da famiglie a medio reddito, mettendoli in seria difficoltà;

in Italia le tasse universitarie a carico delle famiglie degli studenti sono, come gettito complessivo, tra le più alte in Europa;

impegna il Governo:

– a presentare quanto prima un provvedimento organico sulle tasse e contribuzioni universitarie che, da un lato, alleggerisca il carico sulle famiglie non abbienti o a basso/medio reddito e, da un altro, vincoli le università a regole di maggiore progressività in dipendenza dal reddito familiare;

– a provvedere, nelle more di tale provvedimento, a stabilire che gli atenei non possano aumentare le tasse universitarie nel prossimo biennio accademico.

G/1150/11/7 (testo 2)

PUGLISI, IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

i valori e la graduazione degli importi delle tasse universitarie sono materia riservata all'autonomia dei singoli atenei entro i limiti della legge, fatta salva l'esenzione tutti per gli studenti risultati idonei a fruire dei benefici del diritto allo studio;

la maggior parte degli atenei adotta graduazioni relativamente poco progressive rispetto al reddito delle famiglie per il calcolo delle tasse universitarie dovute;

la perdurante crisi economica ha messo in difficoltà non solo le famiglie meno abbienti ma anche quelle del ceto medio impoverito;

il risultato è che il pagamento delle tasse universitarie risulta sempre più gravoso da affrontare anche da parte di famiglie di medio reddito e che questa è certamente una delle cause della netta diminuzione delle immatricolazioni registratasi negli ultimi anni;

la diminuzione delle immatricolazioni porta naturalmente alla diminuzione dei laureati, quando invece l'Italia è agli ultimi posti in Europa come percentuale di laureati nella popolazione attiva, anche restringendosi alle fasce sotto i quarant'anni, e dovrebbe cercare di aumentarla per raggiungere gli obiettivi europei;

l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha modificato i limiti posti dalla legge all'autonoma determinazione delle tasse universitarie da parte degli atenei, depurando il relativo indicatore budgetario dell'ammontare delle tasse pagate dagli studenti iscritti fuori corso e abbassandone così il valore rispetto al massimo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;

ne consegue che gli atenei potranno aumentare le tasse universitarie agli studenti in corso fino al raggiungimento di tale valore massimo e quelle agli studenti fuori corso senza alcuna conseguenza sul valore dell'indicatore;

il medesimo articolo 7 ha però stabilito che, limitatamente al triennio accademico 2013/2016, gli atenei non possano procedere ad alcun aumento delle tasse universitarie per gli studenti in corso che appartengano a famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro;

dalle norme indicate risulta evidente che le tasse universitarie nei prossimi due anni accademici potrebbero comunque aumentare per gli studenti fuori corso (entro i particolari limiti stabiliti dal già citato articolo 7, comma 42) e per gli studenti in corso provenienti da famiglie a medio reddito e, mettendoli in seria difficoltà;

in Italia le tasse universitarie a carico delle famiglie degli studenti sono, come gettito complessivo, tra le più alte in Europa;

impegna il Governo:

a presentare quanto prima un provvedimento organico sulle tasse e contribuzioni universitarie che, da un lato, alleggerisca il carico sulle famiglie non abbienti o a basso/medio reddito, da un altro, vincoli le università a regole di maggiore progressività in dipendenza dal reddito familiare.

G/1150/12/7

RUTA, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 713 del 9 agosto 2013 recante «criteri e contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2013» definisce i criteri per l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2013 espresso in termini di punto organico, nonché la rispettiva assegnazione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

al decreto ministeriale è allegata la relativa tabella di calcolo e ripartizione;

la totale assenza di informazione preventiva sulle nuove regole utilizzate ed il tempo di pubblicazione del decreto ministeriale (di cui si è venuti a conoscenza solo nel mese di ottobre) non hanno consentito una adeguata programmazione da parte delle università, che confidavano legittimamente almeno nella stessa percentuale di *turn over* ottenuta lo scorso anno;

le condizioni accertate e i parametri di riferimento presentano diverse anomalie, non ultima quella di non aver tenuto debitamente conto del limite previsto dal contenimento del 20 per cento delle entrate per tasse e contributi studenteschi rispetto al Fondo di finanziamento ordinario nello stesso anno;

la maggior parte delle penalizzazioni sono rilevate negli atenei collegati territorialmente al Centro-Sud, a dimostrazione della «fragilità funzionale» degli indicatori tecnico-economici presi a riferimento, che non tengono conto delle diversità oggettive delle medie di reddito *pro-capite* rilevate sui rispettivi territori di riferimento;

la condizione socio-economica dei diversi territori, in particolare quello della regione Molise, e la forte disoccupazione di larghe parti del Paese rischia di far gravare sulle famiglie anche gli inevitabili e maggiori costi degli studi universitari, venendo a mancare il sostegno dello Stato e di tutti quei soggetti che, a vario titolo, operano sul territorio;

per atenei relativamente giovani, come è il caso dell'Università degli studi del Molise, inseriti in un contesto territoriale economicamente e socialmente fragile, queste misure, che non tengono conto di rilievi oggettivi e facilmente rilevabili, rischiano di aprire fratture nel sistema universitario difficilmente colmabili;

l'obiettivo del Paese è quello, più volte ribadito, di far crescere tutto il sistema Università e non quello di dividere gli atenei o sottrarre opportunità e risorse a taluni per dare ad altri, con

l'auspicio di ripristinare le condizioni affinché si possano superare le difficoltà che il sotto finanziamento del sistema universitario pone a tutti gli atenei;

lo scorso anno era stata correttamente inserita una soglia circa i massimi e i minimi dell'applicazione dei criteri di ripartizione sulla base degli indici ministeriali e che tali criteri sono stati quest'anno applicati, senza motivazione apparente, in assenza di soglia correttiva e di salvaguardia, come era quantomeno lecito attendersi;

il Ministro può modificare il proprio decreto e correggere le deviazioni precedentemente evidenziate, peraltro attivate in assenza di qualunque indicazione tecnica o normativa di riferimento, prendendo atto non solo delle legittime aspettative degli atenei ma anche delle inevitabili conseguenze negative prodotte sull'equilibrio del sistema universitario, considerate le ricadute che tali decisioni rivestono nelle prospettive di sviluppo degli atenei;

questa limitazione – più accentuata per le Università del Mezzogiorno – penalizza la sostenibilità dei corsi di studio e, quindi, le prospettive di sviluppo e di crescita degli stessi rispetto ad altri contesti territoriali;

il rapporto tra costi fissi e entrate complessive delle singole università è fortemente condizionato da fattori esterni che riguardano le singole realtà universitarie ed il contesto socio-economico in cui operano, in particolare quello molisano;

sarebbe auspicabile un intervento ministeriale nella direzione dell'equità tra gli atenei nella ripartizione dei sacrifici imposti a tutti al fine di operare una distribuzione meno squilibrata;

rispondere alle esigenze obiettive di equità, rende possibile per tutti gli atenei un adeguamento normalizzato e senza eccessive ricadute negative per il futuro dei singoli atenei e per lo sviluppo armonico del sistema universitario italiano,

impegna il Governo:

a provvedere, con i necessari decreti correttivi, ad eliminare gli evidenti effetti negativi, iniqui e distorsivi a danno dell'ateneo molisano, come di molti altri atenei, prodotti dalla applicazione del decreto ministeriale n. 713 del 2013 per l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2013 espresso in termini di punto organico, che non tiene in debito conto né delle diverse realtà territoriali in cui le università si trovano ad operare, che non consente a molti atenei, tra cui quello molisano, di reperire adeguate risorse da fonti esterne, né di aumentare il livello di tassazione a carico degli studenti, né della bassa età media del personale in servizio che limita fortemente il *turn over*;

ad intervenire immediatamente affinché sia reinserita la clausola di riequilibrio (già esplicitamente prevista nel decreto ministeriale dello scorso anno) relativa al limite massimo del 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dell'anno precedente.

G/1150/13/7

MAZZONI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

– il ministro Carrozza ha formulato poche settimane fa la proposta di «selezione attraverso concorso per i migliori laureati per l'accesso alla formazione iniziale per ottenere l'abilitazione, un anno di prova attraverso tirocinio e firma del contratto a tempo indeterminato»;

– i neoabilitati da TFA ordinario 2011-2012 hanno superato un concorso di accesso (due prove scritte e una orale) a numero chiuso e limitatissimo in base all'esigenza di posti rilevata dal Miur, con corsi a frequenza obbligatoria e relativi esami, tirocinio diretto e indiretto ed esame di stato finale abilitante;

– dal concorso attualmente in atto sono state erroneamente escluse classi di concorso le cui GAE per l'immissione in ruolo sono vuote da anni in molte province e le cattedre vacanti su tali materie sono numerose e in continuo aumento;

– è stato appena emanato il decreto relativo allo scioglimento delle riserve per i congelati SSIS iscritti in GAE che solo adesso acquisiscono l'abilitazione col medesimo percorso TFA e grazie al quale hanno dunque la possibilità di immediata immissione in ruolo,

impegna il Governo:

fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato il tirocinio formativo attivo nell'anno accademico 2011-2012 e i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013, a disporre l'inserimento nella quarta fascia delle predette graduatorie a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 e a provvedere

all'aggiornamento delle stesse graduatorie entro il mese di aprile 2014 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

G/1150/14/7

MAZZONI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

nella scuola italiana si registra una situazione paradossale, visto che nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) alcune classi di concorso sono da tempo esaurite e sarebbe logico pensare che le cattedre vacanti in organico di diritto in queste materie fossero state coperte con l'espletamento del cosiddetto concorsone;

in realtà, ciò non è accaduto e le materie che richiedevano l'assunzione di personale non sono state bandite a concorso;

nonostante i posti disponibili nelle scuole siano numerosi, in base a tale sistema sono destinati a rimanere vacanti per molto tempo ancora;

ciò comporta che i ruoli che spetterebbero alle suddette classi di concorso escluse dalla vigente modalità di reclutamento, vengono distribuiti su altre materie;

tutto ciò potrebbe avere un senso solo se effettivamente non ci fossero insegnanti abilitati in queste materie; invece, ai docenti abilitati viene negata la possibilità di spendere il titolo acquisito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a sanare al più presto la situazione di cui in premessa e a consentire che sulle cattedre sopra indicate – che non possono avere docenti, né da GAE né da concorsone – possano essere immessi in ruolo i neo abilitati del TFA ordinario.

G/1150/15/7

MAZZONI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

l'attuale sistema di formazione dei nuovi insegnanti per la scuola secondaria, conosciuto come TFA (tirocinio formativo attivo), ha abilitato in quest'anno accademico quasi 11.000 docenti che, per accedervi, hanno dovuto superare tre dure prove, pagare una lauta tassa di iscrizione (circa 2600 euro in media), frequentare corsi disciplinari e pedagogico-didattici, affrontare un tirocinio di 475 ore e sostenere un esame finale;

l'accesso al TFA è stato articolato, attraverso il superamento di tre prove, svoltesi fra il mese di luglio ed il mese di novembre 2012, così distinte: *a)* preselettiva (composta da n. 60 test a risposta multipla su argomenti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21 su 30; *b)* prova scritta (relativa a domande aperte concernenti la disciplina in esame) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21 su 30; *c)* prova orale (con domande inerenti argomenti riguardanti la disciplina in oggetto) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 15 su 20;

il percorso formativo ha poi contemplato la frequenza di corsi disciplinari e pedagogico-didattici e il superamento dei relativi esami, concludendosi con un esame finale di abilitazione concernente l'esposizione di un progetto didattico su un argomento disciplinare estratto a sorte da ciascun candidato e la discussione della relazione finale sul tirocinio svolto in classe;

sulla base del decreto ministeriale n. 249 del 2010, e dei successivi regolamenti ministeriali ad esso connessi, l'abilitazione conseguita tramite la frequenza del TFA risulta declassata rispetto a quella conseguita in passato con i cicli delle SSIS (scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario), ai cui abilitati era sempre spettato l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, unico canale utile per ottenere l'immissione in ruolo per scorrimento (legge n. 296 del 2006). A differenza di quanto avvenuto sempre in passato, quindi, al titolo conseguito con il TFA spetterebbe solamente l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto (GI), dalle quali è difficilmente ottenibile un incarico annuale, né si potrà mai ambire al posto di ruolo a tempo indeterminato;

con l'emanazione in data 27 giugno del decreto ministeriale n. 572 del 2013, poi, le graduatorie ad esaurimento (GAE) sono state integrate solo per chi ha conseguito il titolo di abilitazione all'estero e per chi ha congelato la SSIS dell'ultimo ciclo 2007-09 e, iscritti con

riserva all'epoca, ha completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando lo stesso corso di TFA appena concluso;

il suddetto decreto perpetra una discriminazione tra chi si è abilitato con il tirocinio formativo attivo (ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010) e chi ha conseguito il medesimo titolo equipollente presso gli altri Paesi UE o chi, dopo avere interrotto la SSIS, si è abilitato frequentando lo stesso corso di TFA durante questo anno accademico;

il *vulnus* del decreto ministeriale n. 572 del 2013 opera una disparità di trattamento tra titoli di abilitazione equipollenti, violando la Direttiva 2005/36/CE e sancendo il paradosso normativo per cui i docenti abilitati nei Paesi UE possono accedere alle GAE, e quindi, in prospettiva, al ruolo, mentre quei docenti che hanno conseguito lo stesso titolo entro i confini nazionali vengono relegati alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, dalle quali è possibile ottenere supplenze saltuarie e temporanee, senza con ciò poter ambire ad una collocazione a tempo indeterminato;

è facile trarre dal decreto ministeriale n. 572 del 2013, infatti, l'implicita affermazione del principio di equivalenza legale tra i corsi SSIS e quelli del tirocinio formativo attivo, che risiede nell'attribuzione al TFA di quel valore giuridico che consente ai congelati SSIS di ottenere l'abilitazione mediante la sua frequenza;

il decreto ministeriale n. 249 del 2010, vieppiù, annoverava tra i suoi principi cardine la corrispondenza tra i posti messi in palio per l'accesso al TFA e il fabbisogno di personale scolastico calcolato sulla base dei futuri pensionamenti;

il ministro Profumo, nel corso degli ultimi mesi del suo mandato al Ministero dell'istruzione, ha stabilito nella bozza di modifica al regolamento del decreto ministeriale n. 249 del 2010 datata al 12 giugno del 2012, che i titoli di abilitazione conseguiti al termine del TFA costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali, che, come è ben noto, danno, in caso di superamento, diritto al ruolo, mentre diversamente non viene riconosciuta l'idoneità all'insegnamento, come per i vecchi concorsi, e quindi l'accesso alle graduatorie ad esaurimento;

si è così creata una disparità di trattamento, non conforme al dettato costituzionale; al contrario, il titolo conseguito tramite TFA dovrebbe essere equiparato giuridicamente a quello ottenuto nel periodo 1999-2009 dagli abilitati SSIS sulla base del medesimo riconoscimento di quel valore di prova concorsuale che spettava a questi ultimi (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306), in modo da ottemperare all'articolo 97 della Costituzione, che prevede l'assunzione previo concorso nella pubblica amministrazione;

il principio di valore concorsuale andrebbe attribuito, altresì, dal punto di vista della presente risoluzione, non solo all'esame finale di abilitazione che concludeva il percorso SSIS e ha concluso similmente quello del TFA, ma anche alle tre prove di accesso sopraelencate, la cui valenza ai fini della selezione meritocratica pare essere perfino più significativa rispetto alle prove dell'ultimo concorso per l'insegnamento;

a differenza delle procedure e dei principi che governavano il sistema di reclutamento fino al 2009 con l'inserimento degli ultimi abilitati SSIS IX Ciclo, chi ora consegue l'abilitazione alla docenza con il TFA risulta essere fortemente penalizzato sotto qualsiasi punto di vista: a) vincitore di un concorso che non ha alcuna ricaduta professionale ed occupazionale; b) detentore di un titolo dal valore abilitante privo di riconoscimento che non risulta spendibile nel sistema scolastico nazionale;

occorre conciliare la duplice finalità dell'equiparazione dei docenti abilitatisi con merito e della distinzione giuridica di questi ultimi rispetto ai docenti che godranno di un percorso riservato basato sull'anzianità di servizio,

impegna il Governo:

a) valutare la possibilità d'intraprendere tutte le iniziative necessarie:

a) per la riapertura e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati tramite la frequenza del TFA ordinario, con un punteggio pari a quello conferito negli anni precedenti agli abilitati SSIS, in virtù della Direttiva 2005/36/CE che sancisce l'uguaglianza dei titoli abilitanti professionali nel territorio dell'Unione europea e attribuendo al medesimo titolo quel valore di prova concorsuale che consente l'assunzione in ruolo ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione tramite il doppio canale di reclutamento tuttora vigente;

b) per l'inserimento contestuale nella prima fascia delle graduatorie d'istituto come da sempre conferito agli abilitati SSIS prima del decreto di riapertura del 2009 o, quanto meno, nella seconda fascia delle stesse, come previsto dalle note e dai regolamenti ministeriali, da attuare entro il prossimo anno scolastico 2013-14, in modo da rendere effettivamente usufruibile da subito il titolo di abilitazione del TFA come prescritto dalle note ministeriali del 29 aprile 2011, prot. n.1065 e del 17 aprile 2013.

G/1150/16/7

PUGLISI, IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premessi che:

il sistema di reclutamento del personale docente e non docente della scuola risente della stratificazione di diversi modelli normativi, di discipline derogatorie rispetto ai modelli stessi, dell'attuazione solo parziale della disciplina generale, di lunghi periodi di blocchi delle procedure concorsuali e della discontinuità determinata dai vincoli di finanza pubblica;

detto sistema risente altresì di un eccessivo ricorso al lavoro a tempo determinato, con conseguente formazione di ampie categorie di personale precario, a danno sia dei diritti dei lavoratori interessati sia della qualità e continuità della didattica;

nelle graduatorie a esaurimento risultano tuttora iscritti oltre 170.000 docenti e nelle graduatorie provinciali oltre 40.000 unità di personale tecnico e amministrativo e che a questo personale si aggiunge quello delle graduatorie di istituto;

anche la formazione iniziale e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento risentono della successione di diverse discipline, con la formazione di categorie di personale che ha ottenuto titoli di studio e superato prove di esami, tra le quali è necessario definire e coordinare le possibilità di accesso ai ruoli mediante graduatorie o mediante concorso;

l'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, con regolamento, adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti, nonché le procedure di reclutamento;

su questa base è stato adottato il decreto ministeriale n. 249 del 2010, che ha disciplinato i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché – nelle more della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione – le modalità per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In particolare, il DM ha previsto che l'accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e previo superamento di una prova;

il nuovo sistema di formazione iniziale per conseguire l'abilitazione all'insegnamento prevede due canali: quello dei tirocini formativi attivi (TFA), riservati ai laureati non in possesso del requisito del servizio, e quello dei percorsi abilitanti speciali (PAS), riservati ai docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, per i quali sono state definite opportune modalità di partecipazione con il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013;

gli abilitati del primo ciclo TFA, già concluso, sono circa 11.500, ai quali si aggiungeranno circa 20.000 abilitati del secondo ciclo, in fase di predisposizione, e che a questi soggetti va offerta una prospettiva di accesso ai ruoli dell'insegnamento, senza pregiudicare i diritti delle altre categorie di abilitati;

nel 2012 sono stati indetti su base regionale i concorsi per titoli ed esami volti alla copertura di 11.542 cattedre di docenti nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con un'unica procedura concorsuale per l'accesso a tutti i profili d'insegnamento e a copertura dei posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale, ma la procedura non si è conclusa in tutte le regioni in tempo per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2013/14;

in riferimento alla materia del reclutamento del personale docente sussistono criticità relativamente, tra l'altro, alle modalità di accesso all'insegnamento presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria;

nel prossimo triennio si renderanno disponibili almeno 20.000 nuovi posti di docente e almeno 10.000 posti di personale tecnico e amministrativo ed è necessario assicurare un sistema di assunzione che garantisca equità, continuità ed efficienza,

impegna il Governo:

a proporre una riforma organica in materia di reclutamento del personale docente, che garantisca la tutela delle diverse categorie di soggetti abilitati, mantenga l'equilibrio tra le assunzioni per concorso e gli scorrimenti di graduatoria, fermo restando il rigoroso rispetto del principio del merito, e consenta lo smaltimento del precariato piuttosto che la formazione di ulteriore precariato, valutando in particolare la procedura del corso-concorso per l'accesso all'insegnamento presso le istituzioni scolastiche.

G/1150/17/7

DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

il tirocinio formativo attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esauritosi al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;

il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, temperando in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio;

esclusa qualsiasi proposta di riapertura delle graduatorie ad esaurimento;

ritenuto, al contempo, coerente dare un giusto riconoscimento a tutti coloro che si sono sottoposti alle prove previste dal TFA ordinario, che hanno partecipato a lezioni frontali anche molto impegnative e che hanno sostenuto esami finali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre – già dall'anno scolastico in corso – atti di propria competenza che prevedano, attraverso la riapertura straordinaria delle graduatorie d'istituto, l'inserimento in seconda fascia, e riconoscendo il punteggio corrispondente alle prove sostenute, di coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

G/1150/18/7

RUTA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

l'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE) «al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente»;

nelle graduatorie ad esaurimento sono stati inseriti, successivamente alla legge n. 296 del 2006, tutti i docenti tranne coloro che, pur in possesso dell'abilitazione, e vincitori di concorso, non sono riusciti a far domanda per l'aggiornamento;

ci sono centinaia di docenti che, pur in possesso dell'abilitazione, non hanno provveduto, per motivate ragioni, a far domanda per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti nel biennio 2007/2009, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n. 296 del 2006, recepita nel decreto ministeriale n. 27 del 2007 e nel DDG 27 marzo 2007;

l'attivazione del TFA non favorisce questi docenti, abilitati e vincitori di concorso; anzi non consente loro neppure di partecipare;

il bando di concorso per docenti indetto a settembre 2012, non facilita tali docenti ma li danneggia perché comporta l'abolizione delle graduatorie del concorso del 1999,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre provvedimenti che prevedano che i docenti che, pur in possesso dell'abilitazione, non abbiano provveduto, per motivate ragioni, a far domanda per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti nel biennio 2007/2009, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n. 296 del 2006, recepita nel decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e relativo D.D.G. del 27 marzo 2007, siano iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie permanenti ad esaurimento e siano collocati nella posizione spettante in base ai punteggi ed ai titoli posseduti.

G/1150/19/7

MAZZONI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

vi sono circa 250 professori associati in servizio in molti atenei di tutta Italia, che hanno regolarmente vinto un concorso per professore ordinario (bandito nel 2008 ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni), l'ultimo prima della riforma «Gelmini». Tali docenti non riescono a prendere servizio con tale funzione a causa di una complessa catena di norme sovrappostesi negli ultimi anni, che di fatto hanno determinato un blocco del *turn-over* in molte sedi universitarie;

la prosecuzione del blocco del *turn-over* in molti atenei causerà la perdita dell'idoneità a professore ordinario (che dura solo 5 anni) determinando un'ingiustizia nei confronti dei docenti ed un grave danno agli atenei di appartenenza;

molti docenti vincitori della stessa tornata concorsuale sono entrati regolarmente in servizio con la qualifica di professore ordinario solo perché si trovavano in Atenei con una condizione finanziaria migliore o perché hanno avuto la precedenza (spesso in modo casuale) prima della riduzione del *turn over*;

la presa di servizio come professore ordinario (I Fascia) di una unità di personale già in servizio come professore associato (II Fascia) viene valutata come un impegno parametrico di 0,3 punti organico (P.O.), e quindi si tratterebbe di un impegno di circa 75 P.O., quando quest'anno a fronte della cessazione per pensionamento di 2.227,48 P.O. al sistema universitario ne sono stati riassegnati solo 445,50;

in considerazione dell'anzianità di servizio dei suddetti idonei, il costo reale è molto inferiore ai 75 P.O.;

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento normativo che risolva definitivamente tale situazione di disparità in tutte le università interessate, consentendo la presa di servizio di tale personale (idonei alla I Fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni), con risorse a valere su quelle che si rendono disponibili dalle cessazioni, destinando specificamente a tale fine la quota necessaria aumentando di pari entità la percentuale del *turn over* prevista per il 2013.

G/1150/20/7

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

considerato che:

sono circa 250 i professori associati in servizio in molti atenei di tutta Italia, che hanno regolarmente vinto un concorso per professore ordinario (bandito nel 2008 ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni) e che non riescono a prendere servizio con tale funzione a causa di una complessa catena di norme sovrappostesi negli ultimi anni;

la prosecuzione del blocco del *turn-over* in molti atenei causerà sicuramente la perdita dell'idoneità di I fascia (che dura solo 5 anni), determinando un'ingiustizia nei confronti di tali professori associati ed un grave danno agli atenei di appartenenza;

tale ingiustizia sarebbe ampiamente risolvibile mediante un provvedimento normativo che consentisse la presa di servizio di tale personale con risorse a valere su quelle che si rendono disponibili dalle cessazioni, destinando specificamente a tale fine la quota necessaria ricavata aumentando di pari entità la percentuale del *turn over* prevista per il 2013. Di fatto l'utilizzo solo di una quota residua del *turn-over* (pensionamenti) consentirebbe di non determinare un reale aumento di organico o di bilancio degli atenei;

la presa di servizio come professore di I Fascia di una unità di personale già in servizio come professore associato viene valutata come un impegno di 0,3 Punti Organico (P.O.). Complessivamente si tratterebbe di un impegno di circa 75 P.O., quando quest'anno a fronte della cessazione per pensionamento di 2.227,48 P.O. al sistema universitario ne sono stati riassegnati solo 445,50;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare una misura provvisoria, come detto in premessa, valida per un solo anno, che andrebbe ad incidere solo con l'aumento di una piccola parte del *turn over*, in ogni caso con impegno di risorse notevolmente inferiore rispetto a quello previsto per il piano straordinario per gli associati.

G/1150/21/7

NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; considerato che:

la legge n. 240 del 2010 ha innovato profondamente la figura del ricercatore universitario ponendo ad esaurimento il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato (RTI), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e introducendo la nuova figura di ricercatore a tempo determinato (RTD);

specificatamente all'articolo 24, comma 3, della predetta legge n. 240 sono introdotte due diverse tipologie di RTD:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Inoltre, al comma 5 è stabilito che «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.»;

tale comma sancisce che il RTD tipologia b) rappresenta il nuovo canale per l'ingresso di giovani studiosi nel ruolo di professore (associato) universitario, attraverso un percorso simile alla procedura *tenure-track* da lungo tempo usata in molti altri paesi. Si tratta pertanto di una figura molto innovativa per il nostro paese e ciò, unitamente alle note riduzioni di finanziamento al sistema universitario nazionale, che si protraggono oramai da un quinquennio, sta rendendo difficile la sua concreta attuazione. Infatti, ad oltre due anni dall'emanazione della legge n. 240 del 2010, pochissime sono le posizioni di RTD tipologia b) bandite a livello nazionale, mentre più consistenti sono i bandi di RTD tipologia a);

tenuto conte che:

il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni congiunte di Senato e Camera, ha evidenziato essere «una priorità strategica quella di prevedere da subito un Piano straordinario nazionale di reclutamento di ricercatori ex art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240 del 2010, con bando nazionale», quantificando in 1000 le posizioni di RTD tipologia b) da bandire per un costo a regime pari a circa 70 milioni di euro;

sarebbe, pertanto, importante adoperarsi per rendere concreta una tale azione che, unitamente alla nota questione del diritto allo studio, è la necessità prioritaria per il sistema universitario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure urgenti e specifiche per uscire da questa *impasse*, che ovviamente tende a ritardare il processo di rinnovamento e ringiovanimento dei professori universitari (la cui età media si avvicina ormai 60 anni).

G/1150/22/7

BERGER, ZELLER, PALERMO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

premesso che:

ai giovani italiani in possesso di un titolo di studio di istruzione superiore conseguito all'estero o a studenti stranieri in possesso di titolo di studio secondario che vorrebbero iscriversi a università italiane è richiesta la cosiddetta «Dichiarazione di Valore» (DV), emessa da autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati;

il compito di redigere la DV è assegnato alle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero; in particolare, secondo le più recenti disposizioni, tale compito è riservato esclusivamente alle ambasciate e ai consolati;

la DV è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un'istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano e, trattandosi di un documento di natura

esclusivamente e puramente informativa, non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione;

la domanda di dichiarazione di valore è un onere burocratico ed economico, il cui costo ammonta all'incirca a 100,00 euro, non più al passo con i tempi in quanto le informazioni contenute nella dichiarazione di valore sono fornite già nel *Diploma supplement* (DS);

il *Diploma Supplement* (DS) è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello *status* degli studi effettuati e completati dallo studente secondo un modello *standard* in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO;

il *Diploma Supplement* è stato introdotto nel sistema universitario italiano con decreto ministeriale n. 509 del 1999 (articolo 11, comma 8) e mantenuto in vigore dal decreto ministeriale n. 270 del 2004, nel medesimo articolo e comma;

il 5 febbraio 2013 è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 201, di revisione delle linee guida per la compilazione, il quale si è reso necessario per adeguare le linee guida a quelle condivise a livello europeo, per dare indicazioni omogenee alle università nella compilazione e nel rilascio del documento e per il rispetto dei criteri definiti dal decreto sull'autovalutazione, l'accreditamento iniziale e periodico e sulla valutazione (decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47);

per gli studenti italiani che hanno conseguito nelle università o istituti secondari italiani un titolo di studio e decidono di recarsi all'estero per continuare gli studi o entrare nel mondo del lavoro basta presentare il *Diploma Supplement* per avere il riconoscimento, mentre agli studenti italiani o esteri che hanno conseguito il titolo all'estero e vogliono continuare gli studi o entrare nel mondo del lavoro in Italia è richiesta anche la Dichiarazione di Valore,

impegna il Governo:

ad abolire la Dichiarazione di valore di cui in premessa, al fine di facilitare sia il riconoscimento, accademico o professionale, dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo all'estero.

G/1150/30/7

MARCUCCI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»);

considerato che:

il riordino della scuola secondaria superiore ha comportato, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, la trasformazione in licei artistici di 233 istituti statali d'arte, presenti e funzionanti sul territorio nazionale;

la riforma andrà a regime con l'anno scolastico 2014/2015 modificando quando non cancellando una antica e ricca esperienza di istruzione artistica svolta in Italia da oltre un secolo e che ha concorso a creare un gran numero di eccellenze nel settore dell'artigianato artistico, del *design* che hanno contribuito al successo del *Made in Italy* nel mondo;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché nel biennio del liceo artistico, il laboratorio artistico orientativo sia coerente con gli indirizzi attivati nell'istituto e possa essere assegnato fin dall'organico di diritto a docenti specializzati nelle discipline laboratoriali di settore.

a consentire ai licei artistici, laddove possibile intervenire attraverso disposizioni ministeriali, di formare nel triennio classi articolate per laboratori differenziati onde salvaguardare indirizzi che altrimenti andrebbero dispersi con gravi ripercussioni per la ricchezza e l'identità produttiva dei territori;

a prevedere, per i licei artistici con indirizzo *design* già in possesso di risorse strumentali e attrezzature, la differenziazione a seconda dei materiali (*design* dell'oreficeria, *design* della ceramica, *design* dell'arredamento, *design* del marmo, eccetera) attivando discipline progettuali e di laboratorio specializzato, e valutando, di conseguenza, anche la possibilità di specificare la denominazione dei diplomi;

a prevedere, nell'ambito dell'autonomia degli istituti, ed in particolare dei licei artistici, in base alla vigente legislazione, l'effettivo utilizzo del 20 per cento o del 30 per cento di autonomia dell'orario curricolare senza vincoli di spesa, per rispondere alle esigenze produttive espresse dal territorio, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e dal riordino del ciclo superiore;

a verificare, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, la possibilità di attivare corsi di istruzione e formazione di tipo complementare, di durata triennale, nel settore dell'artigianato artistico.

Art. 1

1.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole», con le seguenti: «, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole pubbliche».

Consequentemente al comma 2 dell'articolo 27:

1) *sostituire le parole: «a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 476,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 600,094 milioni di euro per l'anno 2015, a 621,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e a 625,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;*

2) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«g) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

1.2

MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «30 milioni dall'anno 2014».

Consequentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014».

1.4

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «30 milioni dall'anno 2014».

Consequentemente, dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 27, aggiungere la seguente:

«a-bis) il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014».

1.3

SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2014» con le seguenti: «dall'anno 2014».

Consequentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014».

1.5

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2014» con le seguenti: «dall'anno 2014».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014».

1.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: « delle scuole secondarie di primo e secondo grado» aggiungere le seguenti: «statali e degli enti locali».

1.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: « delle scuole di primo e secondo grado», aggiungere la parola: «pubbliche».

1.8

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle scuole secondarie di primo e secondo grado» con le seguenti: «dei percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione».

1.9

CENTINAIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi quelli che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali, anche nell'ambito dei poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012».

1.10

CENTINAIO

Al comma 2, inserire la seguente lettera:

«a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;».

Art. 2

G/1150/23/7

MARCUCCI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, manifestato apprezzamento per le misure riguardanti il *welfare* studentesco ed in particolare per l'articolo 2 che integra il Fondo integrativo statale per le borse di studio; ritenuto necessario valorizzare il merito degli studenti, in primo luogo attraverso il diritto allo studio;

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse per le borse di studio anche in connessione con l'attività svolta dalla Fondazione per il merito.

G/1150/24/7

PUGLISI, IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,

premesso che,

con l'articolo 2 del provvedimento in esame, a decorrere dal 2014, sono stanziati cento milioni annui per il finanziamento statale del diritto allo studio universitario;

apprezzato l'intervento governativo che permette finalmente di dare certezza di sostegno finanziario ad uno strumento fondamentale di equità e di mobilità sociale previsto dalla Costituzione quale la formazione universitaria degli studenti meritevoli provenienti da famiglie non abbienti;

L'Italia investe nel diritto allo studio universitario somme pari a meno di un terzo di quanto speso in Paesi come la Francia, la Germania e la Spagna, con il risultato che ogni anno decine di migliaia di studenti universitari, giudicati idonei per livelli di reddito e di merito a fruire degli interventi di sostegno al diritto allo studio, non possono beneficiare della borsa di studio per carenza di fondi;

tenuto conto che, anche dopo lo stanziamento di 100 milioni sopra citato, la disponibilità del capitolo del bilancio dello Stato per il 2014 relativo al fondo integrativo statale per il diritto allo studio universitario rimane per quasi 38 milioni di euro al di sotto di quanto assicurato nel 2013 e per circa 130 milioni di euro al di sotto dello stanziamento minimo necessario ad assicurare la borsa di studio a tutti gli studenti idonei;

impegna il Governo:

a intervenire, già in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2014, al fine di riportare la disponibilità del capitolo di bilancio relativo al diritto allo studio universitario almeno al livello del 2013 e comunque, almeno tendenzialmente per il triennio 2014-2016, ad allinearla all'obiettivo di assicurare la borsa di studio a tutti coloro che sono idonei per livelli di reddito e di merito, anche allo scopo di cominciare a recuperare il profondo divario in questo ambito tra l'Italia e gli altri maggiori Paesi europei.

G/1150/25/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 2 prevede che il fondo integrativo statale per il diritto allo studio sta incrementato di 100 milioni;

il diritto allo studio è fra i principali diritti sanciti dalla Carta costituzionale ed è propedeutico al criterio stesso di uguaglianza di tutti i cittadini;

l'articolo 34 della Costituzione, in particolare, recita che capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi, e stabilisce che la Repubblica rende effettivo tale diritto con borse di studio, assegni e altre provvidenze, che devono essere attribuiti per concorso;

impegna il Governo:

a garantire l'accesso agli studi universitari per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi determinando le percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università;

a vigilare – attraverso l'ANVUR e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – affinché le università certifichino il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e il finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato, nonché stabiliscano l'entità della contribuzione stessa secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

G/1150/26/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 2 prevede che il fondo integrativo statale per il diritto allo studio sia incrementato di 100 milioni;

considerato che:

il diritto allo studio è fra i principali diritti sanciti dalla Carta costituzionale ed è propedeutico al criterio stesso di uguaglianza di tutti i cittadini;

l'articolo 34 della Costituzione, in particolare, recita che capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi, e stabilisce che la Repubblica rende effettivo tale diritto con borse di studio, assegni e altre provvidenze, che devono essere attribuiti per concorso;

è storicamente provato che gli investimenti in formazione e conoscenza si rivelano altamente proficui sul medio e lungo termine; così com'è tristemente noto il dato ufficiale secondo il

quale alfabetizzazione, scolarità e spesa culturale delle famiglie, in Italia, sono fra le più basse del mondo sviluppato;

impegna il Governo:

a ristabilire e rimettere al centro della propria azione scuola e formazione quali elementi ineludibili per il progresso del Paese;

a incrementare di almeno il doppio i fondi previsti per il diritto allo studio e a individuare forme costanti di finanziamento, che, escluse dal patto di stabilità interno delle Regioni, possano garantire in prospettiva e a lungo termine questo elementare quanto fondamentale diritto di ogni cittadino.

2.1

CENTINAIO

Al comma 1, dopo le parole: «diritto allo studio», inserire le parole: «e alla formazione».

2.2

MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «a decorrere», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Consequentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

a-ter) a decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie;

a-quater) Il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dallo gennaio 2014.

2.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, le parole: «nella misura di 100 milioni di euro annui», sono sostituite con le seguenti: «nella misura di 400 milioni di euro annui».

Consequentemente, al comma 2 dell'articolo 27:

1) *sostituire le parole: «a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 626,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 750,094 milioni di euro per l'anno 2015, a 771,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 773,545 milioni di euro per l'anno 2017 e a 775,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;*

2) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g) quanto a 262,8 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo integrativo statale di cui al comma 1 è incrementato per l'anno 2013 nella misura di 300 milioni di euro. Al netto delle risorse non ancora impegnate, il Fondo integrativo è

altresì aumentato della dotazione disponibile relativa alla disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria"».

Consequentemente al comma 2 dell'articolo 27:

1) *sostituire le parole:* «pari a 13,385 milioni di euro per l'anno 2013», *con le seguenti:* «pari a 313 milioni di euro per l'anno 2013»;

2) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

2.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di riequilibrare le voci di copertura del fabbisogno finanziario per garantire gli strumenti e i servizi del pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto legislativo e al fine di rafforzare il principio di progressività nella contribuzione degli studenti e delle loro famiglie al diritto allo studio, l'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante la disciplina dell'importo della tassa per il diritto allo studio, è sostituito dal seguente:

'21. A decorrere dal 2014, le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in fasce progressive basate sull'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Gli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'accesso ai LEP del diritto allo studio sono esonerati dal pagamento della tassa. La tassa per il diritto allo studio si applica a partire dalla condizione economica equivalente immediatamente superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. La fascia minima non potrà essere superiore ad una cifra pari a 80 euro e la misura massima è pari a 140 euro e si applica per i livelli di indicatore di situazione economica equivalente superiori a 100.000 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 100 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato"».

Consequentemente al comma 2 dell'articolo 27:

1) *sostituire le parole:* «a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «a 476,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015, a 621,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e a 625,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

2) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2 dopo le parole: «erogate alle Regioni», *sono aggiunte le parole:* «, con risorse proprie delle Regioni e con gli importi relativi alle tasse regionali per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 21 a 23, della legge del 28 dicembre 1995, n. 549».

2.7

BOCCHINO

Al comma 2, dopo le parole: «per ciascun anno» aggiungere le seguenti: «dal gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle Regioni».

Consequentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) a decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie."

2.8

CENTINAIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fondi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

2.9

CENTINAIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

" f) borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuiti per concorso agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi"».

2.10

SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel limite di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 i fondi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.»

Consequentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati".

2.11

BIGNAMI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale sono apportate le seguenti modifiche alla normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68:

a) all'articolo 2, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuiti per concorso agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi";

b) la lettera b) dell'articolo 3, comma 4, è abrogata;

c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 sono abrogati;

d) il comma 6 dell'articolo 20 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 7 è abrogato;

f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, le parole: "non è" sono abrogate;

g) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7, la parola: «doppia» è soppressa;

h) al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 9, dopo le parole: "dalle università" sono aggiunte le seguenti: "e che, in ogni caso, non potrà essere superiore a euro 100,00";

i) al comma 4 dell'articolo 11, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) l'esclusione dalla possibilità di accedere alle collaborazioni di cui al comma 1 per gli studenti beneficiari di borsa di studio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del presente decreto";

l) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole: "delle regioni," sono aggiunte le seguenti: "oltre al gettito di cui alla lettera b),"».

Art. 3

3.1

CENTINAIO

Al comma 1, dopo le parole: «sostenere la formazione», inserire le parole: «e la preparazione».

3.2

CENTINAIO

Al comma 1, dopo la parola: «artistica», inserire le parole: «musicale e coreutica».

3.3

CENTINAIO

Al comma 1, dopo le parole: «promuovendone l'eccellenza», inserire le parole: «ed il merito».

3.4

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «a partire dall'anno accademico 2013/2014» e sopprimere le parole: «, nell'anno accademico 2013-2014».

3.5

CENTINAIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le borse di studio di cui al comma 1 sono annualmente finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse stanziare per interventi in favore del diritto allo studio, mai in misura inferiore a quanto stabilito nel presente articolo».

3.6

CENTINAIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare gli sbocchi professionali dei soggetti individuati quali destinatari delle borse di studio di cui al comma 1, il Ministro, con proprio provvedimento, definisce i Piani nazionali di ricerca espressamente indirizzati allo sviluppo del settore AFAM cui destinare parte delle borse di studio erogate».

3.7

SERRA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «autocertificazione» con le seguenti: «certificazione della situazione patrimoniale (mobiliare ed immobiliare), reddituale e della composizione del nucleo familiare».

3.8

MONTEVECCHI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «esaurimento delle risorse e», aggiungere la seguente: «non».

Art. 4

G/1150/27/7

IDEM, PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone alcune norme a tutela della salute nelle scuole;

da anni ormai, la comunità scientifica riconosce nella mancanza di attività fisica una delle cause primarie di sovrappeso e obesità, nonché di una serie di disturbi cronici quali le malattie

cardiovascolari o il diabete, che riducono la qualità della vita degli individui, mettendo così a rischio la vita delle persone e costituendo anche un pesante onere per i bilanci sanitari e per l'economia di uno Stato;

L'aumento considerevole del fenomeno dell'obesità in molti Paesi europei, che colpisce in misura consistente le giovani generazioni, rappresenta un fenomeno allarmante che interessa la salute di tutti i cittadini, soprattutto se la prima causa di tali patologie non è l'assunzione di quantità elevate di calorie bensì la mancanza di movimento;

L'attività motoria rappresenta, quindi, un elemento fondamentale per la tutela del benessere psico-fisico di tutti gli individui ed in particolare dei bambini;

in Europa prevale un modello di scuola che contempla l'educazione fisica e motoria fin dalle scuole primarie;

L'Italia rappresenta uno dei Paesi che fa eccezione, prevedendo di fatto l'educazione fisica come materia di insegnamento obbligatoria solo a partire dalla scuola secondaria di I grado;

inoltre l'educazione motoria nelle scuole primarie è un importante strumento di prevenzione sanitaria ma anche di educazione al rispetto dell'altro, di abitudine al confronto, di educazione al rispetto delle regole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità – rispondente alle esigenze educative – di avvalersi, anche nella scuola primaria, all'interno delle ore curricolari di scienze motorie, della figura professionale di un docente laureato in scienze motorie o diplomato ISEF e di inserirlo a pieno titolo nelle graduatorie.

G/1150/28/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 4 (*Tutela della salute nelle scuole*), al comma 5-*bis* prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti specifiche linee guida, in accordo con il Ministero della salute, «per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato contenuto di lipidi, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia»;

considerato che:

il comma 5-*bis*, così come riformulato su richiesta della V Commissione permanente della Camera dei Deputati, risulta snaturato rispetto all'intento e alla finalità originaria che prevedeva non di «disincentivare» quanto di «vietare» la vendita di alimenti e bevande – con le caratteristiche esposte in premessa – negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, fortemente sconsigliate a un'utenza scolastica;

ritenuto che:

è un preciso dovere morale delle istituzioni vigilare sulla salute e sulla sicurezza degli studenti, prescindendo da logiche economiche e interessi di mercato poco condivisibili;

impegna il Governo:

a intervenire tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di «vietare» la vendita di prodotti alimentari così come definiti in premessa in tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio nazionale.

G/1150/29/7

SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI, BOCCHINO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.8. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 4 è intitolato alla «Tutela della salute nelle scuole» e, tuttavia, non vi è alcun riferimento ai sempre più insistenti disagi psicologici che si avvertono fra bambini e ragazzi;

valutato che:

la mancanza di una riforma strutturale, sistematica – per non dire paradigmatica – della scuola (e uno sguardo prioritariamente sempre rivolto agli aspetti tecnico-economico-gestionali) ha eroso dall'interno il patto formativo fra scuole e famiglie, generando una «doppia fragilità» che ha riflessi sempre più significativi sulle dinamiche e i disagi psicologici e psichici dei ragazzi

(alimentando conseguentemente una casistica varia in cui si annoverano anoressie, bulimie, ansie da prestazione, crisi di panico, capogiri, svenimenti, malattie della pelle, stati depressivi, e via enumerando);

grazie ai tagli che si sono susseguiti sul comparto Scuola e a fronte di un organico insufficiente per ciò che concerne gli insegnanti di sostegno, sono rilevati frequentemente casi di comportamenti gravemente scorretti, intenzionali e/o reiterati, che si configurano come atti di bullismo (anche verbali, mancato rispetto della dignità della persona, grave infrazione delle regole della convivenza civile), non sanzionabili penalmente, talvolta esercitati nei confronti di alunni disabili;

impegna il Governo:

a emanare, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un regolamento in base al quale gli studenti responsabili di tali comportamenti gravemente scorretti siano sottoposti a sanzione disciplinare consistente in un percorso di recupero non inferiore a complessive 15 ore da compiere, attraverso espletamento di servizio sociale all'interno dell'istituto di appartenenza in favore della comunità scolastica, entro 45 giorni da quando l'organo di garanzia – nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – adotta il provvedimento irrogando la sanzione.

4.1

CENTINAIO

Al comma 4, dopo le parole: «attività informative», aggiungere le seguenti: «ed istruttive».

4.2

CENTINAIO

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «e contro le dipendenze da stupefacenti, alcol e gioco d'azzardo».

4.3

CENTINAIO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla prevenzione della diffusione di forme di dipendenza dannose per la salute umana».

4.4

CENTINAIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la valutazione dei danni causati dal fumo sulla salute dei non tabagisti».

4.5

CENTINAIO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e incrementare l'attività motoria nelle scuole primarie, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:

1) la definizione del tempo dedicato all'attività motoria che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;

2) le modalità di insegnamento;

3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere.

4-ter. L'attività motoria di cui al precedente comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie LM67 e LM68.

4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca dispone l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF con avvio di tirocinio formativo e abilitante per la nuova classe di concorso di insegnamento "Educazione Fisica nella scuola primaria" con relativo bando di concorso. Chi ha svolto il progetto di alfabetizzazione motoria ha diritto all'accesso diretto al corso di abilitazione e successiva stabilizzazione nelle realtà scolastiche dove è stata effettuata la progettazione. Nelle realtà scolastiche nuove, è disposta la formazione di graduatorie provinciali o regionali, con valutazione.

4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità».

Conseguentemente, all'articolo 27 aggiungere infine le seguenti lettere:

«f-bis) al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

f-ter) il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;

f-quater) le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni».

4.6

BIGNAMI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica nelle scuole primarie, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:

1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;

2) le modalità di insegnamento;

3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere;

4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.

4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF nelle scuole primarie inferiori dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità».

Conseguentemente, all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater dell'articolo 4, pari a 245 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa prevista dai seguenti commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti del bilancio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono soppressi.

2-quater. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo I, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

4.7

MONTEVECCHI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica nelle scuole primarie, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:

1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;

2) le modalità di insegnamento;

3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere.

4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.

4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF dovrà avvenire in maniera graduale. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità».

Conseguentemente, all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater dell'articolo 4, pari a 245 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante la corrispondente riduzione di spesa prevista dai commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti del bilancio dello Stato e le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono soppressi.

2-quater. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa».

4.8

SERRA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica nelle scuole primarie, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:

1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;

2) le modalità di insegnamento;

3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere.

4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.

4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF dovrà avvenire in maniera graduale. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità».

Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle norme di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 4, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

4.9

CENTINAIO

Al comma 5, dopo le parole: «Il Ministero delle politiche agricole e forestali», inserire le parole: «di concerto con il Ministero della salute».

4.10

CENTINAIO

Al comma 5, dopo le parole: «Il Ministero delle politiche agricole e forestali», inserire le parole: «d'intesa con le Regioni».

4.13

CENTINAIO

Al comma 5, dopo le parole: «dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole», inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai prodotti che appartengono alla filiera produttiva del Made in Italy,».

4.14

CENTINAIO

Al comma 5, dopo le parole: «dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole», inserire le seguenti: «e di combattere l'obesità infantile e giovanile».

4.11

CENTINAIO

Al comma 5, sostituire le parole da: «elabora appositi programmi di educazione alimentare, » fino a «anche nell'ambito di iniziative già avviate» con le seguenti: «elabora appositi programmi concernenti l'ecologia e l'educazione alimentare».

4.12

CENTINAIO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «programmi di educazione alimentare» inserire le seguenti: «in collaborazione con le Regioni».

4.15

CENTINAIO

Al comma 5, dopo le parole: «già avviate.» aggiungere le seguenti: «Il Ministero della salute, al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai DCA (disturbi del comportamento alimentare), elabora inoltre programmi di educazione alimentare».

Al medesimo comma, dopo le parole: «della ricerca» aggiungere le seguenti: «del Ministro della salute».

4.16

CENTINAIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli istituti scolastici sono tenuti a somministrare anche alimenti per celiaci».

4.17

BIGNAMI

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

4.18

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 5-sexies aggiungere i seguenti:

«5-septies. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5-octies. I lavoratori di cui al comma 8-bis sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

5-nonies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

4.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Corsi di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo grado)

1. A decorrere dall'anno 2014, è fatto obbligo agli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado, nell'ambito della propria attività didattica, di organizzare corsi di primo soccorso rivolti alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.

2. La consulenza tecnica per la parte sanitaria, la formazione e la supervisione degli insegnanti che assistono gli alunni nei corsi di cui al comma 1 sono affidate a personale del servizio di emergenza territoriale 118, in possesso di *curriculum* idoneo all'insegnamento dell'emergenza

medica. A tal fine, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con i servizi di emergenza territoriale 118.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma, è istituita, presso il Ministero della salute, una commissione tecnica, con lo scopo di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, del materiale didattico utilizzato per i corsi di cui al comma 1. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro della salute e sono rappresentanti del servizio di emergenza territoriale 118, delle Forze dell'ordine, della polizia locale e della protezione civile.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'attuazione della presente norma, che in ogni caso sono contenuti nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla presente norma, si provvede, per l'anno 2014, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 5

G1150/31/7

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 5 dispone che siano realizzati progetti didattici per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;

considerato che:

a far tempo dall'ultimo decennio del secolo scorso l'Italia ha definitivamente accentuato quel processo di trasformazione che l'ha vista passare da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione;

il numero di studenti (e/o studenti lavoratori) stranieri presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ha subito un fortissimo aumento, e ciò fa sì che le istituzioni scolastiche italiane siano frequentate ormai da studenti appartenenti ai più diversi credi religiosi,

impegna il Governo:

a trasformare la disciplina «religione» in «storia delle religioni», al fine di favorire e promuovere i processi di integrazione degli studenti provenienti dall'estero appartenenti a tradizioni e culture differenti da quella italiana.

G/1150/32/7

PETRAGLIA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare, il comma 1 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora settimanale di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, per la cui copertura sono stanziati 3,3 milioni di euro per il 2014 e 9,9 a decorrere dal 2015;

tra le discipline scolastiche le cui ore di insegnamento sono state eliminate o ridotte negli ultimi anni in diversi indirizzi delle scuole secondarie superiori una è particolarmente grave per un Paese come l'Italia: la storia dell'arte;

nel Paese dei Beni Culturali per eccellenza, impedire ai ragazzi di maturare una adeguata conoscenza del proprio patrimonio storico-artistico significa non garantire loro una formazione culturale degna di questo nome, ma anche impedire la formazione di quel senso civico che tutti noi auspichiamo e che si sviluppa a partire dalla conoscenza e dal conseguente rispetto per quell'insieme di valori territoriali, ambientali, storici e artistici che chiamiamo cultura. Imparare la storia dei luoghi e dei monumenti che ci circondano contribuisce a far comprendere chi siamo e a maturare quel valore imprescindibile del rispetto per il patrimonio e i beni comuni;

la storia dell'arte ha anche una importanza rilevante con riferimento alle ricadute economiche che il suo insegnamento può generare, aiutando i giovani a sviluppare una sensibilità per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale italiano che, con oltre 3.400 musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici e 43 siti Unesco, è il più ampio a livello mondiale;

la storia dell'arte è, nel settore dell'istruzione, una componente indispensabile e fondamentale per la crescita della cultura che può contribuire efficacemente alla formazione di una forza lavoro qualificata, in grado di produrre innovazione non tecnologica per l'intera economia, nonché servizi e beni competitivi e di alta qualità;

la Strategia Europa 2020 riconosce che i settori della cultura e quello creativo costituiscono un'importante fonte potenziale di occupazione. Negli ultimi dieci anni l'occupazione complessiva in tali settori è cresciuta in misura tre volte superiore rispetto alla crescita occupazionale registrata dall'economia dell'Unione europea nel suo insieme;

eppure il RAC, l'indice che analizza il ritorno economico degli *asset* culturali sui siti Unesco, è per il nostro Paese 16 volte inferiore a quello degli Stati Uniti (che hanno la metà dei siti rispetto all'Italia), 4 volte inferiore rispetto alla Francia e 7 inferiore rispetto al Regno Unito. Tali dati sono contenuti in un rapporto di *PricewaterhouseCoopers* (PwC) che indica che l'economia turistica e il settore culturale e creativo contribuiscono al Pil dei principali Paesi europei in media per il 14 per cento. L'Italia, con il suo 13 per cento (circa 203 miliardi di euro), è ben lontana dal 21 per cento del *best performer* Spagna (225 miliardi) ed è ultima per valore assoluto di Pil generato da turismo, arte e cultura;

i dati ci dicono che il nostro Paese sconta una cronica incapacità di generare valore economico dal suo straordinario patrimonio artistico e culturale. Da questo punto di vista l'Italia è paragonabile ad un Paese ricco di materie prime che non è in grado di sfruttare, nonostante i ritorni economici che potrebbero assicurare, perché gli mancano la capacità estrattiva e gli strumenti per farlo;

un atto non solo fortemente simbolico ed emblematico, ma necessario in un Paese come il nostro, sarebbe proprio quello di porre rimedio a tale scempio reintroducendo l'insegnamento della storia dell'arte e potenziando ulteriormente la possibilità di studio del nostro patrimonio artistico;

pochi giorni fa, è stata presentata una petizione, sottoscritta da oltre 15 mila persone, che chiede il ripristino della storia dell'arte nelle scuole superiori. Gli insegnanti di storia dell'arte, promotori dell'iniziativa, sono stati affiancati nel loro importante progetto anche da Italia Nostra e, insieme, hanno rivolto un appello al Ministro dell'istruzione affinché proceda alla reintroduzione delle ore di insegnamento eliminate;

il Ministro dei beni culturali Massimo Bray ha contribuito in prima persona alla diffusione della petizione, che è stata firmata, tra gli altri, dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Anna Maria Buzzi, dal Direttore degli Uffici Antonio Natali e da Salvatore Settis,

impegna il Governo

a reintrodurre e a potenziare l'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria, in quanto fondamentale per la formazione degli studenti e per l'economia del Paese.

G/1150/32/7 (Testo 2)

PETRAGLIA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare, il comma 1 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora settimanale di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, per la cui copertura sono stanziati 3,3 milioni di euro per il 2014 e 9,9 a decorrere dal 2015;

tra le discipline scolastiche le cui ore di insegnamento sono state eliminate o ridotte negli ultimi anni in diversi indirizzi delle scuole secondarie superiori una è particolarmente grave per un Paese come l'Italia: la storia dell'arte;

nel Paese dei Beni Culturali per eccellenza, impedire ai ragazzi di maturare una adeguata conoscenza del proprio patrimonio storico-artistico significa non garantire loro una formazione culturale degna di questo nome, ma anche impedire la formazione di quel senso civico che tutti noi auspichiamo e che si sviluppa a partire dalla conoscenza e dal conseguente rispetto per quell'insieme di valori territoriali, ambientali, storici e artistici che chiamiamo cultura. Imparare la

storia dei luoghi e dei monumenti che ci circondano contribuisce a far comprendere chi siamo e a maturare quel valore imprescindibile del rispetto per il patrimonio e i beni comuni;

la storia dell'arte ha anche una importanza rilevante con riferimento alle ricadute economiche che il suo insegnamento può generare, aiutando i giovani a sviluppare una sensibilità per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale italiano che, con oltre 3.400 musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici e 43 siti Unesco, è il più ampio a livello mondiale;

la storia dell'arte è, nel settore dell'istruzione, una componente indispensabile e fondamentale per la crescita della cultura che può contribuire efficacemente alla formazione di una forza lavoro qualificata, in grado di produrre innovazione non tecnologica per l'intera economia, nonché servizi e beni competitivi e di alta qualità;

la Strategia Europa 2020 riconosce che i settori della cultura e quello creativo costituiscono un'importante fonte potenziale di occupazione. Negli ultimi dieci anni l'occupazione complessiva in tali settori è cresciuta in misura tre volte superiore rispetto alla crescita occupazionale registrata dall'economia dell'Unione europea nel suo insieme;

epppure il RAC, l'indice che analizza il ritorno economico degli *asset* culturali sui siti Unesco, è per il nostro Paese 16 volte inferiore a quello degli Stati Uniti (che hanno la metà dei siti rispetto all'Italia), 4 volte inferiore rispetto alla Francia e 7 inferiore rispetto al Regno Unito. Tali dati sono contenuti in un rapporto di *PricewaterhouseCoopers* (PwC) che indica che l'economia turistica e il settore culturale e creativo contribuiscono al Pil dei principali Paesi europei in media per il 14 per cento. L'Italia, con il suo 13 per cento (circa 203 miliardi di euro), è ben lontana dal 21 per cento del *best performer* Spagna (225 miliardi) ed è ultima per valore assoluto di Pil generato da turismo, arte e cultura;

i dati ci dicono che il nostro Paese sconta una cronica incapacità di generare valore economico dal suo straordinario patrimonio artistico e culturale. Da questo punto di vista l'Italia è paragonabile ad un Paese ricco di materie prime che non è in grado di sfruttare, nonostante i ritorni economici che potrebbero assicurare, perché gli mancano la capacità estrattiva e gli strumenti per farlo;

un atto non solo fortemente simbolico ed emblematico, ma necessario in un Paese come il nostro, sarebbe proprio quello di porre rimedio a tale scempio reintroducendo l'insegnamento della storia dell'arte e potenziando ulteriormente la possibilità di studio del nostro patrimonio artistico;

pochi giorni fa, è stata presentata una petizione, sottoscritta da oltre 15 mila persone, che chiede il ripristino della storia dell'arte nelle scuole superiori. Gli insegnanti di storia dell'arte, promotori dell'iniziativa, sono stati affiancati nel loro importante progetto anche da Italia Nostra e, insieme, hanno rivolto un appello al Ministro dell'istruzione affinché proceda alla reintroduzione delle ore di insegnamento eliminate;

il Ministro dei beni culturali Massimo Bray ha contribuito in prima persona alla diffusione della petizione, che è stata firmata, tra gli altri, dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Anna Maria Buzzi, dal Direttore degli Uffici Antonio Natali e da Salvatore Settis,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre e potenziare l'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria, in quanto fondamentale per la formazione degli studenti e per l'economia del Paese.

G/1150/33/7

RUTA

La 7 Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150);

premesso che:

tutti gli osservatori e le istituzioni nazionali ed europee segnalano da tempo la necessità di garantire alle nuove generazioni una più adeguata formazione generale e specializzante in linea anche con l'esigenza di maggiore cultura nel senso di più ampia conoscenza e miglioramento delle competenze, per affrontare le sfide della modernità, della globalizzazione e della concorrenza nel mondo del lavoro;

sarebbe opportuno innalzare l'obbligo scolastico fino al raggiungimento della maggiore età e prevedere di conseguenza che l'istruzione obbligatoria venga impartita per almeno dodici anni;

occorre valorizzare le potenzialità formative della cultura giuridico-economica per dare agli studenti strumenti di conoscenze e di competenze idonei ad aumentare la capacità critica e che li

mettano in grado di comprendere le dinamiche della realtà e di operare nella stessa in modo più consapevole;

è importante, in una società complessa, post-moderna e post-industriale, garantire la conoscenza dei principi e dei valori che sono stati i fondamenti della convivenza civile nel corso dei secoli fino ai giorni d'oggi, per consentire agli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante, offrendo anche gli elementi cognitivi relativi alle regole che sono alla base del libero scambio di beni e servizi, dell'attività d'impresa, del libero mercato e del sistema economico-finanziario, indispensabili nell'era che ha visto l'avvento prorompente della società globale, della *new economy*, dei nuovi mezzi di comunicazione e dei *social network*;

è necessaria l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado;

l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado risponde ad una esigenza reale, non più rinviabile, di formazione dell'uomo-cittadino del mondo;

l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, garantito per qualità dai docenti abilitati della classe di concorso apposita (A 019), è da iscriversi tra le materie umanistiche in grado di completare la preparazione e la formazione dei futuri cittadini improntata sul sistema valoriale proprio della Carta costituzionale italiana e dei suoi principi fondamentali;

impegna il Governo

a provvedere, con le dovute modifiche legislative e regolamentari, ad innalzare l'obbligo scolastico da dieci a dodici anni e ad introdurre, nei piani degli studi di tutte le scuole secondarie superiori, l'insegnamento delle discipline giuridico economiche per il primo biennio, in linea con quanto avviene in altri Paesi europei affidando l'insegnamento di tali discipline al personale docente specializzato, della classe di concorso A 019.

G/1150/33/7 (testo 2)

RUTA

La 7 Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150);

premesso che:

tutti gli osservatori e le istituzioni nazionali ed europee segnalano da tempo la necessità di garantire alle nuove generazioni una più adeguata formazione generale e specializzante in linea anche con l'esigenza di maggiore cultura nel senso di più ampia conoscenza e miglioramento delle competenze, per affrontare le sfide della modernità, della globalizzazione e della concorrenza nel mondo del lavoro;

sarebbe opportuno innalzare l'obbligo scolastico fino al raggiungimento della maggiore età e prevedere di conseguenza che l'istruzione obbligatoria venga impartita per almeno dodici anni;

occorre valorizzare le potenzialità formative della cultura giuridico-economica per dare agli studenti strumenti di conoscenze e di competenze idonei ad aumentare la capacità critica e che li mettano in grado di comprendere le dinamiche della realtà e di operare nella stessa in modo più consapevole;

è importante, in una società complessa, post-moderna e post-industriale, garantire la conoscenza dei principi e dei valori che sono stati i fondamenti della convivenza civile nel corso dei secoli fino ai giorni d'oggi, per consentire agli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante, offrendo anche gli elementi cognitivi relativi alle regole che sono alla base del libero scambio di beni e servizi, dell'attività d'impresa, del libero mercato e del sistema economico-finanziario, indispensabili nell'era che ha visto l'avvento prorompente della società globale, della *new economy*, dei nuovi mezzi di comunicazione e dei *social network*;

è necessaria l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado;

l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado risponde ad una esigenza reale, non più rinviabile, di formazione dell'uomo-cittadino del mondo;

l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, garantito per qualità dai docenti abilitati della classe di concorso apposita (A 019), è da iscriversi tra le materie umanistiche in grado di completare la preparazione e la formazione dei futuri cittadini improntata sul sistema valoriale proprio della Carta costituzionale italiana e dei suoi principi fondamentali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, con le dovute modifiche legislative e regolamentari, ad innalzare l'obbligo scolastico da dieci a dodici anni e ad introdurre, nei piani degli studi di tutte le scuole secondarie superiori, l'insegnamento delle discipline giuridico economiche per il primo biennio, in linea con quanto avviene in altri Paesi europei affidando l'insegnamento di tali discipline al personale docente specializzato, della classe di concorso A 019.

G/1150/34/7

RUTA

La 7 Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150);

premesso che:

tutti gli osservatori e le istituzioni nazionali ed europee segnalano da tempo la necessità di garantire alle nuove generazioni una più adeguata formazione generale e specializzante in linea anche con l'esigenza di maggiore cultura nel senso di più ampia conoscenza e miglioramento delle competenze, per affrontare le sfide della modernità, della globalizzazione e della concorrenza nel mondo del lavoro;

occorre valorizzare le potenzialità formative della cultura giuridico-economica per dare agli studenti strumenti di conoscenze e di competenze idonei ad aumentare la capacità critica e che li mettano in grado di comprendere le dinamiche della realtà e di operare nella stessa in modo più consapevole;

è importante, in una società complessa, post-moderna e post-industriale, garantire la conoscenza dei principi e dei valori che sono stati i fondamenti della convivenza civile nel corso dei secoli fino ai giorni d'oggi, per consentire agli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante, offrendo anche gli elementi cognitivi relativi alle regole che sono alla base del libero scambio di beni e servizi, dell'attività d'impresa, del libero mercato e del sistema economico-finanziario, indispensabili nell'era che ha visto l'avvento prorompente della società globale, della *new economy*, dei nuovi mezzi di comunicazione e dei *social network*;

è necessaria l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado;

l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado risponde ad una esigenza reale, non più rinviabile, di formazione dell'uomo-cittadino del mondo

l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, garantito per qualità dai docenti abilitati della classe di concorso apposita (A 019), è da iscriversi tra le materie umanistiche in grado di completare la preparazione e la formazione dei futuri cittadini improntata sul sistema valoriale proprio della Carta costituzionale italiana e dei suoi principi fondamentali;

impegna il Governo

a provvedere, con le dovute modifiche legislative e regolamentari, ad introdurre, nei piani degli studi di tutte le scuole secondarie superiori, l'insegnamento delle discipline giuridico economiche per il primo biennio, in linea con quanto avviene in altri Paesi europei affidando l'insegnamento di tali discipline al personale docente specializzato, della classe di concorso A 019.

G/1150/34/7 (testo 2)

RUTA

La 7 Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150);

premesso che:

tutti gli osservatori e le istituzioni nazionali ed europee segnalano da tempo la necessità di garantire alle nuove generazioni una più adeguata formazione generale e specializzante in linea anche con l'esigenza di maggiore cultura nel senso di più ampia conoscenza e miglioramento delle competenze, per affrontare le sfide della modernità, della globalizzazione e della concorrenza nel mondo del lavoro;

occorre valorizzare le potenzialità formative della cultura giuridico-economica per dare agli studenti strumenti di conoscenze e di competenze idonei ad aumentare la capacità critica e che li

mettano in grado di comprendere le dinamiche della realtà e di operare nella stessa in modo più consapevole;

è importante, in una società complessa, post-moderna e post-industriale, garantire la conoscenza dei principi e dei valori che sono stati i fondamenti della convivenza civile nel corso dei secoli fino ai giorni d'oggi, per consentire agli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante, offrendo anche gli elementi cognitivi relativi alle regole che sono alla base del libero scambio di beni e servizi, dell'attività d'impresa, del libero mercato e del sistema economico-finanziario, indispensabili nell'era che ha visto l'avvento prorompente della società globale, della *new economy*, dei nuovi mezzi di comunicazione e dei *social network*;

è necessaria l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado;

l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado risponde ad una esigenza reale, non più rinviabile, di formazione dell'uomo-cittadino del mondo

l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, garantito per qualità dai docenti abilitati della classe di concorso apposita (A 019), è da iscriversi tra le materie umanistiche in grado di completare la preparazione e la formazione dei futuri cittadini improntata sul sistema valoriale proprio della Carta costituzionale italiana e dei suoi principi fondamentali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, con le dovute modifiche legislative e regolamentari, ad introdurre, nei piani degli studi di tutte le scuole secondarie superiori, l'insegnamento delle discipline giuridico economiche per il primo biennio, in linea con quanto avviene in altri Paesi europei affidando l'insegnamento di tali discipline al personale docente specializzato, della classe di concorso A 019.

G/1150/35/7

[RUTA](#)

La 7 Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150);

premesso che:

tutti gli osservatori e le istituzioni nazionali ed europee segnalano da tempo la necessità di garantire alle nuove generazioni una più adeguata formazione generale e specializzante in linea anche con l'esigenza di maggiore cultura nel senso di più ampia conoscenza e miglioramento delle competenze, per affrontare le sfide della modernità, della globalizzazione e della concorrenza nel mondo del lavoro;

sarebbe opportuno innalzare l'obbligo scolastico fino al raggiungimento della maggiore età e prevedere di conseguenza che l'istruzione obbligatoria venga impartita per almeno dodici anni;

impegna il Governo

a provvedere, con le dovute modifiche legislative e regolamentari, ad innalzare l'obbligo scolastico da dieci a dodici anni.

G/1150/35/7 (testo 2)

[RUTA](#)

La 7 Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150);

premesso che:

tutti gli osservatori e le istituzioni nazionali ed europee segnalano da tempo la necessità di garantire alle nuove generazioni una più adeguata formazione generale e specializzante in linea anche con l'esigenza di maggiore cultura nel senso di più ampia conoscenza e miglioramento delle competenze, per affrontare le sfide della modernità, della globalizzazione e della concorrenza nel mondo del lavoro;

sarebbe opportuno innalzare l'obbligo scolastico fino al raggiungimento della maggiore età e prevedere di conseguenza che l'istruzione obbligatoria venga impartita per almeno dodici anni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, con le dovute modifiche legislative e regolamentari, ad innalzare l'obbligo scolastico da dieci a dodici anni.

5.1

CENTINAIO

Al comma 01, sopprimere le seguenti parole: «e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti».

5.2

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali» con le seguenti: «In attesa dell'emanazione di norme per l'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali».

5.3

SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «negli istituti tecnici e professionali» con le seguenti: «negli istituti secondari superiori».

Consequentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali» aggiungere le seguenti: «e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativo al riordino dei licei» e sostituire le parole da: «sono integrati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono integrati come segue: in una delle due classi del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, da un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia; nelle due classi del primo biennio dei licei l'insegnamento della geografia viene reintrodotta in maniera autonoma e cioè scorporata da quello della storia e a tale disciplina vengono assegnate due ore settimanali, nella prima classe del primo biennio, e due ore settimanali nella seconda classe, mentre le ore di storia rimangono 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»; e dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

5.4

CENTINAIO

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da un'ora di insegnamento di educazione civica».

5.5

MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa nei licei linguistici e scientifici, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2012 sono integrati nella prima e nella seconda classe del primo biennio del liceo linguistico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella prima e nella terza classe del secondo biennio del liceo linguistico da tre ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella seconda classe del secondo biennio del liceo linguistico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella prima classe del primo biennio del liceo scientifico da un'ora settimanale di insegnamento di lingua e cultura latina, nella seconda classe del primo biennio del liceo scientifico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella prima classe del secondo biennio del liceo scientifico da un'ora settimanale di insegnamento di lingua e cultura latina e nella seconda classe del secondo biennio del liceo scientifico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina.

Consequentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 5, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei

redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

5.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativo al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di "storia dell'arte" laddove la materia non sia già presente. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di "storia dell'arte" sono elevate a due nelle classi del primo biennio.

1-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo "Turismo", da un'ora di insegnamento di "arte e territorio". A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di "arte e territorio" sono elevate a due nelle classi del primo biennio.

1-*quater*. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo "Produzioni industriali ed artigianali", da un'ora di insegnamento di "storia dell'arte". A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di "storia dell'arte" sono elevate a due nelle classi del primo biennio.

1-*quinqües*. Per gli oneri derivanti dai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, è autorizzata la spesa di euro 6,5 milioni nell'anno 2014, di euro 26,1 milioni nell'anno 2015, di euro 42,8 milioni nell'anno 2016, di euro 78,8 milioni nell'anno 2017 e di euro 86 milioni a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

5.7

SUSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nel primo biennio degli indirizzi del settore tecnologico, delle seguenti ore di compresenza nelle discipline di indirizzo: n. 2 ore in Scienze integrate (Fisica) n. 2 ore in Scienze integrate (Chimica), n. 2 ore in tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica. A tal fine è autorizzata la spesa di 16,020 milioni di euro nell'anno 2014 e di 48,060 milioni di euro nell'anno 2015».

Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

5.8

RUTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2014-2015 in tutte le scuole secondarie superiori è impartito l'insegnamento delle discipline giuridico economiche per il primo biennio, dai docenti della classe di concorso A 019.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* si provvede mediante la soppressione delle agevolazioni di cui ai commi da 119 a 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.9

SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis*. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal regolamento in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati per ogni classe da due ore settimanali di insegnamento di "storia dell'arte", laddove non previsto. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 16 milioni nell'anno 2014 e di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. »

Consequentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*. »

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5, quanto 16 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, legge 24 dicembre 2012 n. 203. »

5.10

MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il percorso di studio previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è integrato, in tutte le classi della scuola primaria, da un'ora di insegnamento di "teoria, pratica e storia della musica". Gli insegnanti di cui al primo periodo del presente comma sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010».

Consequentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*. »

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini dell'articolo, 5 comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
- f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
- g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
- i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
- l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
- r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie».

5.11

RUTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'obbligo scolastico è di dodici anni.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante la soppressione delle agevolazioni di cui ai commi da 119 a 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.12

RUTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'obbligo scolastico è di dodici anni. A partire dall'anno scolastico 2014-2015 in tutte le scuole secondarie superiori è impartito l'insegnamento delle discipline giuridico economiche per il primo biennio, dai docenti della classe di concorso A 019.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante la soppressione delle agevolazioni di cui ai commi da 119 a 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.13

RUTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "almeno dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dodici anni";

b) all'ultimo periodo, le parole: "dall'anno scolastico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2014/2015".

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante la soppressione delle agevolazioni di cui ai commi da 119 a 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.14

BOCCHINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La classe di concorso A048 (matematica applicata) è accorpata con la classe A047 (matematica). Pertanto, gli insegnamenti del nuovo ordinamento che afferiscono alla nuova classe di concorso generata da detto accorpamento sono: Licei (matematica 1° biennio); Istituto tecnico (matematica); settore tecnologico (complementi di matematica); Istituto professionale (matematica). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

5.15

CENTINAIO

Al comma 2, dopo le parole: «del patrimonio» inserire le parole: «linguistico e».

5.16

CENTINAIO

Al comma 2, dopo le parole: «del patrimonio» inserire le parole: «storico e».

5.17

CENTINAIO

Al comma 2, sostituire le parole: «studenti delle scuole» con le seguenti: «studenti dei percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione» e sostituire conseguentemente le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione».

5.18

CENTINAIO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale» inserire le seguenti: «nei parchi nazionali, nei parchi pubblici, nelle biblioteche»; e al quinto periodo, infine, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», inserire le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

5.19

BIGNAMI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale» aggiungere le seguenti: «nei parchi nazionali, nei parchi pubblici, nelle biblioteche».

Consequentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: «e del turismo», aggiungere le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

5.20

CENTINAIO

Al comma 2, dopo le parole: «e le istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «gli enti del privato sociale accreditati».

Consequentemente, dopo le parole: «o delle istituzioni scolastiche», aggiungere le seguenti: «o dagli enti del privato sociale accreditati»,».

5.21

CENTINAIO

Al comma 2, sostituire le parole: «I progetti devono includere tutte le spese» con le seguenti: «I progetti devono essere realizzati entro l'anno solare successivo all'approvazione del presente decreto-legge e devono includere tutte le spese».

5.22

BOCCHINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«3-bis. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove una specifica formazione dei docenti finalizzata alle problematiche dei disturbi pervasivi dello sviluppo e, in particolare, dei disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento all'ABI (*Applied Behaviour Intervention*), alla TEACHC (*Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children*), a terapie cognitivo-comportamentali e a modelli integrati di trattamento psicoeducativo o di adeguata organizzazione dei contesti socializzanti e degli spazi vitali».*

5.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia progetti, nei limiti delle risorse derivanti dal comma 4-bis, volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano strumenti o materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli insegnanti e degli studenti, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto.

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento";

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento"».

5.24

CENTINAIO

Al comma 4, dopo le parole: «di alta professionalità.» aggiungere le seguenti: «Sono altresì da includere laboratori con metodi innovativi e multimediali anche nell'ambito linguistico e letterario».

5.25

DE POLI

Al comma 4, aggiungere, alla fine il seguente periodo: «Per consentire l'aggiornamento e l'implementazione dei laboratori nei percorsi didattici e ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa delle scuole statali di ogni ordine e grado è prevista l'utilizzazione degli insegnanti tecnico pratici in situazioni di soprannumerarietà».

5.26

CENTINAIO

Al comma 4, inserire infine il seguente periodo: «La Conferenza Stato-Regioni è impegnata entro tre mesi dal presente decreto ad istituire, senza ulteriori oneri per lo Stato, un apposito capitolo di bilancio finalizzato all'acquisto e manutenzione dei macchinari dei laboratori degli istituti tecnici e professionali».

5.27

CENTINAIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza degli istituti tecnici e professionali con annessi aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annessi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44».

5.28

CENTINAIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione possono realizzare i percorsi per l'acquisizione delle diverse competenze anche mediante formazione in assetto lavorativo coerentemente alle disposizioni del decreto interministeriale n. 44 del 2001. In particolare, tali attività dovranno essere previste dal Piano dell'offerta formativa, annotate contabilmente in modo separato e gli eventuali utili dovranno essere destinati al miglioramento delle strutture o delle attività educative. Le istituzioni educative organizzano le attività con gestione di commesse saltuarie, o mediante la finalizzazione anche abituale e organizzata delle attività formative alla produzione di beni e servizi, o infine dotandosi di un'azienda strumentale all'interno della quale svolgere l'attività didattica"».

5.0.1

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.»

(Ulteriori misure per il personale scolastico)

1. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, è prorogata sino al 31 agosto 2019.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono utilizzate, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste

dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003.

3. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

4. Qualora le graduatorie di cui al comma 1 siano esaurite prima del 31 agosto 2019, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.

5. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 6

G/1150/37/7

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),
premessi che:

l'articolo 6 agevola le famiglie con riferimento alle spese per l'acquisto dei libri di testo e che, fin dall'anno scolastico appena iniziato, si interviene sia sulle regole per l'adozione dei testi, sia con agevolazioni per le famiglie in difficoltà;

considerato che:

gli alunni diversamente abili, a partire dalla scuola primaria, necessitano di strumenti didattici specifici per l'apprendimento, spesso molto costosi, che sarebbe opportuno fossero garantiti gratuitamente dalle scuole stesse;

impegna il Governo:

ad adottare gratuitamente nelle scuole primarie libri di testo nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi. Tali contenuti digitali integrativi devono essere adeguati alle esigenze degli alunni diversamente abili e in particolare per le categorie DSA (disturbi specifici di apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali).

G/1150/37/7 (testo 2)

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),
premessi che:

l'articolo 6 agevola le famiglie con riferimento alle spese per l'acquisto dei libri di testo e che, fin dall'anno scolastico appena iniziato, si interviene sia sulle regole per l'adozione dei testi, sia con agevolazioni per le famiglie in difficoltà;

considerato che:

gli alunni diversamente abili, a partire dalla scuola primaria, necessitano di strumenti didattici specifici per l'apprendimento, spesso molto costosi, che sarebbe opportuno fossero garantiti gratuitamente dalle scuole stesse;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione gratuita nelle scuole primarie di libri di testo nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi. Tali contenuti digitali integrativi devono essere adeguati alle esigenze degli alunni diversamente abili e in particolare per le categorie DSA (disturbi specifici di apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali).

6.1

CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «possono essere», aggiungere le seguenti: «purché venga garantito il carattere di scientificità del lavoro».

6.2

CENTINAIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis Il collegio dei docenti ha facoltà di concordare con lo studente l'utilizzo di testi o materiali didattici integrativi alternativi rispetto ai testi adottati dall'istituto, in deroga a quanto disposto dal comma 1"».

6.3

SERRA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Il dirigente scolastico, prima di porre in votazione la proposta di delibera di adozione dei libri di testo, effettua una verifica di compatibilità della stessa con il rispetto dei tetti di spesa prefissati. In caso di superamento, invita il Collegio a riformulare la proposta medesima. In ogni caso, egli non pone in votazione proposte che non siano compatibili con i limiti di spesa predetti. Le delibere eventualmente adottate in violazione dei limiti di spesa fissati sono nulle e non eseguibili. Il dirigente che le abbia ammesse a votazione, o comunque abbia loro dato seguito con atti amministrativi propri del suo ufficio, commette illecito disciplinare."».

6.4

MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 3, alla lettera c), dopo le parole: "dotazione libraria", sono aggiunte le seguenti: "e della vendita degli *addenda* ai testi scolastici, contenenti eventuali aggiornamenti e integrazioni, che devono essere resi disponibili separatamente e acquistabili in formato digitale e/o a stampa"».

6.5

CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), inserire il seguente:

«3) l'ultimo periodo del comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: "Il dirigente scolastico, prima di porre in votazione la proposta di delibera di adozione dei libri di testo, effettua una verifica di compatibilità della stessa con il rispetto dei tetti di spesa prefissati. In caso di superamento, invita il Collegio a riformulare la proposta medesima. In ogni caso, egli non pone in votazione proposte che non siano compatibili con i limiti di spesa predetti. Le delibere eventualmente adottate in violazione dei limiti di spesa fissati sono nulle e non eseguibili. Il dirigente che le abbia ammesse a votazione, o comunque abbia loro dato seguito con atti amministrativi propri del suo ufficio, commette illecito disciplinare"».

6.6

CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere infine il seguente:

«3-bis) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere in fine la seguente:

"c-bis) il prezzo di vendita degli *addenda* ai testi scolastici, contenenti eventuali aggiornamenti e integrazioni, che devono essere resi disponibili separatamente e acquistabili in formato digitale e/o a stampa, e dei tetti di spesa per ciascun anno scolastico nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore"».

Inoltre al comma medesimo 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito con il seguente:

"2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da *internet*, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le

delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti"».

6.7

CENTINAIO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di libri di testo» inserire le seguenti: «per il 30 per cento della somma complessiva» e dopo le parole: «e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso» inserire le seguenti: «per il restante 70 per cento».

6.8

BIGNAMI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso» con le seguenti: «per il 30 per cento della somma complessiva e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso per il restante 70 per cento».

6.9

CENTINAIO

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

6.10

CENTINAIO

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «È data inoltre facoltà ai singoli istituti scolastici di acquistare i libri usati di studenti che hanno frequentato la medesima scuola e darli in comodato d'uso sempre a studenti regolarmente iscritti e frequentanti lo stesso istituto».

6.11

CENTINAIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I contenuti digitali integrativi devono essere adeguati alle esigenze degli alunni diversamente abili e in particolare per le categorie DSA (Disturbi specifici di apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali)»

Art. 7

G/1150/38/7

PUGLISI, IDEM, DI GIORGI, MARTINI, MARCUCCI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni straordinarie e urgenti a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche;

il provvedimento non considera forse il problema più importante, sicuramente il più palese e di più facile risoluzione, quello delle cosiddette «classi pollaio»;

in particolare l'articolo 7 predispose un Programma di didattica integrativa al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica;

risulta evidente come, nelle attuali classi di 27 e 30 unità, qualsiasi disposizione volta a correggere tali fenomeni di dispersione sia destinata al fallimento; oltre che inficiare pesantemente la qualità dell'insegnamento, l'eccessivo numero di studenti per classe porta, naturalmente, a un loro minore controllo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il decreto 20 marzo 2009, n. 81, là dove necessario (art. 10; art. 11; art. 16 commi 1, 2 e 4; art. 17) affinché il numero di studenti per classe, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, venga riportato al numero previgente.

G/1150/39/7

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premessi che:

l'articolo 7 (*Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica*) prevede che nell'anno scolastico 2013/2014 venga avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014;

in particolare, il comma 1 dispone che nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla anche, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, in particolare nella scuola primaria, sempre al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica;

nel favorire ampliamenti dell'offerta formativa, anche in orario diverso da quello delle lezioni, come previsti dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 297 del 2006, il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa di 3,6 milioni di euro per il 2013 e di 11,4 milioni di euro per il 2014; considerato che:

si ritiene imprescindibile inserire la doverosità del prolungamento dell'orario scolastico affinché il programma di didattica integrativa avviato in via sperimentale per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica risulti concretamente efficace allo scopo prefissato. Al contrario, secondo quanto previsto dall'articolo 7, il prolungamento dell'orario si potrà avere solo «ove possibile». Un inciso generico che sembra andare in una direzione opposta a quella auspicata, impegna il Governo:

a prevedere interventi, anche di carattere normativo, al fine di eliminare la mera possibilità del prolungamento dell'orario scolastico per l'attuazione del programma di didattica integrativa rendendolo obbligatorio e quindi realmente efficace per il contrasto alla dispersione scolastica.

G/1150/40/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premessi che:

l'articolo 7 (*Programma sperimentale per la prevenzione della dispersione scolastica*) dispone che sia avviato un programma di didattica integrativa che ha fra i suoi principali obiettivi quello di contrastare il fenomeno della «dispersione scolastica»;

fra gli obiettivi del programma spicca il rafforzamento sia delle competenze di base sia, più in generale, dell'offerta formativa e, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti,

considerato che:

la legge n. 133 del 2008 (cosiddetta riforma Gelmini) e i decreti attuativi che sono seguiti hanno di fatto sensibilmente inficiato il tempo scuola definito «tempo pieno» riducendolo fortemente;

il «tempo pieno» non è da considerarsi un bene accessorio ma è ormai divenuto essenziale per la qualità della vita delle famiglie con figli in età scolare, in particolare per tutti coloro che risiedono in agglomerati urbani di grandi dimensioni, viepiù penalizzati dalle distanze e dalla mobilità,

impegna il Governo:

a trovare le risorse necessarie e ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a implementare il tempo pieno nella scuola primaria.

G/1150/36/7

CENTINAIO

La 7 Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.S. 1150);
premessi che:

da uno studio sulla dispersione scolastica realizzato recentemente dal Miur, i giovani immigrati nati all'estero soffrono maggiori difficoltà nel percorso scolastico rispetto agli stranieri di 2ª generazione, ossia quelli nati in Italia;

gli alunni con cittadinanza non italiana sono il 9,5 per cento nella scuola secondaria di I grado e il 6,6 per cento nella scuola secondaria di II grado e lo studio evidenzia anche che il

fenomeno della dispersione scolastica colpisce maggiormente i cittadini stranieri rispetto a quelli italiani in quanto l'84,5 per cento del numero complessivo di alunni stranieri a «rischio di abbandono» è rappresentato da alunni stranieri nati all'estero; nella scuola secondaria di II grado tale percentuale tocca il 92 per cento;

ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli studenti stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è sempre più urgente che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri non italofoni, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte tasso di immigrazione;

la finalità della classe di alfabetizzazione è quella di fornire un percorso intensivo nello studio della lingua italiana per preparare lo studente straniero non italofono al livello formativo richiesto dalla didattica della classe in cui è previsto l'inserimento;

la Camera ha approvato la proposta emendativa 7.203 a prima firma Gallo che introduce «percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare piani di studio che prevedono la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua; il monitoraggio quadrimestrale delle classi di alfabetizzazione da parte degli organi collegiali; la dotazione di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti; l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti; la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente e le istituzioni locali.

G/1150/41/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,

premesso che:

l'articolo 7 (*Programma sperimentale per la prevenzione della dispersione scolastica*) dispone che sia avviato un programma di didattica integrativa che ha fra i suoi principali obiettivi quello di contrastare il fenomeno della «dispersione scolastica»;

fra gli obiettivi del programma spicca il rafforzamento sia delle competenze di base sia, più in generale, dell'offerta formativa;

considerato che:

a far tempo dall'ultimo decennio del secolo scorso l'Italia ha definitivamente accentuato quel processo di trasformazione che l'ha vista passare da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione;

il numero di studenti (e/o studenti lavoratori) stranieri presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ha subito un fortissimo aumento, mentre vi è una significativa, non trascurabile richiesta di corsi di italiano all'estero, in modo particolare in quei Paesi caratterizzati da forte emigrazione italiana;

al ritardo che ha investito nel suo complesso l'analisi del fenomeno migratorio si è coniugato il vuoto normativo concernente l'insegnamento dell'italiano e della promozione della lingua e della cultura italiana intesa come seconda lingua o quale lingua straniera;

impegna il Governo:

a promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana nonché a prevenire la dispersione e istituire percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2.

G/1150/42/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 7 (*Programma sperimentale per la prevenzione della dispersione scolastica*) dispone che sia avviato un programma di didattica integrativa che ha fra i suoi principali obiettivi quello di contrastare il fenomeno della «dispersione scolastica»

fra gli obiettivi del programma spicca il rafforzamento sia delle competenze di base sia, più in generale, dell'offerta formativa;

considerato che:

in alcune Province operano scuole paritarie (cosiddetti «diplomifici») che registrano un esorbitante numero di iscrizioni di candidati privatisti all'esame di maturità provenienti da tutta l'Italia;

numerosi docenti che operano presso tali scuole paritarie talvolta prestano il proprio lavoro a titolo pressoché gratuito o con stipendi al limite dell'illecito pur di beneficiare dei punteggi maturati con l'attività di insegnamento;

impegna il Governo:

a sancire l'obbligo, per le scuole paritarie, a compilare e consegnare all'Ufficio scolastico provinciale il piano dell'offerta formativa con allegato il monte ore di insegnamento e la relativa documentazione che attesti i pagamenti delle retribuzioni e ad esplicitare la modalità in cui quest'ultima è avvenuta;

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché al personale docente impiegato nelle scuole paritarie sia garantito regolare contratto di docenza e conseguentemente che la retribuzione e gli oneri connessi siano garantiti e il versamento della retribuzione tracciabile.

G/1150/42/7 (testo 2)

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 7 (*Programma sperimentale per la prevenzione della dispersione scolastica*) dispone che sia avviato un programma di didattica integrativa che ha fra i suoi principali obiettivi quello di contrastare il fenomeno della «dispersione scolastica»

fra gli obiettivi del programma spicca il rafforzamento sia delle competenze di base sia, più in generale, dell'offerta formativa;

considerato che:

in alcune Province operano scuole paritarie (cosiddetti «diplomifici») che registrano un esorbitante numero di iscrizioni di candidati privatisti all'esame di maturità provenienti da tutta l'Italia;

numerosi docenti che operano presso tali scuole paritarie talvolta prestano il proprio lavoro a titolo pressoché gratuito o con stipendi al limite dell'illecito pur di beneficiare dei punteggi maturati con l'attività di insegnamento;

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di sancire l'obbligo, per le scuole paritarie, di compilare e consegnare all'Ufficio scolastico provinciale il piano dell'offerta formativa con allegato il monte ore di insegnamento e la relativa documentazione che attesti i pagamenti delle retribuzioni e ad esplicitare la modalità in cui quest'ultima è avvenuta;

2) ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché al personale docente impiegato nelle scuole paritarie sia garantito regolare contratto di docenza e conseguentemente che la retribuzione e gli oneri connessi siano garantiti e il versamento della retribuzione tracciabile.

7.1

CENTINAIO

Al comma 1, dopo le parole: «fenomeni di dispersione scolastica», inserire le parole: «e di insuccesso formativo».

7.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa», con le seguenti: «sono avviati e finanziati percorsi di offerta didattica integrativa, corredati di opportune Linee Guida e attuati per l'anno in corso in via sperimentale».

7.3

BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile».

7.4

CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile».

7.5

MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, gli insegnanti previsti dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010».

7.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere le parole: «le linee guida in materia di metodi didattici, ».

7.7

SERRA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «soluzioni innovative», aggiungere le seguenti: «, anche con l'istituzione di figure *tutor* che accompagnino gli studenti da un ciclo di studi ad un altro».*

7.8

SERRA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «abbandono scolastico», aggiungere le seguenti: «tenendo comunque conto dell'obiettivo di diminuire progressivamente il rapporto alunni-docente».

7.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2 sostituire le parole da: «alle istituzioni scolastiche», a: «all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «che sono destinate al personale docente e ATA prioritariamente della scuola, al personale educativo, individuato nel ruolo di «Istitutori» dei Convitti nazionali, dei Convitti annessi e degli educandati dello Stato, inserito fin dal 1995 nel CCNL Scuola, che sia in sovrannumero o precario».

7.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «che possono avvalersi», le seguenti: «a titolo gratuito e in affiancamento al personale qualificato della scuola,».

7.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Attività didattica svolta in privato)

1. Nell'ambito delle misure di contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale e al fine di garantire un'offerta formativa più ampia per gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, i docenti che intendano svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico e ad esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.

2. I competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l'accesso all'attività da parte dei docenti, fissandone tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e le modalità di riscossione della stessa. Il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte.

3. Il docente devolve alla struttura scolastica per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il 5 per cento del proprio compenso.

4. Il pagamento del compenso deve avvenire tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.

5. È fatto divieto ai docenti di svolgere l'attività libero professionale di cui al comma 1 presso sedi diverse dagli istituti scolastici, pena una sanzione pari a 100 euro per ogni ora di lezione

svolta. Per i dirigenti scolastici che non provvedano all'organizzazione dell'attività medesima, è prevista una decurtazione dalla retribuzione pari ad almeno il 20 per cento o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dall'incarico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

7.0.2

CENTINAIO

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi)

1. Nelle scuole comunali che organizzano i centri estivi, i docenti assicurano la propria disponibilità lavorativa nella stagione, per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi.
2. L'organizzazione, i periodi di apertura e gli orari dei centri di cui al comma 1 sono decisi dai competenti organi scolastici.
3. L'attività svolta viene computata nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali; con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, saranno stabiliti i criteri di computo del punteggio da attribuire ai docenti per l'attività svolta nei centri estivi alla fine di ogni anno scolastico.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

7.0.3

CENTINAIO

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accoglienza ed alfabetizzazione degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana)

1. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi-ponte per gli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte immigrazione. La finalità delle classi-ponte è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione nella lingua e nella cultura italiane.
2. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:
 - a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua;
 - b) il costante monitoraggio delle classi-ponte da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;
 - c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
 - d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
 - e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
 - f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
 - g) l'educazione alla cittadinanza;
 - h) l'educazione alla legalità.
3. Il Governo adotta, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme per l'organizzazione delle classi di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8

8.1

CENTINAIO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «sbocchi occupazionali», inserire le seguenti: «con particolare riferimento al settore artigianale,».

8.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3

CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «agenzie per il lavoro» aggiungere le seguenti: «e associazioni di categoria».

8.4

CENTINAIO

Al comma 2, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2014» aggiungere le seguenti: «di cui euro 120 mila nel 2013 ed euro 350 mila nel 2014 da destinarsi alle istituzioni paritarie».

8.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.

(Valore legale del titolo di studio)

1. Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, non può trovare applicazione la previsione del requisito del titolo di studio avente valore legale».

Art. 9

9.1

CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Art. 10

G/1150/43/7

MARCUCCI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),
considerato che:

il tema della sicurezza del patrimonio edilizio scolastico è più che mai attuale;

i dati ci spiegano che il patrimonio edilizio scolastico italiano censito è molto invecchiato e che per la maggior parte è stato costruito prima dell'entrata in vigore delle normative antisismiche: il 4 per cento è addirittura anteriore al 1900 e il 44 per cento è stato edificato tra il 1961 e il 1980 e solo il 25 per cento è stato costruito dopo quella data;

quasi il 50 per cento delle scuole (tra quelle censite che hanno comunicato la classificazione sismica) si trova in aree a rischio sismico forte o rilevante. Tra le scuole in grado di produrre un qualche genere di certificazione, appena l'8 per cento è stata progettata secondo la normativa antisismica;

altrettanto grave è la situazione per quanto riguarda il rischio idrogeologico che, secondo Legambiente, riguarda oltre il 10 per cento degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

nell'ambito degli interventi e delle risorse finanziarie previste all'articolo 10 a dare priorità agli istituti scolastici in area a rischio sismico ed idrogeologico.

10.1

SERRA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «interventi straordinari» fino a: «nonché» con le seguenti: «prioritariamente interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e poi».

10.2

MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici» con le seguenti: «di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e nuovi alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».

Conseguentemente:

al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni»;

all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014».

10.3

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «le Regioni interessate possono essere autorizzate», con le seguenti: «i Comuni e le Province interessate possono essere autorizzati»,

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dai Comuni e dalle Province, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno dei Comuni e delle Province per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito».

10.4

MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

10.5

BIGNAMI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014».

10.6

SERRA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 10, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. »

10.7

MONTEVECCHI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Consequentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 10, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

10.8

SERRA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Consequentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 16 è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione non può essere applicata ai servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano servizi rispondenti ad esigenze specifiche di operatori economici".

2-ter. La modifica di cui al comma 2-bis acquista efficacia a decorrere dal 2015».

10.9

SERRA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Consequentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 10, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

2-ter. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento».

Art. 11

G/1150/44/7

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),

premesso che:

l'articolo 11 del presente decreto autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless* per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali;

considerato che:

alcune istituzioni scolastiche in questi anni hanno già provveduto autonomamente all'adeguamento alla tecnologia *wireless* per i propri edifici;

tenuto conto che:

ad oggi alcune ricerche scientifiche mettono in guardia sui rischi dell'utilizzo dei sistemi *wi fi* nelle scuole, in particolare sui bambini; l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, a seguito di un lavoro condotto da 31 scienziati provenienti da 14 Paesi, ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come «possibilmente cancerogeni»; allo stesso modo si è espressa l'Organizzazione Mondiale della Sanità; anche il Consiglio d'Europa nel 2011 ha approvato una risoluzione mettendo in guardia dal potenziale pericolo connesso all'utilizzo dei telefonini mobili e della tecnologia *wireless*; anche se mancano dati definitivi sulla questione, esponenti autorevoli della scienza medica invitano ad una cautela speciale per quanto riguarda i soggetti più vulnerabili come bambini e adolescenti; in alcune città come Francoforte in Germania e Salisburgo in Austria il *wi fi* è stato vietato in tutte le scuole pubbliche;

impegna il Governo:

ad assegnare le risorse previste all'articolo 11 del presente decreto esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado;

ad indirizzare le risorse rimanenti, di cui all'articolo 11, alle istituzioni scolastiche di secondo grado che hanno già provveduto autonomamente a dotare gli edifici di sistemi *wireless*, premiando, così, le *best practises*;

ad assegnare le risorse di cui all'articolo 11 alle istituzioni scolastiche non solo in proporzione al numero di edifici scolastici, ma anche in base alle cubature degli stessi.

G/1150/44/7 (testo 2)

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),

premessi che:

l'articolo 11 del presente decreto autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless* per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali;

considerato che:

alcune istituzioni scolastiche in questi anni hanno già provveduto autonomamente all'adeguamento alla tecnologia *wireless* per i propri edifici;

tenuto conto che:

ad oggi alcune ricerche scientifiche mettono in guardia sui rischi dell'utilizzo dei sistemi *wi fi* nelle scuole, in particolare sui bambini; l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, a seguito di un lavoro condotto da 31 scienziati provenienti da 14 Paesi, ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come «possibilmente cancerogeni»; allo stesso modo si è espressa l'Organizzazione Mondiale della Sanità; anche il Consiglio d'Europa nel 2011 ha approvato una risoluzione mettendo in guardia dal potenziale pericolo connesso all'utilizzo dei telefonini mobili e della tecnologia *wireless*; anche se mancano dati definitivi sulla questione, esponenti autorevoli della scienza medica invitano ad una cautela speciale per quanto riguarda i soggetti più vulnerabili come bambini e adolescenti; in alcune città come Francoforte in Germania e Salisburgo in Austria il *wi fi* è stato vietato in tutte le scuole pubbliche;

impegna il Governo:

ad assegnare le risorse previste all'articolo 11 del presente decreto esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado;

ad indirizzare le risorse rimanenti, di cui all'articolo 11, alle istituzioni scolastiche di secondo grado che hanno già provveduto autonomamente a dotare gli edifici di sistemi *wireless*, premiando, così, le *best practises*;

a valutare l'opportunità di assegnare le risorse di cui all'articolo 11 alle istituzioni scolastiche non solo in proporzione al numero di edifici scolastici, ma anche in base alle cubature degli stessi.

G/1150/45/7

ELENA FERRARA, MANCONI, MAZZONI

La 7 Commissione del Senato,

premessi che:

il decreto 104 del 2013 prevede interventi in ambito scolastico tra cui quelli riferiti alla formazione dei docenti e quelli rivolti al finanziamento per l'estensione a tutte le scuole secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, della connessione *wireless* (articolo 11);

la rivoluzione del sistema mediatico sta incidendo da alcuni anni profondamente sulla formazione dei bambini e degli adolescenti e trova impreparate le famiglie e le istituzioni scolastiche che, anche per la scarsa dimestichezza con le nuove tecnologie, non riescono ad affrontare le questioni complesse e articolate che tale fenomeno provoca nella vita dei bambini, degli adolescenti e dei giovani;

il cyberbullismo è un fenomeno sviluppatosi negli ultimi anni tra i ragazzi e viene messo in atto tramite posta elettronica, telefoni cellulari, *blog*, *social network* da parte di ragazzi verso altri coetanei e mira a ferire e mettere a disagio la vittima, percepita come più debole per discriminazioni etniche, di genere, di orientamento sessuale;

il tema del cyberbullismo costituisce dunque una sfida nell'ambito dell'educazione dei minori e coinvolge la famiglia, la scuola e le istituzioni della comunità che avrebbero compiti formativi;

in Europa l'azione di prevenzione del bullismo ha considerato negli ultimi anni gli aspetti problematici legati allo sviluppo dei nuovi *media* e già nel 2006 la Raccomandazione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori e il rispetto della dignità umana nel settore della radio diffusione e di internet sollecitava gli Stati membri ad attivare campagne informative sui rischi della rete (programma «*Safer internet*»). Il Programma UE per i diritti dei minori evidenzia in questo ambito la necessità di porre particolare attenzione all'uso della rete da parte dei minori, considerando che, come emerge dai dati (rapporto Censis/Ucsi, 9° rapporto sulla comunicazione: I media personali nell'era digitale) l'uso di *internet* raggiunge l'85 per cento dei ragazzi in età compresa tra i 14 ed i 19 anni. L'età di utilizzo della rete ha però inizio in età precedente;

il MIUR ha attivato dal 2007 una serie di azioni (numero verde, osservatori regionali, partecipazione a programmi europei) volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contenimento del fenomeno del cyberbullismo e si è dimostrato disponibile, con risorse proprie, a mettere in campo un'azione formativa ad ampio raggio rivolta in particolare al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado che vada quindi ad estendere importanti esperienze e sperimentazioni che rivestono, tuttavia, carattere di frammentarietà sul territorio nazionale; impegna il Governo;

in relazione all'articolo 11, a prevedere in tempi brevi azioni di formazione del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado, con risorse a disposizione del MIUR, volte a informare e tutelare gli alunni da possibili criticità derivanti dall'utilizzo della rete e dei *social network*.

11.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole: «e di euro 10 milioni nell'anno 2014», con le seguenti: «e di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27:

nell'alea sostituire le parole: «a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: "a 376,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015, a 521,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 523,545 milioni di euro per l'anno 2017 e a 525,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

aggiungere in fine la seguente lettera:

«g) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

11.2

CENTINAIO

Al comma 1, dopo le parole: «nell'anno 2014» aggiungere le seguenti: «di cui euro 120 mila nel 2013 ed euro 350 mila nel 2014 da destinarsi alle istituzioni paritarie».

11.3

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche statali secondarie» con le seguenti: «istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie».

11.4

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in relazione alla superficie di estensione degli edifici».

Art. 12

12.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme per il contrasto del fenomeno dei cosiddetti «Diplomifici»)

1. Le classi devono essere costituite da almeno otto alunni, salvo esigenze motivate sulla base di particolari situazioni geografiche e ambientali accertate dall'ufficio scolastico regionale; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.

2. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nel territorio della provincia di residenza. In caso di assenza nella provincia dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nel territorio della regione di residenza. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai periodi precedenti devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi adottati, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità non può accogliere un numero di candidati ulteriori superiore al cinquanta per cento del numero degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».

Art. 13

G/1150/46/7

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato

in sede di esame dell'A.S. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),

premessi che:

l'articolo 13 del presente decreto, al fine di realizzare la piena e immediata operatività e integrazione delle anagrafi previste dal decreto legislativo n. 76 del 2005, stabilisce che entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

considerato che:

i diversi istituti nella codificazione dei dati potrebbero usare criteri differenti, rendendo difficile l'integrazione dei dati per le anagrafi regionali e nazionale,

impegna il Governo:

a predisporre criteri e parametri definiti fornendo le modalità di compilazione e di accesso alla banca dati e *software* specifici, al fine di adottare criteri chiari, univoci e unificati per la compilazione dell'anagrafe degli studenti nei rispettivi istituti ed evitare complicazioni nell'integrazioni dei dati».

13.1

CENTINAIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – al fine di adottare metodi chiari, univoci e unificati per la compilazione dell'anagrafe degli studenti nei rispettivi istituti – predispone criteri e parametri relativi fornendo le modalità di compilazione e di accesso alla banca dati ».

Art. 15

G/1150/47/7

BIGNAMI, MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),

premessi che:

l'articolo 15 prevede la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente;

valutato che:

una maggiore flessibilità degli istituti scolastici ha fatto sì che si potesse ampliare l'offerta formativa diversificando gli indirizzi al loro interno – e dunque i codici corrispettivi – a seconda dell'ordinamento;

costruire le cattedre di singoli docenti su diversi codici provoca una serie di problemi burocratici e organizzativi enormi (con lungaggini ed effetti talvolta paradossali);

pertanto si possono verificare casi in cui un singolo istituto può avere fino a 5 codici, e conseguentemente 5 diversi organici tanto che, nel caso di contrazioni di classi, gli eventuali soprannumerari si troverebbero a dover chiedere il trasferimento a un altro ordinamento dello stesso istituto;

impegna il Governo:

a unificare i codici all'interno dello stesso istituto affinché – nelle eventualità sopra citate – tutti i docenti dello stesso indirizzo (afferenti, cioè, allo stesso codice) possano concorrere, nel caso di soprannumerarietà, a una unica graduatoria;

a promuovere inoltre – nei tempi e nei modi che riterrà opportuni – quell'organico funzionale che è ormai strumento ineludibile per raggiungere e consolidare pienamente la flessibilità e l'autonomia necessarie al funzionamento degli istituti scolastici.

G/1150/48/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),

premessi che:

all'articolo 15, comma 1, si fa esplicito riferimento a una «specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola»;

considerato che:

nel contratto collettivo nazionale del lavoro scuola 29 novembre 2007, tuttora vigente, le ferie dei supplenti sono regolate dall'articolo 19, comma 2, che recita: «Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». Quindi sino a giugno 2012 era regolare prassi, al termine di ogni supplenza, la liquidazione al supplente delle ferie maturate e non godute;

il 7 luglio 2012 viene pubblicato il decreto-legge n. 95 (cosiddetto *spending review*) che introduce all'articolo 5, comma 8, il divieto di «monetizzazione» delle ferie per i dipendenti pubblici e successivamente il 29 dicembre 2012 viene pubblicata la legge n. 228 («Stabilità» 2013) che nell'articolo 1, comma 55, afferma specificatamente che all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Inoltre il successivo comma, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente, quindi, che le ferie dei precari riferite all'anno scolastico 2013-2014 non saranno più definite, come è accaduto fino ad oggi, dall'articolo 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro scuola 2006-2009, ma ad esse verrà applicato il comma 55 della legge n. 228 del 2012;

considerato inoltre che:

l'interpretazione letterale delle norme suesposte induce a sostenere che l'intero anno scolastico 2012-2013 sia ancora regolato dalle «vecchie» norme contrattuali e che quindi tutte le ferie maturate debbano ancora essere liquidate ai supplenti che non avevano, in realtà, nessun obbligo a richiederle nei giorni di sospensione delle lezioni e che non possono quindi vedersene assegnate d'ufficio;

a giugno 2013, al termine delle lezioni, il MIUR pubblica l'informativa sindacale prot. n. 3753 del 13 giugno 2013 a firma del dottor Filisetti, direttore generale – ufficio Bilancio – che recita: «La direzione generale per le politiche finanziarie e per il bilancio comunica l'avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto. Analogamente, la liquidazione ed il compenso sostitutivo per le ferie non fruiti dal personale docente ed Ata, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria dello Stato, al quale i dirigenti scolastici trasmetteranno gli atti necessari»;

a tale informativa MIUR fa seguito, quindi, il pagamento da parte delle scuole delle ferie dai supplenti brevi che non ne avevano espressamente richiesto la fruizione, somme da liquidare entro giugno 2013;

le scuole, a questo punto, attendevano indicazioni dalle ragionerie territoriali circa le modalità tecniche di analoga liquidazione per i supplenti annuali;

in tale contesto si inserisce la nota del 4 settembre 2013, n. 72696, del MEF che smentisce l'informativa sindacale MIUR di giugno affermando che la favorevole previsione contrattuale contenuta nell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro era stata già disapplicata dall'entrata in vigore della *spending review* e pertanto già da allora non apparteneva più all'ordinamento scolastico;

indi per cui, conseguenza di tale confusione tra quanto affermato dal MIUR e quanto dal MEF è che si delineano diverse linee interpretative da parte dei dirigenti scolastici che distinguono periodi non monetizzabili in assoluto e periodi monetizzabili solo in parte;

chiarificatrice sarebbe dovuta essere l'ulteriore nota del MIUR del 6 settembre 2013, n. 1204, due soli giorni dopo la nota MEF, che nel sollecitare le scuole a terminare i pagamenti dei supplenti brevi ribadisce che «la risorsa finanziaria assegnata alle istituzioni scolastiche per il pagamento delle supplenze brevi è comprensiva di quella necessaria per il pagamento delle ferie dovute in base alla normativa vigente, nella misura cioè di 30/360 per i giorni previsti dal contratto», riproponendo di fatto lo stesso testo di giugno 2013 e non tenendo in nessun conto la nota MEF;

impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine per chiarire l'esatta applicazione della norma contrattuale, consentendo il pagamento delle ferie non fruito dai supplenti che hanno prestato servizio nell'anno scolastico 2012-2013;

a intervenire, anche normativamente, al fine di ripristinare lo *status quo ante spending review*, per consentire l'applicazione dell'articolo 19 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro anche al fine di tutelare soggetti quali i precari della scuola già pesantemente penalizzati dalle politiche del lavoro perpetrate in questo ultimo decennio.

G/1150/49/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 15 (*Personale scolastico*), comma 1, è esplicitamente volto a «garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il massimo grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola»;

visto che:

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta «riforma Gelmini»), prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati a un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico;

il medesimo articolo 64, al comma 4, lettera *a*), prevede - sempre nell'ambito di un più razionale utilizzo delle risorse umane e in nome di una maggiore flessibilità - l'accorpamento di alcune classi di concorso, da attuarsi con l'adozione di uno o più regolamenti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto suddetto (emanato nel 2008), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni;

purtuttavia - e nonostante i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti il riordino rispettivamente degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei - le «disposizioni in materia di ordinamento di classi di concorso» sono rimaste sostanzialmente quelle istituite a far data dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e così, parimenti, la costituzione degli «ambiti disciplinari» (per cui si veda il decreto del Ministro della pubblica istruzione, 10 agosto 1998, n. 354), senza essere, quindi, adeguate ai cambiamenti strutturali della riforma Gelmini;

considerato che:

nello specifico, la classe di concorso A048-Matematica applicata, sempre per effetto della riforma Gelmini ed entro la più generale considerazione di «classe di concorso atipica», è stata particolarmente penalizzata avendo subito una contrazione del monte ore settimanale, la soppressione di alcuni indirizzi e la negazione dell'accesso alla stessa in diversi istituti scolastici, creando così molteplici casi di docenti perdenti posto;

in conseguenza di ciò i docenti abilitati della suddetta classe di concorso A048 sono fra coloro che hanno subito le conseguenze più gravi dall'impatto coi provvedimenti legislativi e con la

riforma, dacché la riduzione del monte ore, la relegazione in alcuni istituti tecnici e la «atipicità» dell'insegnamento negli istituti professionali hanno precluso ogni sbocco lavorativo ai numerosi precari abilitati, molti fra i quali (ex SSIS), hanno conseguito l'abilitazione dopo selezioni concorsuali e dopo aver frequentato un corso di specializzazione universitario biennale;

considerato inoltre che:

i docenti abilitati della classe di concorso A048-Matematica applicata assistono sempre più ad una drastica riduzione di sbocchi lavorativi, tanto è vero che con sempre crescente difficoltà viene affidato loro un incarico a tempo determinato dalle graduatorie a esaurimento o dalle graduatorie d'istituto e, nella migliore delle ipotesi, in un futuro prossimo si prevede vengano «parcheggiati», tutt'al più e temporaneamente, in molteplici istituti come docenti «atipici»;

ritenuto che:

l'Unione matematica italiana (UMI), nonché l'Associazione nazionale insegnanti di matematica (ANIMAT), già dal 2009, hanno evidenziato in un documento che la distinzione tra «matematica» e «matematica applicata» è un retaggio di obsolete suddivisioni disciplinari e che le due classi di concorso possono ragionevolmente confluire in un'unica classe di abilitazione che consenta l'accesso all'insegnamento della disciplina della matematica in qualsiasi tipo di scuola secondaria di secondo grado;

rilevato che:

risulta necessario e improcrastinabile, stante il compimento della revisione degli assetti ordinamentali della scuola secondaria di primo e secondo grado (vedi i citati D.P.R. nn. 87, 88 e 89 del 2010), di procedere alla revisione delle disposizioni in materia di classi di concorso attraverso lo strumento previsto dall'articolo 405 del testo unico;

impegna il Governo:

1) a emanare un regolamento al fine di ridefinire l'accorpamento e la razionalizzazione delle attuali classi di concorso – con risvolti positivi sia in termini di semplificazione della gestione del personale, sia di incremento della flessibilità e dell'efficienza – e, in particolare, l'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di secondo grado per garantire una redistribuzione più equa delle possibilità di lavoro ed evitare discriminazioni, tenendo conto delle conoscenze e competenze acquisite dagli attuali docenti abilitati all'insegnamento della matematica (sia di ruolo sia precari);

2) a concretizzare fattivamente quanto stabilito dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 113, in merito alla razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso e dei relativi insegnamenti così come di seguito indicato:

a) la A048 (Matematica applicata) confluisce in una nuova classe di concorso abilitata all'insegnamento della matematica in: istituti tecnici economici, istituti professionali (tutti), istituto tecnico industriale settore tecnologico (solo complementi di matematica);

b) la A049 (Matematica e fisica) e la A047 (Matematica) confluiscono in una nuova ed unica classe abilitata all'insegnamento della matematica in: istituti tecnici settore tecnologico (matematica), liceo scientifico, liceo classico;

c) la A047 (Matematica), la A048 (Matematica applicata) e la A049 (Matematica e fisica) confluiscono in una nuova ed unica classe abilitata all'insegnamento della matematica nei licei tranne in quello scientifico e classico;

3) a ricollocare i docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti alle nuove classi di concorso formatesi, mantenendo le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora i suddetti docenti risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli insegnamenti nella tipologia di percorso così come definita al punto 2;

4) a trasferire d'ufficio, nelle graduatorie costituite per le nuove classi di concorso, i docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso previgenti già iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico, come trasformate dall'articolo 1, comma 605, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

G/1150/49/7 (testo 2)

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 15 (*Personale scolastico*), comma 1, è esplicitamente volto a «garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il massimo grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola»;

visto che:

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta «riforma Gelmini»), prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati a un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico;

il medesimo articolo 64, al comma 4, lettera a), prevede – sempre nell'ambito di un più razionale utilizzo delle risorse umane e in nome di una maggiore flessibilità, l'accorpamento di alcune classi di concorso, da attuarsi con l'adozione di uno o più regolamenti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto suddetto (emanato nel 2008), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni;

purtuttavia – e nonostante i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti il riordino rispettivamente degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei – le «disposizioni in materia di ordinamento di classi di concorso» sono rimaste sostanzialmente quelle istituite a far data dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e così, parimenti, la costituzione degli «ambiti disciplinari» (per cui si veda il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, 10 agosto 1998, n. 354), senza essere, quindi, adeguate ai cambiamenti strutturali della riforma Gelmini;

considerato che:

nello specifico, la classe di concorso A048-Matematica applicata, sempre per effetto della riforma Gelmini ed entro la più generale considerazione di «classe di concorso atipica», è stata particolarmente penalizzata avendo subito una contrazione del monte ore settimanale, la soppressione di alcuni indirizzi e la negazione dell'accesso alla stessa in diversi istituti scolastici, creando così molteplici casi di docenti perdenti posto;

in conseguenza di ciò i docenti abilitati della suddetta classe di concorso A048 sono fra coloro che hanno subito le conseguenze più gravi dall'impatto coi provvedimenti legislativi e con la riforma, dacché la riduzione del monte ore, la relegazione in alcuni istituti tecnici e la «atipicità» dell'insegnamento negli istituti professionali hanno precluso ogni sbocco lavorativo ai numerosi precari abilitati, molti fra i quali (ex SSIS), hanno conseguito l'abilitazione dopo selezioni concorsuali e dopo aver frequentato un corso di specializzazione universitario biennale;

considerato inoltre che:

i docenti abilitati della classe di concorso A048-Matematica applicata assistono sempre più ad una drastica riduzione di sbocchi lavorativi, tanto è vero che con sempre crescente difficoltà viene affidato loro un incarico a tempo determinato dalle Graduatorie a esaurimento o dalle graduatorie d'istituto e, nella migliore delle ipotesi, in un futuro prossimo si prevede vengano «parcheggiati», tutt'al più e temporaneamente, in molteplici istituti come docenti «atipici»;

ritenuto che:

l'Unione matematica italiana (UMI), nonché l'Associazione nazionale insegnanti di matematica (ANIMAT), già dal 2009, hanno evidenziato in un documento che la distinzione tra «matematica» e «matematica applicata» è un retaggio di obsolete suddivisioni disciplinari e che le due classi di concorso possono ragionevolmente confluire in un'unica classe di abilitazione che consenta l'accesso all'insegnamento della disciplina della matematica in qualsiasi tipo di scuola secondaria di secondo grado;

rilevato che:

risulta necessario e improcrastinabile, stante il compimento della revisione degli assetti ordinamentali della scuola secondaria di primo e secondo grado (vedi i citati decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010), di procedere alla revisione delle disposizioni in materia di classi di concorso attraverso lo strumento previsto dall'articolo 405 del testo unico;

impegna il Governo:

1) a emanare un regolamento al fine di ridefinire l'accorpamento e la razionalizzazione delle attuali classi di concorso – con risvolti positivi sia in termini di semplificazione della gestione del personale, sia di incremento della flessibilità e dell'efficienza – e, in particolare, l'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di secondo grado per garantire una redistribuzione più equa delle possibilità di lavoro ed evitare discriminazioni, tenendo conto delle conoscenze e competenze acquisite dagli attuali docenti abilitati all'insegnamento della matematica (sia di ruolo sia precari);

2) a concretizzare fattivamente quanto stabilito dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 113, in merito alla razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso e dei relativi insegnamenti così come di seguito indicato:

a) la A048 (Matematica applicata) confluisce in una nuova classe di concorso abilitata all'insegnamento della matematica in: Istituti tecnici economici, istituti professionali (tutti), istituto tecnico industriale settore tecnologico (solo complementi di matematica);

b) la A049 (Matematica e fisica) e la A047 (Matematica) confluiscono in una nuova ed unica classe abilitata all'insegnamento della matematica in: istituti tecnici settore tecnologico (matematica), liceo scientifico, liceo classico;

c) la A047 (Matematica), la A048 (Matematica applicata) e la A049 (Matematica e fisica) confluiscono in una nuova ed unica classe abilitata all'insegnamento della matematica nei licei tranne in quello scientifico e classico;

3) a ricollocare i docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti alle nuove classi di concorso formatesi, mantenendo le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora i suddetti docenti risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli insegnamenti nella tipologia di percorso così come definita al punto 2.

G/1150/50/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premessi che:

l'articolo 15 (*Personale scolastico*), comma 1, è esplicitamente volto a «garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il massimo grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola»;

visto che:

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta «riforma Gelmini»), prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati a un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico;

il medesimo articolo 64, al comma 4, lettera a), prevede – sempre nell'ambito di un più razionale utilizzo delle risorse umane e in nome di una maggiore flessibilità, l'accorpamento di alcune classi di concorso, da attuarsi con l'adozione di uno o più regolamenti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto suddetto (emanato nel 2008), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni;

purtuttavia – e nonostante i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti il riordino rispettivamente degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei – le «disposizioni in materia di ordinamento di classi di concorso» sono rimaste sostanzialmente quelle istituite a far data dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni e così, parimenti, la costituzione degli «ambiti disciplinari» (per cui si veda il decreto del Ministro della pubblica istruzione, 10 agosto 1998, n. 354), senza essere, quindi, adeguate ai cambiamenti strutturali della riforma Gelmini;

considerato che:

nello specifico, la classe di concorso A048-Matematica applicata, sempre per effetto della riforma Gelmini ed entro la più generale considerazione di «classe di concorso atipica», è stata particolarmente penalizzata avendo subito una contrazione del monte ore settimanale, la soppressione di alcuni indirizzi e la negazione dell'accesso alla stessa in diversi istituti scolastici, creando così molteplici casi di docenti perdenti posto;

in conseguenza di ciò i docenti abilitati della suddetta classe di concorso A048 sono fra coloro che hanno subito le conseguenze più gravi dall'impatto coi provvedimenti legislativi e con la riforma, dacché la riduzione del monte ore, la relegazione in alcuni istituti tecnici e la «atipicità» dell'insegnamento negli istituti professionali hanno precluso ogni sbocco lavorativo ai numerosi precari abilitati, molti fra i quali (ex SSIS), hanno conseguito l'abilitazione dopo selezioni concorsuali e dopo aver frequentato un corso di specializzazione universitario biennale;

considerato inoltre che:

i docenti abilitati della classe di concorso A048-Matematica applicata assistono sempre più ad una drastica riduzione di sbocchi lavorativi, tanto è vero che con sempre crescente difficoltà viene affidato loro un incarico a tempo determinato dalle graduatorie a esaurimento o dalle graduatorie d'istituto e, nella migliore delle ipotesi, in un futuro prossimo si prevede vengano «parcheeggiati», tutt'al più e temporaneamente, in molteplici istituti come docenti «atipici»;

ritenuto che:

L'Unione matematica italiana (UMI), nonché l'Associazione nazionale insegnanti di matematica (ANIMAT), già dal 2009, hanno evidenziato in un documento che la distinzione tra «matematica» e «matematica applicata» è un retaggio di obsolete suddivisioni disciplinari e che le due classi di concorso possono ragionevolmente confluire in un'unica classe di abilitazione che

consenta l'accesso all'insegnamento della disciplina della matematica in qualsiasi tipo di scuola secondaria di secondo grado;

rilevato che:

risulta necessario e improcrastinabile, stante il compimento della revisione degli assetti ordinamentali della scuola secondaria di primo e secondo grado (vedi i citati decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010), di procedere alla revisione delle disposizioni in materia di classi di concorso attraverso lo strumento previsto dall'articolo 405 del testo unico;

impegna il Governo:

a) a emanare un regolamento al fine di ridefinire l'accorpamento e la razionalizzazione delle attuali classi di concorso – con risvolti positivi sia in termini di semplificazione della gestione del personale, sia di incremento della flessibilità e dell'efficienza – e, in particolare, l'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di secondo grado per garantire una redistribuzione più equa delle possibilità di lavoro ed evitare discriminazioni, tenendo conto delle conoscenze e competenze acquisite dagli attuali docenti abilitati all'insegnamento della matematica (sia di ruolo sia precari);

b) a concretizzare fattivamente quanto stabilito dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 113, in merito alla razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso e dei relativi insegnamenti così come di seguito indicato:

1. la A047 (Matematica) e la A048 (Matematica applicata) confluiscono in una nuova ed unica classe abilitata all'insegnamento della matematica in: istituti tecnici economici, istituti professionali (tutti), istituto tecnico industriale settore tecnologico (solo complementi di matematica);

2. la A049 (Matematica e fisica) e la A047 (Matematica) confluiscono in una nuova ed unica classe abilitata all'insegnamento della matematica in: istituti tecnici settore tecnologico, licei;

c) a ricollocare i docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti alle nuove classi di concorso formatesi, mantenendo le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora i suddetti docenti risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli insegnamenti nella tipologia di percorso così come definita al punto b);

d) a trasferire d'ufficio, nelle graduatorie costituite per le nuove classi di concorso, i docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso previgenti già iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico, come trasformate dall'articolo 1, comma 605, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

G/1150/50/7 (testo 2)

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premessi che:

l'articolo 15 (*Personale scolastico*), comma 1, è esplicitamente volto a «garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il massimo grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola»;

visto che:

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta «riforma Gelmini»), prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati a un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico;

il medesimo articolo 64, al comma 4, lettera a), prevede – sempre nell'ambito di un più razionale utilizzo delle risorse umane e in nome di una maggiore flessibilità, l'accorpamento di alcune classi di concorso, da attuarsi con l'adozione di uno o più regolamenti da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto suddetto (emanato nel 2008), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni;

purtuttavia – e nonostante i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti il riordino rispettivamente degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei – le «disposizioni in materia di ordinamento di classi di concorso» sono rimaste sostanzialmente quelle istituite a far data dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e così, parimenti, la costituzione degli «ambiti disciplinari» (per cui si veda il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, 10 agosto 1998, n. 354), senza essere, quindi, adeguate ai cambiamenti strutturali della Riforma Gelmini;

considerato che:

nello specifico, la classe di concorso A048-Matematica applicata, sempre per effetto della riforma Gelmini ed entro la più generale considerazione di «classe di concorso atipica», è stata particolarmente penalizzata avendo subito una contrazione del monte ore settimanale, la soppressione di alcuni indirizzi e la negazione dell'accesso alla stessa in diversi istituti scolastici, creando così molteplici casi di docenti perdenti posto;

in conseguenza di ciò i docenti abilitati della suddetta classe di concorso A048 sono fra coloro che hanno subito le conseguenze più gravi dall'impatto coi provvedimenti legislativi e con la riforma, dacché la riduzione del monte ore, la relegazione in alcuni istituti tecnici e la «atipicità» dell'insegnamento negli istituti professionali hanno precluso ogni sbocco lavorativo ai numerosi precari abilitati, molti fra i quali (ex SSIS), hanno conseguito l'abilitazione dopo selezioni concorsuali e dopo aver frequentato un corso di specializzazione universitario biennale;

considerato inoltre che:

i docenti abilitati della classe di concorso A048-Matematica applicata assistono sempre più ad una drastica riduzione di sbocchi lavorativi, tanto è vero che con sempre crescente difficoltà viene affidato loro un incarico a tempo determinato dalle Graduatorie a esaurimento o dalle graduatorie d'istituto e, nella migliore delle ipotesi, in un futuro prossimo si prevede vengano «parcheggiati», tutt'al più e temporaneamente, in molteplici istituti come docenti «atipici»;

ritenuto che:

L'Unione matematica italiana (UMI), nonché l'Associazione nazionale insegnanti di matematica (ANIMAT), già dal 2009, hanno evidenziato in un documento che la distinzione tra «matematica» e «matematica applicata» è un retaggio di obsolete suddivisioni disciplinari e che le due classi di concorso possono ragionevolmente confluire in un'unica classe di abilitazione che consenta l'accesso all'insegnamento della disciplina della matematica in qualsiasi tipo di scuola secondaria di secondo grado;

rilevato che:

risulta necessario e improcrastinabile, stante il compimento della revisione degli assetti ordinamentali della scuola secondaria di primo e secondo grado (vedi i citati decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010), di procedere alla revisione delle disposizioni in materia di classi di concorso attraverso lo strumento previsto dall'articolo 405 del testo unico;

impegna il Governo:

a) a emanare un regolamento al fine di ridefinire l'accorpamento e la razionalizzazione delle attuali classi di concorso – con risvolti positivi sia in termini di semplificazione della gestione del personale, sia di incremento della flessibilità e dell'efficienza – e, in particolare, l'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di secondo grado per garantire una redistribuzione più equa delle possibilità di lavoro ed evitare discriminazioni, tenendo conto delle conoscenze e competenze acquisite dagli attuali docenti abilitati all'insegnamento della matematica (sia di ruolo sia precari);

b) a concretizzare fattivamente quanto stabilito dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 113, in merito alla razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso e dei relativi insegnamenti così come di seguito indicato:

1. la A047 (Matematica) e la A048 (Matematica applicata) confluiscono in una nuova ed unica classe abilitata all'insegnamento della matematica in: istituti tecnici economici, istituti professionali (tutti), istituto tecnico industriale settore tecnologico (solo complementi di matematica);

2. la A049 (Matematica e fisica) e la A047 (Matematica) confluiscono in una nuova ed unica classe abilitata all'insegnamento della matematica in: istituti tecnici settore tecnologico, licei;

c) a ricollocare i docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti alle nuove classi di concorso formatesi, mantenendo le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora i suddetti docenti risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli insegnamenti nella tipologia di percorso così come definita al punto b.

G/1150/51/7

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»), premesso che:

l'articolo 15 contiene diverse disposizioni in materia di personale scolastico, che mirano a garantire continuità e programmazione e a migliorare nell'immediato le dotazioni del personale nelle scuole, anche con riferimento agli studenti con disabilità;

considerato che:

i commi 2 e 3 riguardano i docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, il cui numero, definito da norme che la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010 ha giudicato illegittime, è risultato inadeguato. Se ne prevede quindi un graduale aumento;

in particolare, la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 2, commi 413 e 414, ha stabilito nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo. Il comma 413 è stato tuttavia annullato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, mentre il comma 414, ritenuto non illegittimo dalla Corte nella parte in cui stabilisce le quantità dei docenti di ruolo da nominare, prevedeva che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno dovesse essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010-2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti; complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006-2007, pari a 90.032;

sulla base di tale consistenza, alla fine del triennio di riferimento (anno scolastico 2010-2011), la consistenza dell'organico di diritto di sostegno si è stabilizzata in 63.348 posti, con un incremento di 14.694 posti rispetto a quelli previsti nell'anno scolastico 2007-2008, pari a 48.693;

con la nuova disposizione si propone di immettere in ruolo altro personale, per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili e coprire tutti i 90.000 posti di sostegno attivati nell'organico di fatto nell'anno scolastico 2006-2007. All'esito di tale processo saranno dunque immessi in ruolo 26.684 docenti di sostegno;

impegna il Governo:

a velocizzare il processo di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale, arrivando ad una consistenza degli insegnanti di sostegno pari al cento per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006-2007 già a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014.

G/1150/52/7

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»), premesso che:

la Camera dei deputati ha accolto un emendamento all'A.C. 1574, che unifica le aree disciplinari di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado: «le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD 03), psicomotoria (AD 04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministero della pubblica amministrazione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate»;

tenuto conto che:

la legge n. 104 del 1992 afferma che «l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata: 1) nell'apprendimento, 2) nella comunicazione, 3) nelle relazioni, 4) nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'*handicap*»;

l'attività formativa del docente specializzato non può prescindere dalle sue competenze e conoscenze di base, dalla sua formazione scientifica, umanistica o tecnica, sebbene il corso di sostegno frequentato abbia fornito a tutti indistintamente le medesime competenze di legislazione, didattica e pedagogia speciale;

il principio sopra richiamato è sancito anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato, che accogliendo il ricorso del genitore di una studentessa disabile di un liceo scientifico stabilisce che: «Vista la gravità della patologia documentata, in considerazione della rilevanza che assume a livello costituzionale e internazionale il diritto all'istruzione del disabile, alla minore deve essere assicurata un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza scolastica e che tale attività deve essere svolta da docenti appartenenti all'area umanistico-linguistica e all'area scientifico-fisico-matematica ... »; tale sentenza sancisce due principi fondamentali: il diritto all'istruzione del disabile e quello di avere insegnanti di sostegno con competenze specifiche;

considerato che:

le competenze di base sono imprescindibili, ancor di più nella scuola secondaria di secondo grado; se un alunno ha un *deficit* nell'area logico matematica, ha diritto ad un docente che provenga da tale area;

unificare le aree significherebbe inoltre sganciare l'attività di sostegno dalla professionalità del docente;

impegna il Governo:

a ripristinare la divisione delle 4 aree disciplinari di sostegno previste dall'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministero della pubblica amministrazione n. 78 del 23 marzo 1997, al fine di garantire il diritto all'istruzione degli alunni disabili.

G/1150/53/7

PADUA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»), vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 10402 del 4 ottobre 2013 relativa ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero;

vista la nota DGPER n. 2935 del 17 aprile 2012 di trasmissione del DDGPER n. 7 del 16 aprile 2012, che istituisce e regola i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero, in attuazione dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 recante «Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità»

impegna il Governo

a ripristinare le condizioni affinché gli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità siano individuati tra coloro che hanno seguito il normale percorso di formazione alla docenza e al sostegno per le attività didattiche agli alunni con disabilità.

15.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali».

Consequentemente al comma 2 dell'articolo 27:

1) *all'alinea sostituire le parole:* «a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* «a 1126,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 1250,094 milioni di euro per l'anno 2015, a 1271,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 1273,545 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1275,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 800 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1° gennaio 2014:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento";

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento"».

15.2

BIGNAMI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche è definito un piano triennale, per gli anni 2014-2016, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA e del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie. Resta invariata la modalità di accesso ai ruoli, stabilita dall'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, per cui il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, ha luogo attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, lì dove esse non siano ancora esaurite, e il restante 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. I vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012, n. 82, sono

assunti tutti, come previsto dal bando, sugli 11.542 posti vacanti e disponibili a loro già riservati negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.

1-*bis*. Le immissioni in ruolo del piano triennale relativo agli anni 2014-2016 di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2014-2015, sia del personale docente che ATA, dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore di insegnamento in classe per i docenti degli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica o comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie; ripristinando le compresenze nella scuola primaria; attivando tutte le sezioni a tempo pieno necessarie a soddisfare le domande delle famiglie e non più subordinandone il numero alle disponibilità di organico stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze».

15.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria,» *e le parole:* «nel rispetto degli obiettivi programmatici dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale,».

Consequentemente al comma 2 dell'articolo 27:

1) *all'alinea sostituire le parole:* «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e a 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 250 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1° gennaio 2014:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota del 21 per cento";

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota del 21 per cento"».

15.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria,» *e le parole:* «nel rispetto degli obiettivi programmataici dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale,».

Consequentemente al comma 2 dell'articolo 27:

1) *sostituire le parole:* «a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015, a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e a 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 250 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

15.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria».

15.6

SERRA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria».

15.7

CENTINAIO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «funzione pubblica», inserire le seguenti: «e presentato alle Commissioni parlamentari competenti».

15.8

SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel computo del piano triennale di assunzioni di cui al comma 1 sono esclusi i posti previsti ai sensi del bando del DDG n. 82 del 24 settembre 2012, per i quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede, con apposito decreto, all'immissione in ruolo di tutti coloro che si trovano in posizione utile».

15.9

BOCCHINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nessun percorso abilitante o concorso a cattedra deve essere bandito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e del personale vincitore dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto del 24 settembre 2012, n. 82».

15.10

MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le facoltà attivano i corsi previsti dall'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013».

15.11

BIGNAMI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "un docente ogni due alunni disabili", sono aggiunte le seguenti: ", salvo lo scorporo dal calcolo del rapporto degli alunni con disabilità grave"».

15.12

SERRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA ordinario, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito».

15.13

BIGNAMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il triennio 2014-2017. Possono chiedere l'iscrizione

a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti negli stessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e hanno conseguito il titolo in seguito all'emanazione del decreto ministeriale n. 53 del 2012. Possono, altresì, chiedere l'inserimento con riserva coloro che risultano iscritti al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria e sciogliere tale riserva all'atto di conseguimento del titolo abilitante, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"».

15.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

«3-*quater*. L'insegnamento delle attività alternative all'ora di religione cattolica costituisce un servizio strutturale obbligatorio. Le scuole programmano attività in sostituzione, che devono riguardare progetti didattici, formativi e di studio in gruppo o individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente in carica e all'interno dei locali della scuola. A tal fine è compito del collegio docenti definire i contenuti delle attività alternative, ai fini dell'affidamento delle stesse. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i docenti non di ruolo che svolgono ore di attività in sostituzione acquisiscono altresì punteggio utile ai fini delle graduatorie ad esaurimento».

15.15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

«3-*quater*. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3-*quinqüies*. I lavoratori di cui al comma 3-*quater*, sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3-*sexies*. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

15.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:

«4. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.

6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27:

1) *nell'alinea, sostituire le parole:* «a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro

per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 2015, a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e a 675,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 200 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

15.17

SERRA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati;

b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato;

Consequentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

15.18

BIGNAMI

Sopprimere il comma 5.

Consequentemente, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «è sottoposto», aggiungere le seguenti: «a domanda».

15.19

CENTINAIO

Al comma 5, dopo le parole: «da un rappresentante», inserire le seguenti: «, con incarico semestrale,».

15.20

BIGNAMI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «è sottoposto» aggiungere le seguenti: «, a domanda».

15.21

MONTEVECCHI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Considerato che dai monitoraggi effettuati il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, lo stesso:

a) transita su altra classe di concorso docente della tabella A per la quale sia abilitato e/o su classe di concorso della tabella C in cui abbia sostenuto concorso pubblico anche negli enti locali di provenienza. Allo stesso personale è applicato quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) nelle more dell'attivazione dell'organico funzionale, dell'area unica del sostegno, dell'incremento dell'attività laboratoriale nei nuovi ordinamenti e di adeguati corsi di riconversione, il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, non utilizzato su insegnamenti previsti delle classi di concorso assegnate, è utilizzato nelle sedi di appartenenza, per il miglioramento dell'offerta formativa per i progetti di accoglienza, per progetti contro la dispersione scolastica, per attività alternative all'ora di religione cattolica, per le supplenze brevi, in affiancamento agli insegnanti di sostegno e di supporto alla didattica laboratoriale».

15.22

SERRA

Al comma 9, sostituire le parole: «idoneo titolo» con la seguente: «diploma».

15.23

BIGNAMI

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. 1. All'articolo 15 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Si conferma, ai sensi degli articoli 194 e 197 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, rispettivamente dei titoli conseguiti a seguito dell'esame conclusivo nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e comunque conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, i quali costituiscono titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, titoli di abilitazione validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami nonché titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie rispondenti ai requisiti dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62".

9-quater. 2. Sono abrogati i commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 15 del decreto n. 249 del 2010, introdotti dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, nonché ogni altra norma in contrasto con il comma 9-ter.».

15.24

SERRA

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 54, 55 e 56 sono abrogati.

9-quater. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.»

9-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9-ter e 9-quater, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

15.25

SERRA

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è abrogato».

15.26

SERRA

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è abrogato».

15.27

MONTEVECCHI

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

«9-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole da: "attribuiscono ai docenti in servizio" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto"».

15.28

SERRA

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

«10-quater. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. Al personale di ruolo e in quiescenza dopo il 1° gennaio 2000, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza».

15.29

SERRA

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

«10-*quater*. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici"».

Art. 16

G/1150/58/7

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),
premessi che:

l'articolo 16 prevede nuove iniziative per la formazione del personale scolastico e, quindi, per il potenziamento dell'offerta formativa;

tenuto conto:

delle scarse risorse economiche a disposizione del comparto scuola;

che in molti casi gli istituti scolastici hanno già a disposizione personale docente qualificato per svolgere attività di formazione;

impegna il Governo:

a privilegiare per l'attività di cui all'articolo 16, nell'ottica della *spending review*, personale docente qualificato che presta servizio presso le istituzioni scolastiche stesse.

16.1

BIGNAMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, per l'attività volontaria e continua di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico, a partire dall'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei internazionali».

Consequentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*. (Copertura finanziaria) -1. Il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 20 milioni di euro. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014».

16.2

CENTINAIO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio educativo».

16.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «con particolare riferimento alle zone in cui», *con le seguenti:* «nelle zone in cui».

16.4

CENTINAIO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «ed è maggiore il rischio socio educativo».

16.5

MONTEVECCHI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «socio-educativo», *aggiungere le seguenti:* «e agli istituti in cui si riscontra un'elevata presenza di alunni con bisogni educativi speciali».

Consequentemente, al medesimo alinea, sopprimere la parola: «obbligatori».

16.6

MONTEVECCHI

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «obbligatori».

16.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatori».

16.8

SERRA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, e per migliorare gli esiti delle valutazioni nazionali svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità».

16.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità».

16.10

SERRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), il dipartimento delle pari opportunità, di concerto con le Regioni e le Province autonome, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione, elabora appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce la formazione dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, per una effettiva presa in carico del progetto personalizzato di integrazione scolastica, evitando la delega al solo insegnante per il sostegno. A tal fine il Ministero predetto e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola concludono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, apposita contrattazione collettiva».

16.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite», inserire le seguenti: «, d'intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, gli aspetti relativi ai contratti del personale della scuola e».

16.13

BIGNAMI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e non statali», fino alla fine del comma con le seguenti: «da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, e comunque prioritariamente avvalendosi di personale docente qualificato che presta servizio presso le istituzioni scolastiche stesse».

16.14

CENTINAIO

Sopprimere il comma 3.

16.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'anno scolastico 2012/2013 è incluso nei requisiti di accesso ai Percorsi abilitanti speciali (PAS). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 17

G/1150/54/7

RUVOLO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»,

premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, recante «Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ha autorizzato il Ministero ad avviare, per il triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento di 13 direttori dell'ufficio di ragioneria (EP), 2.386 dirigenti scolastici e 450 direttori dei servizi generali e amministrativi, per un totale di 2.836 unità;

le procedure sopra riportate potevano essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso;

con decreto del direttore generale 13 luglio 2011 del Dipartimento per l'istruzione del Ministero, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2011, è stato indetto un concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Il numero dei posti complessivi messi a concorso a livello regionale era determinato in 2.386;

il suddetto decreto, per quanto concerne la Regione Sicilia, per la quale il numero dei posti messi a concorso era 237, ha previsto che le nomine dei dirigenti scolastici, risultanti vincitori del concorso, dovevano essere effettuate dopo le nomine dei candidati che avrebbero superato la procedura concorsuale di cui al decreto del direttore generale 22 novembre 2004 annullata e poi rinnovata con la legge 3 dicembre 2010, n. 202, recante «Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare se la procedura di nomina dei dirigenti scolastici sia stata conclusa.

17.1

BIGNAMI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

17.2

CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 29», terzo periodo, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

17.3

BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 29», ultimo periodo, sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta», con la seguente: «interministeriale».

17.4

RUVOLO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis.1. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013-2014, incarichi di presidenza a quanti

abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di ammissione in ruolo del destinatario».

17.5

BIGNAMI

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, in subordine», fino alla fine del periodo.

17.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 7 sopprimere le parole: «e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».

17.7

CENTINAIO

Sopprimere il comma 8.

17.8

BIGNAMI

Sopprimere il comma 8-bis.

17.9

VILLARI

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, del 15 luglio 2011, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004».

Art. 18

18.1

BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" - di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014».*

18.2

BIGNAMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole: "in casi eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso in cui non sia possibile nominare alcun commissario esterno nella provincia in cui è ubicato l'istituto in cui ha sede l'esame di maturità"».

Art. 19

G/1150/55/7

MONTEVECCHI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),
premessi che:

l'articolo 19 (*Alta formazione artistica, musicale e coreutica*), contiene misure di immediata applicazione per il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che consentono una maggiore continuità didattica e quindi un migliore funzionamento delle istituzioni stesse;

visto che:

il comma 01 impone al Governo di emanare il regolamento per le procedure di reclutamento del personale previsto dalla legge n. 508 del 1999 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

considerato che:

la legge n. 508 del 1999 prevede che il Consiglio nazionale per l'AFAM (CNAM), organo tecnico ed elettivo, abbia un ruolo di revisione e controllo sul regolamento citato;

considerato altresì che:

il CNAM deve ancora essere ricostituito dopo la sua scadenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di devolvere il compito di revisione e controllo sul regolamento di cui in premessa alle Commissioni parlamentari competenti nelle more della piena operatività del CNAM;

a valutare l'opportunità di prevedere nel regolamento stesso che per le assunzioni a tempo indeterminato si prevedano concorsi per esami e titoli.

G/1150/56/7

MONTEVECCHI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 19 (*Alta formazione artistica, musicale e coreutica*), contiene misure di immediata applicazione per il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che consentono una maggiore continuità didattica e quindi un migliore funzionamento delle istituzioni stesse;

visto che:

il comma 1 dispone che, per assicurare il regolare svolgimento delle attività per l'anno 2013/2014, le graduatorie nazionali previste all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito dalla legge n. 143 del 2004 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato;

considerato altresì che:

nelle graduatorie suddette sono stati inseriti docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento, prevista dal decreto direttoriale del 2001;

valutato che:

la disciplina dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato manifesta una sperequazione di trattamento dovuta al diverso servizio necessario al fine di accedere alla stipula dei contratti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere anche per la stipula dei contratti a tempo indeterminato la condizione di avere svolto almeno 3 anni di servizio presso le istituzioni AFAM.

G/1150/57/7

ZELLER, BERGER, PALERMO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 19, comma 1, prevede che solo i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali trasformate in graduatorie ad esaurimento avrebbero preferenza legale per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato o, addirittura, come sembra dalle intenzioni politiche degli ultimi giorni, diritto alla immissione automatica in ruolo nei corrispondenti posti di organico attualmente compresi nei settori artistico-disciplinari equiparati agli insegnamenti ordinamentali di cui alla «Tabella B» allegata al decreto ministeriale 16 giugno 2005;

quando venne approvato l'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Graduatorie dell'AFAM), aggiunto peraltro in sede di conversione (legge n. 143 del 2004), numerosi docenti non hanno presentato domanda o comunque sono stati esclusi dal MIUR dalla partecipazione alla procedura di valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, in quanto il Ministero con propria decisione discrezionale (probabilmente illegittima e comunque fonte di disparità di trattamento) ritenne di poter inserire nella Tabella B, che è parte integrante del decreto ministeriale 16 giugno 2005, l'indizione del concorso per l'inserimento nelle graduatorie nazionali sopra citate solo per gli insegnamenti di tipo «ordinamentale» su posto in organico di cui alla Tabella Allegato B (art. 2, c. 2);

la disparità di trattamento nei confronti dei docenti interessati fu ancora più grave per il fatto che nella Tabella B allegata al decreto erano inseriti non pochi insegnamenti di tipo non ordinario (c.d. «insegnamenti straordinari») che pure vennero individuati egualmente come insegnamenti ordinamentali, a differenza di altri aventi analoga rilevanza e importanza dal punto di vista della qualificazione artistica e musicale del percorso accademico;

tale disparità di trattamento attualmente si aggraverebbe in modo irreparabile con la trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004;

infine, sarebbe opportuno evitare la proposizione di numerose cause di risarcimento danni nei confronti dei rispettivi Conservatori di riferimento per l'impossibilità del passaggio in ruolo, vietata dall'articolo 36, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo sul pubblico impiego, n. 165 del 2001, e l'avvio di procedure di infrazione presso l'Unione europea a causa della violazione della direttiva CE sui contratti di lavoro a tempo determinato;

impegna il Governo:

a modificare la normativa vigente al fine di consentire che, nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, siano inseriti di diritto, previa richiesta, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non presentarono domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, furono esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano.

19.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Alta formazione artistica, musicale e coreutica*) – 1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Per l'anno accademico 2013/2014 gli assunti con contratto a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143, assumono servizio nella sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno accademico di docenza. Per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono permanere nella prima sede di servizio per un periodo non inferiore a due anni.

2. I docenti delle istituzioni AFAM che abbiano maturato nell'ultimo triennio almeno 360 giorni di servizio effettivo sono inseriti in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individua con proprio decreto le modalità per la redazione delle graduatorie di cui al presente comma.

2-*bis*. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono prorogati fino all'emanazione delle graduatorie nazionali previste al comma 2.

2-*ter*. Entro centottanta giorni dall'emanazione della legge di conversione del presente decreto è adottato il regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre

1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.

3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con deliberazione motivata, con incarico deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'istituzione, a personale dell'area "Elevata professionalità" del comparto AFAM in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire. Salvo non sia prevista una durata inferiore, l'incarico è triennale, rinnovabile, e comunque cessa alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha deliberato. Il personale incaricato e titolare presso altra sede deve assicurare una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso l'istituzione chiamante. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la contrattazione decentrata nazionale definisce misura e articolazione tra parte fissa e parte variabile delle indennità previste per il personale dell'area "Elevata professionalità" del comparto AFAM. In subordine, in assenza di detto personale l'incarico è attribuito con le stesse modalità a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-bis. Fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale precario in servizio alla data di emanazione della legge di conversione del presente decreto e appartenente all'area "Elevata professionalità" o alla terza area di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, è assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare dei tre anni di servizio.

3-ter. Al personale docente di II fascia in servizio presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, che siano in possesso degli altri requisiti previsti dagli statuti delle istituzioni di appartenenza, è attribuito l'elettorato passivo nelle procedure per le elezioni del direttore.

3-quater. Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a bandire concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, articolo 7, comma 7. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo n. 485 decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

3-quinquies. Con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto vigente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è disciplinata la mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni AFAM.

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto».

19.2

MONTEVECCHI

Al comma 01, dopo le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», aggiungere le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

19.3

MONTEVECCHI

Al comma 01 aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale regolamento prevede che, per l'assunzione a tempo indeterminato, si provveda mediante concorso pubblico per titoli ed esami, conformemente all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione».

19.4

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2013-2014», con le seguenti: «proseguito delle attività per l'anno accademico in corso».

19.5

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, di cui al comma 1 del presente articolo, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'eventuale immissione automatica in ruolo *ex lege*».

19.6

BIGNAMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto e in possesso di almeno tre anni accademici di servizio a tempo determinato è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1».

19.7

SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 provvedono a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2014, concorsi per titoli per posti di professore di prima fascia in attuazione dell'articolo 487 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Tali concorsi sono riservati al personale di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato della stessa istituzione che abbia maturato almeno 5 anni di servizio dall'entrata in vigore del presente decreto».

19.8

SERRA

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Nelle more del processo di razionalizzazione delle graduatorie dei licei musicali e coreutici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 1, all'articolo 7 e all'articolo 13 commi 6-8 e agli allegati A ed E del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, è autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'assegnazione dell'organico necessario all'avvio delle attività per l'anno scolastico 2014/2015 da attuarsi con insegnanti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto n. 249 del 10 settembre 2010, ed in aggiunta all'organico regionale e provinciale previsto».

19.0.1

SERRA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equipollenza dei diplomi AFAM ai diplmi accademici di II livello)

1. Al comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e" sono soppresse».

19.0.2

SERRA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Candidati privatisti dei Conservatori)

1. È consentita, ai candidati privatisti in possesso di un attestato di compimento e/o licenza in corso di validità, la possibilità di accedere presso Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati ai corrispondenti successivi esami di compimento, licenza e diploma secondo i programmi previsti dai corsi del previgente ordinamento, fino alla chiusura per esaurimento degli stessi».

Art. 20

G/1150/67/7

CENTINAIO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104;

premesso che:

l'articolo 20 prevede delle modifiche alla disciplina in materia di accesso programmato ai corsi di laurea solo con specifico riferimento al cosiddetto «punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico»;

in Italia il numero chiuso è regolato dalla legge n. 264 del 1999. Tale normativa è stata attuata a seguito della sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 della Corte costituzionale, con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi a numero programmato per disciplinare la materia;

il provvedimento prevede due tipologie di numero chiuso:

a) sono programmati a livello nazionale gli accessi ai corsi di medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura (articolo 1, comma 1, lettera *a*) e ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (articolo 1, comma 1, lettera *b*) e «ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso» (lettera *e*);

b) sono invece programmati dalle singole università gli accessi a quei corsi in cui si prevede «l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio» (articolo 2, comma 2, lettera *a*) o «l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo» (lettera *b*);

il numero di posti per i corsi di cui all'articolo 1, è determinato dal Ministero «sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» (articolo 3, comma 1, lettera *a*). Per determinare il numero di posti, sia a livello nazionale sia per quei corsi ad accesso programmato dalle singole università, «l'offerta potenziale» è determinata sulla base dei seguenti parametri:

a) posti nelle aule; attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; personale docente; personale tecnico; servizi di assistenza e tutorato;

b) numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza (articolo 3, comma 2);

se da un lato sembra essere stata la sentenza della Corte costituzionale a determinare la scelta del numero chiuso da parte del legislatore, dall'altro l'accento viene posto sulle imposizioni che derivano dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea. In tal senso si legge all'articolo 1, comma 1, lettera *a*): «...in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti»;

in realtà esistono numerose direttive europee, a partire almeno dagli anni '70, che disciplinano lo spazio europeo del lavoro, ma non dicono alcunché sul numero chiuso, in quanto lo scopo di queste direttive è di armonizzare i sistemi di formazione nazionali e rendere omogenee le caratteristiche professionali di figure come il medico o il dentista, in modo che possano muoversi liberamente nella Comunità europea esercitando il proprio lavoro: «... considerando che per realizzare progressivamente tali riforme è necessario, in una prima fase, instaurare in ogni Stato membro una formazione specifica in medicina generale che risponda ad esigenze minime tanto qualitative che quantitative e che completi la formazione minima di base che il medico deve avere in virtù della presente direttiva...» (direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978);

a tal fine è una direttiva del 1993 (93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993) a descrivere quale tipo di requisiti deve avere la formazione medica negli Stati membri dell'Unione;

l'articolo 23 della predetta direttiva in particolare prevede:

1. gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di medico e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico, di cui all'articolo 3, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguata conoscenza dei problemi e dei metodi clinici, atta a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche; dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

2. L'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5.500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università.

3. L'ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.

L'articolo 24 della sopra richiamata direttiva prevede:

1. gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle seguenti condizioni:

a) essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 23; quanto alla formazione che porta al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), essa presuppone inoltre la conclusione e la convalida del ciclo di formazione per dentisti di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista;

b) essa comprende un insegnamento teorico e pratico;

c) essa si svolge a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell'allegato I;

d) essa si compie in un centro universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti;

e) essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione, all'attività e alle responsabilità dei servizi di cui trattasi.

2. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista al possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di medico di cui all'articolo 23; quanto al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), esso è subordinato inoltre alla detenzione di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di dentista di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE;

nelle disposizioni sopra richiamate non vi è traccia di una imposizione comunitaria in ordine alla creazione di vincoli rispetto al numero chiuso. La Comunità europea chiede solo di armonizzare i sistemi formativi e gli *standard* di qualità, affinché i professionisti possano muoversi liberamente nello spazio europeo del lavoro, vedendo riconosciuti i propri titoli;

da una lettura complessiva della normativa esistente si evince che il numero chiuso è utilizzato in modo ingiustificato e che più che favorire la qualità del sistema universitario la peggiora nel suo complesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una rivisitazione completa della materia per dare a tutti, ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 4, della Costituzione, la possibilità di accedere ai corsi universitari, che preveda l'abolizione dei corsi di laurea ad accesso programmato e contestualmente prevede una disciplina in materia di finanziamenti alle università, per legare il Fondo di finanziamento ordinario sia alla qualità della didattica e della ricerca sia al numero di iscritti dopo il primo anno per i quali sarà già avvenuta una selezione naturale in base alle capacità di ognuno.

G/1150/68/7

BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1150 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),
premessi che:

il «*bonus* di maturità» è stato oggetto di numerose critiche e valutazioni discordanti da parte di insegnanti e studenti;

considerato però che:

la scuola e l'università debbono puntare sulla meritocrazia e per farlo occorre valorizzare il percorso scolastico degli studenti;

impegna il Governo:

a garantire una riduzione del 30 per cento sull'ammontare delle tasse di iscrizione al primo anno di qualsiasi corso universitario agli studenti che abbiano conseguito una valutazione finale nell'esame di Stato con punteggio pari a 100/100, al termine della scuola secondaria di secondo grado, se tale punteggio è confermato negli esami di ammissione ai corsi universitari a numero chiuso.

20.1

SERRA

Sostituire i commi da 1-bis a 1-quater con i seguenti:

«1-bis. Per l'anno accademico 2013-2014 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni;

b) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

c) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

d) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

1-ter. Per l'anno accademico 2013-2014 non è applicata, altresì, ogni altra disposizione che preveda forme di accesso programmato, o comunque di limitazione numerica all'accesso a corsi universitari».

20.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto» *con le seguenti:* «in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti».

20.3

SERRA

Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria».

20.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

«1-sexies. L'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è abrogato».

G/1150/59/7

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

considerato che:

il decreto legislativo n. 368 del 1999 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE ... », al titolo IV disciplina la formazione dei medici specialisti demandando la regolamentazione di dettaglio ad un successivo decreto ministeriale;

l'*iter* formativo dei giovani medici prevede – dopo la laurea in medicina ed il superamento dell'esame di abilitazione – l'accesso tramite concorso ad una scuola di specializzazione *post*-laurea in medicina (5 o 6 anni) quale passaggio necessario per poter esercitare la professione in qualsiasi ambito;

l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia è programmato ed i posti disponibili sono estremamente limitati;

il combinato disposto del decreto legislativo n. 368 del 1999 – nella versione vigente sino all'11 settembre scorso – e del regolamento attuativo approvato con decreto ministeriale n. 172 del 3 marzo 2006, prevede, tra l'altro, che:

– alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami;

– le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso ogni singola università, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale;

– oltre alle prove d'esame consistenti in quiz ministeriali segreti e prova pratica, appositi punteggi sono attribuiti ai titoli secondo parametri oggettivi, ove un peso importante viene assegnato alle attività elettive (tirocini volontari aggiuntivi) attinenti la tipologia di specializzazione;

stante la sopra citata previsione, gli studenti, al fine di costruire un buon *curriculum* che possa essere oggettivamente valutato secondo le regole sin ora vigenti, già dagli ultimi anni del corso di laurea, scelgono da subito la specialità in cui vorrebbero specializzarsi ed il reparto in cui svolgere tirocini volontari gratuiti aggiuntivi (attività elettive);

visto che l'articolo 21, comma 1, lettera *b*), del presente decreto va a modificare il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, sostituendo, in particolare, l'articolo 36, lettera *d*): «le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati» con il seguente testo: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria»;

tenuto conto che questo nuovo articolo vanifica il lavoro di migliaia di studenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la posticipazione della decorrenza della graduatoria nazionale, al fine anche di consentire la predisposizione del regolamento attuativo in maniera calibrata e ponderata nei giusti tempi.

G/1150/60/7

ZELLER, BERGER, PALERMO

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

premesso che:

l'articolo 21 in esame modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999 in merito alle modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione;

la conseguenza è quella di un'unica graduatoria nazionale con impossibilità per le università di procedere ad appositi concorsi interni;

fino ad oggi, la provincia autonoma di Bolzano si era riservata, in alcune università, dei posti ai corsi di formazione di medici specialisti che, su richiesta delle aziende sanitarie, erano finanziati sulla base di apposite leggi provinciali;

per alcune discipline, peraltro, la formazione è prevista solo presso università italiane e, quindi, la modifica di cui sopra potrebbe comportare la mancanza di medici specializzati all'interno della provincia,

impegna il Governo:

a prevedere, in questo o altro provvedimento, la salvaguardia delle disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione

specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

21.1

CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

21.2

VILLARI, BOCCA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) a decorrere dall'anno accademico 2015-16, all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria"».

21.3

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università"».

Art. 22

G/1150/61/7

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

La 7 Commissione del Senato

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 22 disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) – che, in base all'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, era stata definita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 per i componenti in carica;

valutato che:

l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) definisce la composizione del comitato di selezione chiamato a redigere una lista di nomi autorevoli dalla quale il Ministro dell'istruzione, università e ricerca deve selezionare i sette componenti del consiglio direttivo;

i membri di tale comitato di selezione sono individuati fra l'altro dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei;

considerato che:

tali scelte potrebbero potenzialmente prescindere da criteri di meritocrazia e alta professionalità;

impegna il Governo:

a intervenire prontamente al fine di permettere che la scelta del comitato di selezione del consiglio direttivo dell'ANVUR venga affidata al Consiglio universitario nazionale (CUN), al tavolo dei Presidenti degli enti di ricerca pubblica e al Segretario generale dell'OCSE.

G/1150/62/7

BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, SERRA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premessi che:

l'articolo 22 disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR – che, in base all'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, era stata definita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 per i componenti in carica;

il comma 1 dell'articolo 22 suddetto, novellando l'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, dispone che i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. Dispone, altresì, che la durata del mandato in questione è di quattro anni, anche per i componenti eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica. Al regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell'ANVUR spetterà la definizione dei requisiti e delle «modalità della nomina»;

considerato che:

i componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR sono così scelti da una lista di nomi specificamente predisposta da un comitato di selezione e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ha quindi l'ultima parola sulla loro nomina, esponendo potenzialmente la scelta a criteri diversi dalla meritocrazia e professionalità;

impegna il Governo:

a intervenire, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di permettere al comitato di selezione la scelta delle personalità componenti il consiglio direttivo dell'ANVUR.

G/1150/62/7 (testo 2)

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premessi che:

l'articolo 22 disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR – che, in base all'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, era stata definita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 per i componenti in carica;

il comma 1 dell'articolo 22 suddetto, novellando l'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, dispone che i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. Dispone, altresì, che la durata del mandato in questione è di quattro anni, anche per i componenti eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica. Al regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell'ANVUR spetterà la definizione dei requisiti e delle «modalità della nomina»;

considerato che:

i componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR sono così scelti da una lista di nomi specificamente predisposta da un comitato di selezione il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ha quindi l'ultima parola sulla loro nomina, esponendo potenzialmente la scelta a criteri diversi dalla meritocrazia e professionalità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di permettere al comitato di selezione la scelta delle personalità componenti il consiglio direttivo dell'ANVUR.

G/1150/63/7

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#)

La 7 Commissione del Senato della Repubblica, in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premessi che:

l'articolo 22 disciplina la procedura di nomina dei componenti dell'ANVUR e reca novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR;

valutato che:

è ormai una esigenza sempre più avvertita quella di rideterminare gli organi degli atenei e la loro composizione, al fine di introdurre rinnovati criteri di pubblicità, equità e trasparenza, eliminando i membri esterni e favorendo *in primis*, un ricambio fisiologico e la rinnovabilità delle cariche;

è piuttosto anomalo che strutture interne, decisive per il funzionamento delle università come i dipartimenti, che si occupano sia della ricerca sia della didattica non siano considerati ufficialmente un organo di ateneo;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché i componenti del consiglio di amministrazione delle università divengano cariche elettive ad esclusione del sindaco della città in cui ha sede legale l'università;

a riconoscere formalmente i dipartimenti alla stregua di organi di ateneo, nonché a limitare la durata del mandato della carica di direttore di dipartimento a un massimo di 3 anni, rinnovabile per una sola volta.

22.1

BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «da un comitato di selezione».

22.2

CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «definito da un comitato di selezione», inserire le seguenti: «sulla base di criteri qualitativi fissati con decreto ministeriale».

22.3

MONTEVECCHI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dal Presidente dell'Accademia dei Lincei» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio universitario nazionale, dal tavolo dei Presidenti degli enti di ricerca pubblica, dal Segretario generale dell'OCSE».

Art. 23

G1150/64/7

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 23 reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori a ordinamento speciale;

valutato che:

nella predisposizione del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713 (criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2013), volto a definire «i criteri per l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2013 espresso in termini di punto organico, nonché la rispettiva assegnazione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49», non è stata avvertita l'esigenza di riformulare per il 2013 i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dal *turn-over*, vale a dire «le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala

nazionale», così come previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

tale articolo è peraltro espressamente richiamato dall'articolo 66, comma 13-*bis*, della legge n. 133 del 2008, come inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 58, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

considerato che:

una auspicabile, benché disattesa riformulazione, avrebbe dovuto tener conto degli effetti distorsivi, del resto puntualmente verificatisi, derivanti da un'applicazione meccanica dei criteri definiti per il 2012 dal citato articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, effettuata senza valutare l'impatto dei nuovi vincoli di sistema imposti dalle leggi di stabilità e applicati all'intero comparto del sistema universitario, tra cui in particolare quello di «procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente»;

per effetto dell'applicazione meccanica del decreto legislativo n. 49 del 2012 si è determinata una evidente disparità di trattamento fra gli atenei, in quanto la distribuzione dei punti organico utilizzabili varia dal 6,9 per cento al 213 per cento del *turn-over* 2012 dei singoli atenei. Sarebbe quindi necessario per la distribuzione delle risorse di punti organico, individuare nuovi algoritmi che comprendano al loro interno meccanismi perequativi volti ad attenuare eccessive distorsioni o financo arbitrio, come peraltro a suo tempo previsto nella ripartizione effettuata nel 2012 e del resto costantemente applicato in sede di ripartizione del FFO;

lo schema di ripartizione 2013 favorisce in maniera considerevole gli atenei che si trovano in una situazione economico-finanziaria molto solida, andando però a penalizzare un ampio numero di atenei che si trovano in una situazione combinata di costo del personale e indebitamento comunque ritenuta positiva dallo stesso decreto legislativo n. 49/2012. Infatti, a norma del suddetto decreto legislativo tutti i 63 atenei si sarebbero trovati in un regime assunzionale pari o superiore al 20 per cento del *turn-over*, e ben 53 atenei avrebbero avuto diritto a un recupero superiore al 20 per cento, laddove, con la ripartizione effettuata, solo 32 Atenei hanno titolo a un recupero pari o superiore al 20 per cento;

valutato inoltre che:

l'analisi dei dati presenti nella tabella 1 allegata al decreto di ripartizione dei punti organico mostra come la distribuzione basata su indicatori legati al bilancio degli atenei risulti di fatto direttamente collegata al livello di tassazione degli studenti. Un simile indicatore non può essere assunto come il principale parametro di sostenibilità economica e finanziaria, dal momento che il livello di tassazione è correlato ai contesti sociali e territoriali di riferimento degli atenei e ai vincoli che legano la tassazione al FFO;

impegna il Governo:

ad adottare opportune misure correttive al decreto ministeriale n. 713 del 2013, finalizzate a realizzare una distribuzione dei punti organico più equa e, in particolare, a permettere alle università considerate «virtuose», ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, di procedere effettivamente a un *turn-over* di almeno il 20 per cento (o di quanto previsto dalla normativa vigente) senza ingiuste penalizzazioni;

a prendere in considerazione, per realizzare gli interventi di cui al punto precedente, la possibilità di introdurre dei tetti massimi in percentuale agli incrementi dei punti organico dei singoli atenei italiani;

a istituire un tavolo di confronto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di individuare possibili ulteriori percorsi correttivi volti ad attenuare gli effetti palesemente sperequativi conseguenti all'applicazione dell'attuale modello di ripartizione.

G1150/64/7 (testo 2)

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 23 reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori a ordinamento speciale;

valutato che:

nella predisposizione del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713 (criteri e contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2013), volto a definire «i criteri per l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2013 espresso in termini di punto organico, nonché la rispettiva assegnazione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49», non è stata avvertita l'esigenza di riformulare per il 2013 i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dal *turn-over*, vale a dire «le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale», così come previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

tale articolo è peraltro espressamente richiamato dall'articolo 66, comma 13-*bis*, della legge n. 133 del 2008, come inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 58, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

considerato che:

una auspicabile, benché disattesa riformulazione, avrebbe dovuto tener conto degli effetti distorsivi, del resto puntualmente verificatisi, derivanti da un'applicazione meccanica dei criteri definiti per il 2012 dal citato articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, effettuata senza valutare l'impatto dei nuovi vincoli di sistema imposti dalle leggi di stabilità e applicati all'intero comparto del sistema universitario, tra cui in particolare quello di «procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente»;

per effetto dell'applicazione meccanica del decreto legislativo n. 49 del 2012 si è determinata una evidente disparità di trattamento fra gli atenei, in quanto la distribuzione dei punti organico utilizzabili varia dal 6.9 per cento al 213 per cento del *turn-over* 2012 dei singoli Atenei. Sarebbe quindi necessario per la distribuzione delle risorse di punti organico individuare nuovi algoritmi che comprendano al loro interno meccanismi perequativi volti ad attenuare eccessive distorsioni o financo arbitrio, come peraltro a suo tempo previsto nella ripartizione effettuata nel 2012 e del resto costantemente applicato in sede di ripartizione del FFO;

lo schema di ripartizione 2013 favorisce in maniera considerevole gli atenei che si trovano in una situazione economico-finanziaria molto solida, andando però a penalizzare un ampio numero di atenei che si trovano in una situazione combinata di costo del personale e indebitamento comunque ritenuta positiva dallo stesso decreto legislativo n. 49 del 2012. Infatti, a norma del suddetto decreto legislativo tutti i 63 atenei si sarebbero trovati in un regime assunzionale pari o superiore al 20 per cento del *turn-over*, e ben 53 atenei avrebbero avuto diritto a un recupero superiore al 20 per cento, laddove, con la ripartizione effettuata, solo 32 atenei hanno titolo a un recupero pari o superiore al 20 per cento;

valutato inoltre che:

l'analisi dei dati presenti nella tabella 1 allegata al decreto di ripartizione dei punti organico mostra come la distribuzione basata su indicatori legati al bilancio degli atenei risulti di fatto direttamente collegata al livello di tassazione degli studenti. Un simile indicatore non può essere assunto come il principale parametro di sostenibilità economica e finanziaria, dal momento che il livello di tassazione è correlato ai contesti sociali e territoriali di riferimento degli atenei e ai vincoli che legano la tassazione al FFO;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure correttive al decreto ministeriale n. 713 del 2013, finalizzate a realizzare una distribuzione dei punti organico più equa e, in particolare, a permettere alle Università considerate «virtuose», ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, di procedere effettivamente a un *turn-over* di almeno il 20 per cento (o di quanto previsto dalla normativa vigente) senza ingiuste penalizzazioni;

a prendere in considerazione, per realizzare gli interventi di cui al punto precedente, la possibilità di introdurre dei tetti massimi in percentuale agli incrementi dei punti organico dei singoli atenei italiani;

a istituire un tavolo di confronto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di individuare possibili ulteriori percorsi correttivi volti ad attenuare gli effetti palesemente sperequativi conseguenti all'applicazione dell'attuale modello di ripartizione.

G1150/65/7

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 23, novellando l'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, di recente modificato dall'articolo 9, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge n. 76 del 2013, reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori a ordinamento speciale (oltre che presso altri soggetti) – in deroga rispetto alle previsioni recate dall'articolo 1, comma 187, della stessa legge n. 266 del 2005 – per l'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, eliminata dal decreto-legge n. 76 del 2013;

nel contempo reintroduce la previsione che ciò è possibile a condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento degli stessi (FOE, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998) o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), specificando che è fatta eccezione per quelli finanziati con la quota premiale del FOE (sulla quale interviene il comma 2 dell'articolo in esame e alla quale era stato fatto riferimento proprio dal decreto-legge n. 76 del 2013).

considerato che:

tutte le attività di cui sopra si ritiene rientrino a pieno titolo nell'attività proprie delle università e degli enti di ricerca e quindi non si comprende la motivazione per la quale non debba essere previsto il loro finanziamento anche attraverso il FOE e il FFO;

impegna il Governo:

1) a intervenire prontamente, anche con provvedimenti normativi, al fine di consentire alle università e agli enti di ricerca di potere assumere, con contratti a tempo determinato e con la stipula di contratti di collaborazione continuata e continuativa, personale di ricerca, tecnologi, tecnici e amministrativi per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti;

2) a prevedere di finanziare i conseguenti oneri da ciò derivanti ponendoli a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università nonché con le risorse premiali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

G/1150/66/7

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 23 ha sostituito l'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, stabilendo che:

la ripartizione del Fondo ordinario di ricerca (FOE) è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR;

a decorrere dal 2011, una quota del FOE non inferiore al 7 per cento, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, sulla base di criteri e motivazioni di assegnazione disciplinati con decreto del MIUR avente natura non regolamentare;

considerato che:

è sempre più sentita l'esigenza, da parte degli enti di ricerca, di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica migliorando, altresì, l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di gestire direttamente i fondi destinati alla premialità creando bandi interni ad ogni ente, attribuendone la valutazione *ex post* all'ANVUR;

impegna il Governo:

a prevedere interventi, anche di carattere normativo, volti a permettere ad ogni singolo ente di ricerca di destinare almeno il 2 per cento delle risorse a esso assegnate del FOE al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti abrogando così la previsione normativa che prevede un finanziamento di una quota non inferiore al 7 per cento della quota del FOE, che incide fortemente sui finanziamenti a disposizione degli enti di ricerca. I criteri e le modalità di

assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui sopra vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente, lasciando all'ANVUR il monitoraggio e la verifica della effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati.

23.1

BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole da: "sono fatte comunque salve" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione continuata e continuativa di personale di ricerca, tecnologi, tecnici e amministrativi per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, nonché per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213"».

23.2

BOCCHINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito con i seguenti:

"2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina almeno un 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

2-bis. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2 vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

2-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».

Art. 24

G/1150/69/7

PETRAGLIA

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

il decreto-legge n. 104 del 2013, pur contenendo alcune norme utili per risolvere specifici problemi degli enti di ricerca ed in particolare:

– le previste assunzioni di 200 unità di personale per l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e la proroga dei contratti a termine per il medesimo Istituto,

– la norma relativa all'Invalsi finalizzata ad avviare a soluzione anche quell'ente,

– la norma che consente agli enti di ricerca di non dover assolvere all'obbligo di esperire le procedure di mobilità prima di bandire i concorsi, che non rappresenta tuttavia una risposta organica alla drammatica emergenza in cui versano gli enti pubblici di ricerca;

si procede per singole deroghe, peraltro insufficienti, ad un impianto normativo e soprattutto a un fondo ordinario di funzionamento complessivamente inadeguato a consentire:

– un efficiente funzionamento di queste fondamentali istituzioni;

– un percorso di stabilizzazione dei precari di cui gran parte già assunti con un concorso pubblico;

– di avviare un reclutamento ordinario e ciclico che permetta di assumere i giovani che coraggiosamente si affacciano alla ricerca, basato sulla *tenure track* come già indicato nell'accordo tra organizzazioni sindacali e Governo del maggio 2012;

considerato che:

questa scarsa attenzione in materia di ricerca scientifica pubblica del nostro Paese è del resto testimoniata dal progressivo allontanamento dagli obiettivi di Lisbona, che prevedevano una percentuale degli investimenti pubblici e privati in ricerca in rapporto al PIL del 3 per cento;

il nostro Paese si colloca alle ultime posizioni con l'1,3 per cento del PIL investito in ricerca (fonte rapporto Eurostat 2013) con un *trend* in calo, contro una media europea del 2 per cento. Anche per numero di ricercatori per abitante l'Italia si colloca come fanalino di coda rispetto alla media europea,

impegna il Governo:

ad adottare uno specifico provvedimento dedicato agli enti di ricerca che preveda:

- incrementi dei fondi statali;
- la cancellazione delle limitazioni al *turn-over* e del sistema delle autorizzazioni ai concorsi;
- l'introduzione di una vera *tenure track* che consenta *in primis* la possibilità di stabilizzare i precari e un sistema di reclutamento coerente con le finalità degli enti di ricerca;
- coerentemente con la *tenure track*, la proroga dei contratti dei precari in scadenza.

24.1

SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «200 unità», con le seguenti: «300 unità».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «40 unità», con le seguenti: «60 unità»;

sostituire le parole da: «pari a euro 2 milioni nell'anno 2014» fino alla fine del comma, con le seguenti: «pari a euro 4 milioni nell'anno 2014, 8 milioni nell'anno 2015, 12 milioni nell'anno 2016, 16 milioni nell'anno 2017 e 20 milioni a partire dall'anno 2018»;

dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis. (Copertura finanziaria) – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2014 di 2 milioni, per l'anno 2015 di 4 milioni, per l'anno 2016 di 6 milioni, per l'anno 2017 di 8 milioni e di 10 milioni a partire dall'anno 2018».

24.2

CENTINAIO

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

24.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Gli enti di ricerca sono autorizzati ad assumere personale ai sensi dell'articolo 1, comma 520, della legge n. 296 del 2006, nei limiti di spesa dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006».

24.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dai Ministeri, possono procedere al reclutamento di personale nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

24.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Gli enti pubblici del comparto della ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali, nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca impiegato nelle medesime che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca nei medesimi enti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-ter. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono».

24.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti citati che abbia superato o superi una prova selettiva per il profilo corrispondente e, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali.

4-*ter*. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli stessi enti, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001, possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale di cui al periodo precedente oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione».

24.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Gli enti di ricerca, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi per coloro che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.

4-*ter*. La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.

4-*quater*. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».

24.0.1

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)

1. In considerazione delle attività affidate all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e delle misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani", nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'Istituto è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.

2. I lavoratori che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35, decreto legislativo n. 165 del 2001 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.

3. La copertura dell'onere finanziario del comma 1 è garantita mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

Art. 25

25.1

BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "0,3 per cento e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1".

2. Gli articoli 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

3. Le eventuali maggiori entrate di cui al comma 1 sono destinate al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

4. La modifica di cui al comma 1 acquista efficacia dal 12 novembre 2013».

Art. 26

G/1150/70/1

BERGER, ZELLER, PALERMO

La 7 Commissione del Senato,

premesse che:

l'articolo 26 interviene in tema di determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale);

l'articolo 10 citato ha stabilito che dal 1° gennaio 2014 gli atti di compravendita a titolo oneroso dei beni immobili (terreni e fabbricati) saranno soggetti alle sole aliquote dell'imposta di registro del 9 per cento e del 2 per cento;

al comma 4 dello stesso articolo viene specificato che sono soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie anche se previste da leggi speciali;

per l'acquisto di terreni agricoli, effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile, non potranno quindi più essere applicate le agevolazioni attualmente in vigore;

tali trasferimenti saranno sottoposti allo stesso trattamento tributario applicato alla compravendita di terreni effettuata da soggetti privi della qualifica professionale agricola che fino al dicembre 2013 sono assoggettati all'aliquota del 15 per cento;

la conseguenza sarà quella di applicare ai trasferimenti dei terreni agricoli effettuati da agricoltori o imprenditori agricoli, la stessa tassazione unica dei trasferimenti immobiliari che danneggerà enormemente l'occupazione giovanile in agricoltura, favorendo invece, gli acquisti di terreni agricoli per altre finalità, ad esempio quelle edilizie. La riduzione dai complessivi 17 per cento al 9 per cento, agevererà le tante iniziative speculative, finanziarie e commerciali a danno dell'agricoltura;

la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, in data 3 ottobre 2013, si è espressa in sede consultiva sul decreto-legge n. 104, esprimendo un parere favorevole, ma subordinato al rispetto di alcune condizioni tra le quali compare proprio la riformulazione dell'articolo 26 nei seguenti termini: «in modo da escluderne l'applicazione agli atti di acquisto della proprietà di terreni destinati all'uso agricolo da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Al contempo, le minori entrate derivanti da tale esenzione dovranno essere reperite attraverso una complessiva rimodulazione delle aliquote dell'imposta di registro sugli atti traslativi della proprietà dei medesimi terreni agricoli. In particolare, dovrà essere previsto l'aumento dell'aliquota al 12 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché il mantenimento in vigore, oltre il 2013, delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, per i territori montani dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per le aziende agricole montane dall'articolo 5-*bis* della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001»;

nella legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120) il Governo ha parzialmente riconosciuto la necessità di non sopprimere tutte le esenzioni e agevolazioni attualmente vigenti in campo agricolo; infatti all'articolo 18, recante: «Altre disposizioni in materia di entrata», il comma 23 interviene proprio sul comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mantenendo in vigore le agevolazioni per la piccola proprietà contadina;

la relazione all'A.S. 1120, riguardo al comma 23, recita: «Il comma 23 mantiene le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. In particolare, si prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti della metà.»;

il ripristino della sola agevolazione per la piccola proprietà contadina, per quanto sia un segnale positivo, non può essere sufficiente. Limitare le agevolazioni a coloro che risultano iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola significa escludere una parte significativa di coloro che lavorano nel mondo agricolo, in particolare nelle zone montane;

in alcuni territori, ad esempio l'Alto Adige, l'agricoltura è rappresentata da imprenditori agricoli *part-time*, iscritti in altre gestioni previdenziali. Infatti, la modesta estensione degli appezzamenti agricoli da sempre ha costretto il mondo contadino a dedicarsi a lavori alternativi, che comunque consentono di continuare la coltivazione dei terreni, i quali in tal modo hanno conservato vocazione e coltivazione agricola;

per queste realtà risulta fondamentale il ripristino delle seguenti agevolazioni che, quanto meno in parte, prescindono dall'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale: la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, i territori montani di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, quella per le aziende agricole montane di cui all'articolo 5-*bis* della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001,

impegna il Governo:

nel corso dell'esame della legge di stabilità 2014 a ripristinare tutte le citate agevolazioni attualmente vigenti per il settore agricolo.

Art. 27

G/1150/71/7

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

La 7 Commissione del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1150 (Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),

premesso che:

l'articolo 27, comma 2, lettere *c), d), e), f)*, (*Norme finanziarie*), è volto a individuare le risorse per la copertura finanziaria del provvedimento in esame quantificato nei commi 2 e 3 complessivamente in 13,385 milioni di euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; valutato che:

le lettere *c), d), e)* ed *f)* del comma 2 dell'articolo 27 recano coperture che insistono su voci relative al settore istruzione e più specificamente:

la lettera *c)* recita: «quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica"»;

la lettera *d)* recita: «quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;

la lettera *e)* recita: «quanto a 385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria»;

la lettera *f)* recita: «quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

considerato che:

è stato ribadito in diverse occasioni dal Ministro dell'istruzione nonché dal Presidente del Consiglio che il settore istruzione è una priorità e che nessun taglio lo avrebbe penalizzato;

non dimeno l'articolo 27 del presente decreto smentisce i buoni propositi e prevede addirittura ulteriori e più gravi tagli rispetto alla stesura originale del decreto;

impegna il Governo:

a provvedere al più presto, anche mediante interventi normativi, affinché siano ripianati i tagli citati, previsti nell'articolo 27, che penalizzano vieppiù un comparto che ha già subito cospicue e insistenti decurtazioni e che ha assistito negli ultimi anni a un progressivo e miope depauperamento delle proprie risorse.

27.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le lettere da b) a f) con la seguente:

«*b)* quanto a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede riducendo in misura corrispondente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

27.2

BOCCHINO

Al comma 2, sostituire le lettere c), d), e) ed f) con le seguenti:

«*c)* quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione "Istruzione scolastica" alla voce "Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)" per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015;

d) quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione "Istruzione scolastica" alla voce "Legge 29

luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)" per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015;

e) quanto a 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione "Istruzione scolastica" alla voce "Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)" per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015;

f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione "Istruzione scolastica" alla voce "Legge 29 luglio 1991 n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)" per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015».

27.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2 sostituire le lettere c), d), e) e f) con la seguente:

«c) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2014 modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al quale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.". A decorre dal 1° gennaio 2014, all'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce:

"Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento"».